

XVI LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE .....	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e IV) .....	»	8
COMMISSIONI RIUNITE (I e VIII) .....	»	13
COMMISSIONI RIUNITE (V e VIII) .....	»	14
COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI) .....	»	15
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	16
GIUSTIZIA (II) .....	»	23
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	25
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	26
FINANZE (VI) .....	»	49
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	56
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	70
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	78
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	81
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	84
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	99

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Futuro e Libertà per l'Italia: FLI; Italia dei Valori: IdV; Iniziativa Responsabile (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, La Discussione): IR; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.**

AGRICOLTURA (XIII) . . . . .	<i>Pag.</i>	103
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE . . . . .	»	104
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI . . . . .	»	121
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA . . . . .	»	149
<i>INDICE GENERALE</i> . . . . .	»	151

## COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

### S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente .....	3
<b>ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:</b>	
Conversione in legge del decreto-legge 26 marzo 2011, n. 27, recante misure urgenti per la corresponsione di assegni <i>una tantum</i> al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Esame C. 4220 – Governo (Parere alle Commissioni riunite I e IV) ( <i>Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni</i> ) .....	3
Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2011, n. 26, recante misure urgenti per garantire l'ordinato svolgimento delle assemblee societarie annuali. Esame C. 4219 – Governo (Parere alla Commissione VI) ( <i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni</i> ) .....	5

#### Comunicazioni del Presidente.

*Martedì 5 aprile 2011. – Presidenza del presidente Roberto ZACCARIA.*

#### La seduta comincia alle 13.50.

Roberto ZACCARIA, *presidente*, in relazione al ciclo di seminari vertenti su « Il sistema delle fonti normative e la qualità della legislazione » (casi sintomatici) da lui promosso e conclusosi nella giornata del 18 marzo scorso, comunica che è in fase ormai avanzata la stesura di una pubblicazione unitaria volta a raccogliere, nella forma di resoconti sommari, tutti i contributi – ben 97 – forniti nell'ambito di tali incontri. Il volume sarà pubblicato entro gli inizi di giugno; anche al fine di valorizzare il lavoro di tutti coloro che sono intervenuti nei suddetti seminari, è sua intenzione promuovere un incontro formale presso una delle sale della Camera, finalizzato alla presentazione del volume; tale incontro potrebbe svolgersi intorno alla metà del mese di giugno ed auspica possa parteciparvi anche il Presi-

dente della Camera. Considerato che le tematiche in questione investono in larga parte i profili di interesse del Comitato, inquadrare peraltro in una prospettiva di più ampio respiro, auspica che l'incontro che intende organizzare possa essere uno stimolo alla riflessione per tutti i membri del Comitato medesimo.

#### ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

**Conversione in legge del decreto-legge 26 marzo 2011, n. 27, recante misure urgenti per la corresponsione di assegni *una tantum* al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.**

**Esame C. 4220 – Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite I e IV).

(*Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Arturo IANNACCONE, *relatore*, illustra la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 4220 e rilevato che:

esso reca un contenuto omogeneo, essendo volto a disciplinare unicamente l'integrazione del fondo per il finanziamento di misure perequative per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e la destinazione delle somme stanziata alla corresponsione di assegni *una tantum* al citato personale;

il decreto-legge, ai commi 1 e 2 dell'articolo 1, nel disporre, rispettivamente, l'incremento del fondo di cui all'articolo 8, comma 11-*bis*, del decreto-legge n. 78 del 2010, e la possibilità che la dotazione del medesimo fondo sia ulteriormente incrementata con decreto ministeriale, non effettua un adeguato coordinamento con la preesistente fonte normativa, che risulta oggetto di modifiche non testuali; tale modalità di produzione normativa – che mal si concilia con lo scopo di semplificare e riordinare la legislazione vigente – si riscontra altresì al successivo comma 3 dell'articolo 1, che introduce una modifica implicita sia all'ambito soggettivo che a quello oggettivo di destinazione del fondo in oggetto, disponendo, in particolare, quanto al primo aspetto, che il fondo sia destinato al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco interessato « *all'applicazione dell'articolo 9, commi 1 e 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78* », laddove, invece, il citato articolo 8, comma 11-*bis* si riferisce al solo personale « *interessato alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 21* »; quanto al secondo aspetto, disponendo che il medesimo Fondo sia preordinato alla corresponsione di assegni *una tantum*, identificando, come appare plausibile, in questi ultimi le « *misure perequative* » genericamente richiamate dal citato articolo 8, comma 11-*bis* del decreto-legge n. 78 del 2010;

il provvedimento, all'articolo 1, comma 2 – laddove demanda a decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della difesa e dell'interno, la possibilità di incrementare la dotazione del fondo destinato al finanziamento delle misure perequative per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fissata per legge, tramite risorse anch'esse derivanti da autorizzazioni legislative di spesa – interviene sul sistema delle fonti, con specifico riguardo all'idoneità di fonti secondarie ad incidere sulla portata applicativa di fonti normative di rango primario; peraltro, la disposizione in oggetto, alle lettere *a*) e *b*), individua, nell'ambito del fondo – la cui struttura è unitaria – due distinte categorie di beneficiari (personale delle Forze armate da un lato e personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'altro), cui sono riservate risorse attinte da due diverse fonti, introducendo così un vincolo di destinazione di cui andrebbe valutata la congruità anche alla luce della perequazione del trattamento economico tra Forze armate e Forze di polizia che trova fondamento in stratificate disposizioni legislative, talora emanate per dare attuazione a sentenze della Corte costituzionale (vedi la sentenza n. 277 del 1991);

esso, all'articolo 1, comma 3, nella parte in cui richiama le disposizioni di cui al secondo periodo dell'articolo 8, comma 11-*bis*, del decreto-legge n. 78 del 2010, indirettamente demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta dei Ministri competenti, l'individuazione degli assegni *una tantum* da corrispondere al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ricorrendo ad uno strumento di cui appare dubbia la coerenza con il sistema delle fonti;

infine, esso non è provvisto della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR),

senza che nella relazione di accompagnamento si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 170 del 2008;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:*

all'articolo 1, comma 2 – laddove dispone che con decreto ministeriale possa essere incrementata la dotazione del fondo destinato al finanziamento delle misure perequative per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco – sia valutata la congruità del ricorso alla fonte di rango secondario, tenuto conto che l'ammontare della suddetta dotazione è fissato per legge, tramite risorse anch'esse derivanti da autorizzazioni legislative di spesa;

all'articolo 1, comma 3, sia valutata la congruità del richiamo operato alla disposizione di cui all'articolo 8, comma 11-bis, secondo periodo, tenuto conto che con il richiamo a quest'ultima norma si demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, piuttosto che ad un regolamento di attuazione nella forma di decreto del Presidente della Repubblica da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge n. 400 del 1988, l'individuazione degli assegni *una tantum* da corrispondere al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; al medesimo comma 3, sia valutata altresì l'opportunità di definire i criteri per la corresponsione degli assegni in oggetto, anche tenendo conto che la somma da destinare a tali assegni decresce nell'ultimo anno del triennio di riferimento.

Il Comitato osserva altresì:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:*

all'articolo 1 – che incide sull'ambito di applicazione dell'articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010 – valutino le Commissioni l'opportunità di riformulare la disposizione in termini di novella al citato decreto legge;

all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b) – che individua, nell'ambito del fondo due distinte categorie di beneficiari (personale delle Forze armate da un lato e personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'altro), cui sono riservate risorse attinte da due diverse fonti – valutino le Commissioni la congruità del vincolo di destinazione ivi previsto, tenuto conto della perequazione del trattamento economico tra Forze armate e Forze di polizia, che trova fondamento in stratificate disposizioni legislative, anche attuative di sentenze della Corte costituzionale. ».

Roberto ZACCARIA, *presidente*, nel condividere la proposta di parere del relatore, sottolinea come le questioni in essa evidenziate attengano precipuamente al rispetto del sistema delle fonti normative; al riguardo, osserva infatti che, ancorché la nuova legge di contabilità attribuisca, in tale ambito, innumerevoli prerogative al Governo, nel caso di specie si è andati ben oltre tali confini.

Il Comitato approva la proposta di parere.

**La seduta, sospesa alle 14, è ripresa alle 14,10.**

**Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2011, n. 26, recante misure urgenti per garantire l'ordinato svolgimento delle assemblee societarie annuali.**

**Esame C. 4219 – Governo.**

(Parere alla Commissione VI).

*(Esame e conclusione – Parere con osservazioni).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Carolina LUSSANA, *relatore*, illustra la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 4219 e rilevato che:

esso reca un contenuto omogeneo, essendo volto ad introdurre disposizioni sostanziali, puntualmente finalizzate a consentire ad alcune tipologie di società quotate in borsa di avvalersi della possibilità di convocare l'assemblea annuale entro il termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio 2010, anche ove tale facoltà non sia prevista dallo statuto della società;

il decreto-legge, nel recare disposizioni volte a modificare, in sede di prima applicazione, la disciplina dettata dall'articolo 154-*ter* del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998), non effettua un adeguato coordinamento con la suddetta fonte normativa, che risulta oggetto di modifiche non testuali, compromettendo così i caratteri di unitarietà ed onnicomprensività della disciplina dettata dal decreto legislativo in questione nell'ambito dell'anzidetto settore disciplinare; come più volte osservato dal Comitato in circostanze analoghe, tale modalità di produzione normativa mal si concilia con lo scopo di semplificare e riordinare la legislazione vigente;

il provvedimento in esame, all'articolo 1, comma 1, reca disposizioni per alcuni versi derogatorie del diritto vigente: in alcuni casi, esso non richiama le disposizioni derogate, che sono pertanto oggetto di una deroga implicita (si tratta, segnatamente, dell'articolo 2364 del codice civile e dell'articolo 154-*ter*, commi 1 e 1-*bis*, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998); in un altro caso, invece, esso deroga esplicitamente a quanto disposto dagli statuti

della società che non prevedano la possibilità di convocare l'assemblea entro 180 giorni;

esso non è provvisto della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione di accompagnamento si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 170 del 2008;

alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento osserva quanto segue:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:*

all'articolo 1 – che incide sull'ambito di applicazione dell'articolo 154-*ter* del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) – dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la disposizione in termini di novella al citato decreto legislativo, anche al fine di preservare la struttura di fonte unitaria del decreto legislativo in oggetto;

al comma 1 dell'articolo 1, che consente lo slittamento, da 120 a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio 2010, dei termini per la convocazione dell'assemblea annuale, anche qualora tale possibilità non sia prevista dallo statuto, introducendo una deroga implicita a quanto disposto dall'articolo 2364 del codice civile, in base al quale « *l'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. (...)* », valuti la Commissione l'opportunità di indicare la disposizione derogata;

al medesimo comma 1 dell'articolo 1, che introduce una deroga implicita a quanto disposto all'articolo 154-*ter*, commi 1 e 1-*bis*, del testo unico delle disposizioni

in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i quali recitano: « 1. (...) entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine mettono a disposizione del pubblico (...) la relazione finanziaria annuale (...). 1-bis. Tra la pubblicazione di cui al comma 1 e la data dell'assemblea intercorrono non meno di ventuno giorni. », dovrebbe valutarsi l'opportunità di indicare le disposizioni derogate. »

Roberto ZACCARIA, *presidente*, nel condividere la proposta di parere del re-

latore, osserva come i rilievi in essa contenuti siano volti, essenzialmente, a promuovere il rispetto di basilari regole per la formulazione dei testi normativi e cioè che, ove si intenda introdurre una disposizione derogatoria di altra preesistente, quest'ultima deve essere indicata espresamente e che, ove si intenda modificare una previgente fonte normativa, ciò deve avvenire nella forma della novella.

Il Comitato approva la proposta di parere.

**La seduta termina alle 14.15.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IV (Difesa)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

DL 27/2011: Misure urgenti per la corresponsione di assegni *una tantum* al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. C. 4220 Governo (*Esame e rinvio*) ..... 8

##### SEDE REFERENTE

Martedì 5 aprile 2011. — Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Guido Crosetto.

**La seduta comincia alle 14.30.**

**DL 27/2011: Misure urgenti per la corresponsione di assegni *una tantum* al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.**

**C. 4220 Governo.**

(*Esame e rinvio*).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che è pervenuto il parere del Comitato per la legislazione.

Salvatore CICU (PdL), *relatore per la IV Commissione*, nell'illustrare il provvedimento in esame, rimarca innanzitutto l'importanza di aver dato reali contenuti al principio di « specificità » del comparto sicurezza e difesa. Ricorda, infatti, che il

riconoscimento del carattere di specificità di tale settore era già stato effettuato dalla legge 4 novembre 2010, n. 183, (cosiddetto « collegato lavoro »), all'articolo 19 (rubricato significativamente nel seguente modo: « specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco »). In sede di approvazione della legge da ultimo citata si ritenne di affermare, su un piano generale, la necessità che le questioni del settore fossero affrontate in modo sistematico, senza poter ad esso applicare in modo automatico le logiche e gli istituti che operano per il pubblico impiego.

Tale specificità, evidentemente, non può non comportare riflessi anche sul piano del trattamento economico, pur nell'ambito di drastici tagli e di una politica di obbligato contenimento della spesa pubblica cui, responsabilmente, il comparto non si era sottratto. Anch'esso, infatti, ha fornito la propria parte di sacrificio al momento della definizione di un quadro complessivo di contenimento delle spese, attuato con il decreto-legge n. 78 del 2010, in particolare all'articolo 9, commi 1 e 21. Nella logica di valorizzazione di tale specificità, l'attuale Governo aveva previsto – segnatamente all'articolo 8, comma 11-*bis*,

del decreto-legge n. 78 del 2010 – un Fondo destinato al finanziamento di misure perequative per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco interessato dal blocco dei meccanismi di adeguamento retributivo e degli automatismi stipendiali, con dotazione di 80 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

Dunque, le novità, indubitabilmente positive, introdotte dal decreto-legge in esame possono essere riassunte nel modo seguente: il finanziamento del citato fondo ha durata triennale e non più biennale; inoltre, il fondo medesimo viene incrementato di 115 milioni per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, raggiungendo dunque l'ammontare di 505 milioni di euro, così suddivisi: 195 milioni per ciascuno degli anni 2011 e 2012 e 115 milioni per l'anno 2013.

Segnala, peraltro, che il fondo era destinato al finanziamento di misure perequative per il personale «in regime di diritto pubblico» interessato dal blocco – disposto dall'articolo 9, comma 21, del citato decreto-legge n. 78 – dei meccanismi di adeguamento retributivo e degli automatismi stipendiali. La norma introdotta dal provvedimento in esame riconosce, invece, tra i beneficiari dell'assegno *una tantum* anche coloro nei cui confronti ha trovato applicazione il blocco della progressione economica di cui al comma 1 dell'articolo 9 del medesimo decreto-legge n. 78.

Sottolinea, quindi, che l'iniziativa legislativa mira ad attuare impegni assunti in sede parlamentare. In particolare, rammenta di aver lui stesso presentato l'ordine del giorno 9/3638/61 che impegnava il Governo a interpretare le citate norme del decreto-legge n. 78, nel senso meno penalizzante possibile per il comparto in ordine al congelamento della massa stipendiale. Richiama, poi, i contenuti dell'ordine del giorno 9/3638/60 Fallica, con cui si impegnava il Governo a garantire interventi perequativi totalmente compensativi, a tutela della specificità di *status* e

impiego del personale interessato e a rinvenire adeguate risorse anche per l'anno 2013.

Segnala, inoltre, che l'Assemblea della Camera, nella seduta del 12 marzo 2009, aveva approvato talune mozioni (1-00093, 1-00126 e 1-00128, 1-00127) concernenti la funzionalità e l'efficienza delle Forze armate. Al riguardo, il punto centrale del dibattito, sul quale si ebbe occasione di registrare posizioni largamente condivise, era rappresentato dall'esigenza di fornire un adeguato riconoscimento alla specificità dello *status* dei militari nel quadro di una sempre più forte istanza di giustizia retributiva volta a riconoscere quantità e qualità del lavoro svolto nonché in grado di premiarne o compensarne i disagi.

Venendo ai contenuti del provvedimento, composto di un unico articolo di natura sostanziale, richiama le seguenti disposizioni di più stretta attinenza al settore delle Forze armate.

Il comma 1, come già anticipato, incrementa il fondo di euro 115 milioni per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, raggiungendo così l'ammontare di euro 505 milioni, così suddivisi: 195 milioni per ciascuno degli anni 2011 e 2012 e 115 milioni per l'anno 2013.

Il comma 2, prevede la possibilità di una successiva ulteriore integrazione del citato fondo per il personale del comparto difesa con quota parte delle risorse corrispondenti alle minori spese effettuate, rispetto al precedente anno, in conseguenza delle missioni internazionali di pace. Tale integrazione potrà essere disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con i Ministri della difesa e dell'interno. Deve tuttavia rilevare che l'intera disponibilità del fondo per l'anno corrente, pari a 754,3 milioni di euro è stata utilizzata per la copertura finanziaria del decreto-legge n. 228 del 2010, recante la proroga degli interventi di cooperazione e delle missioni internazionali di pace per il primo semestre 2011.

Il comma 3 stabilisce inoltre che il fondo per il comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, sia destinato alla cor-

responsione di assegni *una tantum* al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per quanto concerne l'ambito soggettivo di applicazione della disposizione, osserva che la medesima, da un lato, fa riferimento al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco interessato dalle misure di contenimento della spesa di cui ai commi 1 e 21 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78; dall'altro lato, fa riferimento al personale interessato al riconoscimento di una serie di benefici economici (assegno funzionale; trattamento economico superiore correlato all'anzianità di servizio senza demerito, compresa quella nella qualifica o nel grado; incrementi stipendiali parametrali non connessi a promozioni; emolumenti corrispondenti previsti per i vigili del fuoco) che sembrerebbe comunque rientrare nel già contemplato comma 1 dell'articolo 9. In tale disposizione, relativamente alle modalità di corresponsione dei citati assegni *una tantum*, si richiamano le disposizioni già vigenti riguardanti le modalità di riparto fra i diversi ministeri delle somme del fondo per il comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico. La norma in oggetto non sembra recare, invece, specifici criteri (quali ad esempio l'entità ed i tempi di erogazione) riguardanti la corresponsione dell'assegno *una tantum* al personale interessato e pertanto, al fine di evitare possibili dubbi interpretativi, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere criteri più specifici.

Infine, il comma 4 contiene le disposizioni relative alla copertura finanziaria, che incide sull'autorizzazione di spesa finalizzata a due distinti interventi: il riallineamento di alcune posizioni di carriera del personale delle Forze Armate e il riordino dei ruoli e delle carriere di parte del personale delle Forze Armate e delle Forze di polizia. Al riguardo, ricorda che lo scorso 23 marzo 2011, in sede di Consiglio dei ministri, il Ministro della Difesa, Ignazio La Russa, e il Ministro dell'Interno, Roberto Maroni, hanno annunciato di voler procedere quanto prima

alla predisposizione di un disegno di legge delega per il riordino dei ruoli e delle carriere del comparto sicurezza e difesa, materia che è già oggetto, peraltro, di proposte all'esame delle Commissioni riunite I e IV della Camera dei deputati.

Maria Elena STASI (IR), *relatore per la I Commissione*, premesso che ripeterà, in parte, cose già dette dal relatore per la IV Commissione, ricorda che il provvedimento in esame dispone l'erogazione di 345 milioni di euro, per il triennio 2011-2013, in favore del personale delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia di Stato, dei Vigili del fuoco, del Corpo forestale e della Polizia penitenziaria.

Nello specifico, il comma 1 dell'articolo 1 prevede che, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 9 del decreto legge n. 78 del 2010, e in particolare dai commi 1 e 21 del predetto articolo, la dotazione del fondo di cui all'articolo 8, comma 11-*bis*, del medesimo decreto legge sia incrementata, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, di 115 milioni di euro.

Ricorda che l'articolo 8, comma 11-*bis*, del decreto legge n. 78 ha istituito un fondo con una dotazione di 80 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2011 e 2012, destinato al finanziamento di misure perequative per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco interessato dal blocco dei meccanismi di adeguamento retributivo e degli automatismi stipendiali disposto dall'articolo 9, comma 21, dello stesso decreto legge n. 78 del 2010.

L'articolo 9, comma 1, dello stesso decreto legge n. 78 del 2010 ha, infatti, bloccato, per il triennio 2011-2013, il trattamento economico individuale complessivo dei dipendenti pubblici, anche di qualifica dirigenziale, prevedendo che esso non possa in ogni caso superare il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010. Il successivo comma 21 ha stabilito che, per il triennio 2011-2013, non trovino applicazione nei confronti del personale in regime di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del

2001 i meccanismi di adeguamento retributivo previsti dall'articolo 24 della legge n. 448 del 1998, consistenti appunto nell'adeguamento annuale degli stipendi, dell'indennità integrativa speciale e degli assegni fissi e continuativi di determinate categorie non contrattualizzate, in ragione degli incrementi medi di specifiche voci retributive, calcolati dall'ISTAT, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati – ancorché a titolo di acconto ed escludendo successivi recuperi.

A seguito dell'intervento disposto dal decreto in esame, il Fondo per il finanziamento di misure perequative per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non solo disporrà di 115 milioni di euro in più per ciascuno anno del biennio 2011-2012, ma diventa triennale, con una dotazione 115 milioni anche per il 2013.

Il successivo comma 2 prevede la possibilità di una successiva ulteriore integrazione del citato Fondo per il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico.

Nello specifico, il comma 2, nel precisare che tale integrazione potrà essere disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con i ministri della difesa e dell'interno, contempla due diverse fonti di tale finanziamento aggiuntivo, rispettivamente in favore del personale delle Forze armate, e in favore del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Sulle modalità del finanziamento aggiuntivo per le Forze armate ha già detto il relatore per la IV Commissione. Per quanto riguarda invece il finanziamento del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è previsto l'utilizzo di quota parte delle risorse del Fondo unico giustizia che già in base alla normativa vigente – vale a dire l'articolo 2, comma 7, lettera a), del decreto-legge 143 del 2008 – sono destinate al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico.

Ricorda infatti che il Fondo unico giustizia è stato istituito e disciplinato con due successivi decreti-legge (n. 112/2008 e n. 143/2008) con l'obiettivo di centralizzare e rendere più efficiente la gestione delle somme recuperate dallo Stato, soprattutto a seguito di sequestri e confisci antimafia.

Al Fondo unico giustizia affluiscono le seguenti risorse (ed i relativi interessi): le somme sequestrate nell'ambito di procedimenti penali e in applicazione di misure di prevenzione antimafia, nonché i proventi derivanti dai beni confiscati alla criminalità organizzata; le somme derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative, anche a carico di enti; somme e proventi devoluti a vario titolo allo Stato; e le somme sequestrate dall'Agenzia delle Dogane e dalla Guardia di Finanza nell'ambito delle attività di controllo sul denaro contante in entrata e in uscita ai confini comunitari.

Con l'articolo 2 del citato decreto-legge n. 143 del 2008, la gestione del Fondo Unico Giustizia è stata attribuita a Equitalia Giustizia. La stessa disposizione, al comma 7, ha previsto che spetta ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno determinare ogni anno, entro il 30 aprile, la destinazione delle risorse del Fondo unico giustizia. Nell'emanare tale decreto il Governo dovrà rispettare i seguenti parametri, cui potrà derogare solo in presenza di circostanze gravi ed eccezionali: almeno un terzo delle risorse dovranno essere destinate al Ministero dell'interno, per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico (lettera a); almeno un ulteriore terzo delle risorse dovranno essere destinate al funzionamento e al potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali del Ministero della giustizia (lettera b); il resto dovrà affluire all'entrata del bilancio dello Stato (lettera c). Le somme disponibili per la rassegnazione al Ministero dell'interno per l'anno 2011 non risultano peraltro ancora quantificate.

Filippo ASCIERTO (Pdl), ritiene che il provvedimento in esame attribuisca un giusto e doveroso riconoscimento alla specificità delle forze del comparto sicurezza e difesa. Osserva, infatti, che per assicurare il funzionamento dell'apparato delle forze dell'ordine occorre stanziare risorse che siano adeguate, anche da destinare alle indennità e alla remunerazione delle prestazioni straordinarie del personale. A tale riguardo, valuta positivamente le disposizioni introdotte dal presente decreto-legge che, in un certo senso, compensano i tagli operati con i precedenti decreti. Si dichiara, tuttavia, perplesso sulle modalità di copertura finanziaria del provvedimento, recate dal comma 4 dell'articolo 1. Infatti, poiché agli oneri si provvede mediante una corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo per il riordino delle carriere – provvedimento altrettanto importante nell'ottica di garantire un giusto riconoscimento al personale delle forze dell'ordine – esprime timori per il prosieguo dell'*iter* delle proposte di legge sulla

materia attualmente all'esame delle commissioni riunite I e IV. Rileva che l'obiettivo del riordino delle carriere è da tempo atteso dalle Forze armate, e che queste ultime meritano di ricevere risposte chiare sulla volontà di proseguire o meno su quella strada. Per parte sua, auspica quindi che si riescano a trovare fonti di finanziamento che consentano di reintegrare il fondo cui oggi si è costretti ad attingere

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ricorda che, secondo quanto convenuto dagli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite l'esame preliminare proseguirà nelle giornate di domani e di dopodomani e che il termine per la presentazione di emendamenti è fissato alle ore 14 di lunedì 11 aprile.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.50.**

## **COMMISSIONI RIUNITE**

**I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)  
e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)**

---

### **S O M M A R I O**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 13

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 5 aprile 2011.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
13.50 alle 14.

## **COMMISSIONI RIUNITE**

### **V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)**

---

#### *S O M M A R I O*

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni. C. 54-A Realacci ..... 14

#### **COMITATO DEI NOVE**

*Martedì 5 aprile 2011.*

**Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei  
piccoli comuni.  
C. 54-A Realacci.**

Il Comitato si è riunito dalle 16.10 alle  
16.25.

## COMMISSIONI RIUNITE

### VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato)

---

#### S O M M A R I O

##### COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per il sostegno dello sport femminile e per la tutela della maternità delle atlete che praticano attività sportiva agonistica dilettantistica. C. 1286 Di Centa, C. 3655 Ceccacci Rubino, C. 4019 Di Centa .....

15

##### COMITATO RISTRETTO

*Martedì 5 aprile 2011.*

**Disposizioni per il sostegno dello sport femminile e per la tutela della maternità delle atlete che praticano attività sportiva agonistica dilettantistica.  
C. 1286 Di Centa, C. 3655 Ceccacci Rubino, C. 4019 Di Centa.**

Il comitato ristretto si è riunito dalle 13.20 alle 13.30.

## I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	16
SEDE REFERENTE:	
DL 5/2011: Disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011. C. 4215 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	17
ALLEGATO ( <i>Emendamenti</i> ) .....	22
Norme per la tutela della minoranza linguistica ladina della regione Veneto. C. 24 Zeller ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	17
Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte delle regioni e degli enti locali. C. 3466 Amici, C. 3528 Mosca e C. 4254 Lorenzin ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	17
RISOLUZIONI:	
7-00478 Zaccaria: In materia di programmazione dei flussi migratori ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	19
INCONTRI CON DELEGAZIONI STRANIERE:	
Incontro con una delegazione del Parlamento della Repubblica dell'Uzbekistan .....	20
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri. Emendamenti C. 3921-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	20
Legge comunitaria 2010. Emendamenti C. 4059-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	20
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni. Emendamenti C. 54-A Realacci (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	20
AVVERTENZA .....	21

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 5 aprile 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
11.30 alle 11.40.

#### SEDE REFERENTE

Martedì 5 aprile 2011. — Presidenza del  
presidente Donato BRUNO. — Interviene il  
sottosegretario di Stato per la giustizia  
Giacomo Caliendo.

**La seduta comincia alle 11.40.**

**DL 5/2011: Disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011.**

**C. 4215 Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo, nella seduta del 31 marzo 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che sul provvedimento in esame sono stati presentati due emendamenti a firma del deputato Maurizio Turco (*vedi allegato*) che saranno esaminati nella seduta odierna, così da poter trasmettere in tempo utile il testo alle Commissioni competenti in sede consultiva.

Ricorda, infatti, che il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 11 aprile prossimo. La Commissione sarà conseguentemente chiamata a votare il mandato al relatore a riferire all'Assemblea nella seduta già convocata per giovedì 7 aprile.

Annagrazia CALABRIA (Pdl), *relatore*, esprime parere contrario sugli emendamenti presentati, osservando che il personale del comparto difesa è eterogeneo e si rischia quindi di determinare sperequazioni ingiustificate tra gli appartenenti al medesimo comparto.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Maurizio TURCO (PD) insiste per la votazione dei suoi emendamenti.

La Commissione, con distinte votazioni respinge gli emendamenti Maurizio Turco 1.2 e 1.1.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che il testo del disegno di legge sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede con-

sultiva. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Norme per la tutela della minoranza linguistica ladina della regione Veneto.**

**C. 24 Zeller.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 31 marzo 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte delle regioni e degli enti locali.**

**C. 3466 Amici, C. 3528 Mosca e C. 4254 Lorenzin.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 31 marzo scorso, ha concordato, su richiesta del gruppo del Partito democratico, di iniziare l'esame delle proposte di legge titolo: si tratta delle proposte di legge C. 3466 Amici (« Disposizioni per promuovere la rappresentanza di genere nei consigli regionali e degli enti locali »), C. 3528 Mosca (« Modifiche all'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e all'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la promozione dell'equilibrio della rappresentanza dei generi nei consigli e nelle giunte provinciali ») e C. 4254 Lorenzin (« Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni per promuovere la parità di accesso alle cariche elettive e agli organi esecutivi dei comuni, delle province

e delle regioni, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione »).

Ricorda che, in base alle intese intercorse all'inizio della legislatura tra il Presidente della Camera e il Presidente del Senato ai sensi dell'articolo 78 del regolamento della Camera e dell'articolo 51, comma 3, del regolamento del Senato e richiamate nel recente scambio di lettere del 7 e del 18 marzo scorsi tra i Presidenti dei due rami del Parlamento, l'esame delle proposte di legge in materia elettorale è incardinato presso la Commissione Affari costituzionali del Senato.

Fa presente che, tra i disegni di legge di cui la 1<sup>a</sup> Commissione del Senato ha avviato l'esame, ve ne sono alcuni che avanzano proposte dirette a favorire la rappresentanza equilibrata di genere. Si tratta, in particolare, della proposta di iniziativa popolare n. 2, che detta, in materia, norme di carattere generale, valide per tutte le assemblee elettive, e dei disegni di legge nn. 17, 93, 104, 257, 708, 2293 e 2357, che dettano norme per l'equilibrio di genere nelle elezioni della Camera e del Senato. Alcuni di essi contengono anche disposizioni riferite alle Regioni e agli enti locali.

Rileva che risultano peraltro assegnati alla 1<sup>a</sup> Commissione del Senato anche disegni di legge (S. 1420 Garavaglia, S. 2225 Sanna, S. 2578 Incostante) recanti specifiche disposizioni solo sulla materia della rappresentanza di genere nei Consigli regionali e degli enti locali, che la Commissione non ha tuttavia ritenuto di abbinare a quelli in materia elettorale che sta esaminando in sede referente.

Da quanto sopra esposto, sembrerebbe che la Commissione Affari costituzionali del Senato, pur intendendo affrontare, nell'ambito dell'esame della legislazione elettorale, la questione della promozione della rappresentanza di genere nelle assemblee elettive, non abbia voluto specificamente includere, tra le materie da discutere, quella della equilibrata rappresentanza di genere nei Consigli regionali e degli enti locali.

Dato che tale materia ha in effetti una propria autonomia nell'ambito del tema

generale della rappresentanza di genere nelle assemblee elettive ed è quindi suscettibile di un esame distinto, avverte che, se la Commissione concorda, scriverà al Presidente della Camera per rappresentargli l'opportunità di promuovere le intese con il Senato, ai sensi degli articoli 78 del regolamento della Camera e 51, comma 3, del regolamento del Senato, al fine di permettere alla Commissione affari costituzionali della Camera di procedere nell'esame delle proposte di legge in titolo.

Gianclaudio BRESSA (PD) dichiara che il suo gruppo è favorevole ad attivare le procedure di intesa per permettere alla Commissione di procedere nell'esame delle proposte di legge in titolo.

Mario TASSONE (UdC) si dichiara non contrario all'attivazione delle procedure di intesa, anche in considerazione del fatto che la richiesta proviene da un gruppo di minoranza, ma preannuncia la contrarietà del suo gruppo sul merito del provvedimento.

Beatrice LORENZIN (Pdl) dichiara che il suo gruppo è favorevole all'attivazione delle procedure di intesa.

Pierguido VANALLI (LNP) si dichiara non contrario all'attivazione delle procedure di intesa, ma esprime l'auspicio che la Commissione non inizi l'esame delle proposte di legge in titolo, sulle quali la valutazione del suo gruppo è negativa.

Maria Elena STASI (IR) dichiara che il suo gruppo è favorevole ad attivare le procedure di intesa.

Donato BRUNO, *presidente*, preso atto dell'orientamento dei gruppi, avverte che scriverà al Presidente della Camera per chiedergli di attivare le procedure di intesa di cui all'articolo 78 del regolamento della Camera e all'articolo 51, comma 3, del regolamento del Senato. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 11.55.**

**RISOLUZIONI**

*Martedì 5 aprile 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.*

**La seduta comincia alle 11.55.**

**7-00478 Zaccaria: In materia di programmazione dei flussi migratori.**

*(Discussione e rinvio).*

La Commissione inizia la discussione della risoluzione

Roberto ZACCARIA (PD) ricorda che la risoluzione in titolo è stata presentata il 25 gennaio 2011 e che da allora sono trascorsi oltre due mesi e mezzo, durante i quali le questioni dell'immigrazione hanno assunto, con l'esodo in corso dalla Tunisia, proporzioni di straordinaria attualità e gravità: basti pensare che degli oltre 3 mila immigrati nordafricani trasferiti a Manduria oltre la metà risulta al momento aver fatto perdere le proprie tracce.

Ricorda che la risoluzione in discussione si limita a chiedere il rispetto del principio stabilito dall'articolo 3 del testo unico dell'immigrazione, in base al quale il Governo è tenuto a coinvolgere il Parlamento nella definizione delle politiche dell'immigrazione attraverso il parere parlamentare, che è espresso dalle Commissioni affari costituzionali, sul documento programmatico triennale e sui decreti annuali di definizione delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato.

Nel ricordare l'importanza delle discussioni svolte in passato dalla Commissione in materia di immigrazione in occasione dell'espressione del parere sui decreti periodici, fa presente che, in questa legisla-

tura, il Governo ha di fatto eluso ogni confronto con il Parlamento su questa materia.

Pierguido VANALLI (LNP) osserva che il Governo ha già avuto modo di chiarire che la mancata revisione del decreto annuale di definizione delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato è basata sulla convinzione che il numero di visti di ingresso e di permessi di soggiorno per lavoro subordinato attualmente previsti sia sufficiente a soddisfare il fabbisogno di lavoratori stranieri del paese e non vi sia pertanto motivo di modificarlo. Osserva, quindi, che non è in ogni caso attraverso i decreti annuali di definizione delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato che il Governo può affrontare il problema degli sbarchi di stranieri nordafricani a Lampedusa.

Gianclaudio BRESSA (PD) ricorda che il Governo ha chiarito le sue ragioni solo su richiesta insistente delle opposizioni e che in ogni caso ha assunto le sue decisioni in materia senza coinvolgere il Parlamento.

Mario TASSONE (UdC) rileva che la risoluzione in discussione si limita a chiedere al Governo il rispetto della legge. In questa legislatura il Governo ha oggettivamente evitato di affrontare i problemi dell'immigrazione in Parlamento e la risoluzione tende opportunamente a superare questa situazione, ripristinando una dialettica tra Parlamento e Governo su questa delicata materia. Auspica pertanto che la discussione sulla risoluzione in titolo sia ampia e politicamente costruttiva.

Maria Elena STASI (IR) osserva che non c'è nessun collegamento tra la programmazione del fabbisogno di lavoratori stranieri e l'emergenza di questi giorni della massiccia immigrazione dal nord Africa.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.10.**

#### INCONTRI CON DELEGAZIONI STRANIERE

*Martedì 5 aprile 2011.*

#### Incontro con una delegazione del Parlamento della Repubblica dell'Uzbekistan.

L'incontro informale si è svolto dalle 12.15 alle 13.25.

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

*Martedì 5 aprile 2011. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

**Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri.**

**Emendamenti C. 3921-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere).*

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, sostituendo il relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

**Legge comunitaria 2010.**

**Emendamenti C. 4059-A Governo, approvato dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere).*

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Jole SANTELLI (PdL), *relatore*, rileva che gli emendamenti 9.50 Dell'Elce e 41.052 Gottardo non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina 15.**

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

*Martedì 5 aprile 2011. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.*

**La seduta comincia alle 16.20.**

**Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni.**

**Emendamenti C. 54-A Realacci.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere).*

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Maria Piera PASTORE (LNP), *relatore*, rileva che gli emendamenti 3.500 e 7.500 delle Commissioni non presentano profili

critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 16.25.**

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*COMITATO PERMANENTE PER I PARERI*

*Misure contro la durata indeterminata dei processi.*

*Emendamenti C. 3137-A, approvato dal Senato.*

ALLEGATO

**DL 5/2011: Disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011.  
C. 4215 Governo, approvato dal Senato.**

**EMENDAMENTI**

ART. 1.

*Sopprimere il comma 2.*

**1. 1.** Maurizio Turco.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al fine di tenere conto della specificità del comparto sicurezza-difesa e delle peculiari esigenze del comparto del soccorso pubblico le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che alla data del 17 marzo 2011 si sia trovato in una delle seguenti condizioni:

a) abbia svolto attività lavorativa regolata da turnazioni di servizio non inferiori alle sei ore continuative;

b) abbia terminato il turno di servizio;

c) abbia fruito di riposo compensativo;

d) abbia fruito di congedo ordinario;

e) abbia fruito di congedo straordinario per gravi motivi;

f) abbia fruito di congedo straordinario per malattia;

g) aspettativa dal servizio;

h) missione;

i) abbia già fruito delle giornate di riposo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1977, n. 937 ».

**1. 2.** Maurizio Turco.

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del professore Giovanni Di Rosa, ordinario di diritto privato presso l'Università di Catania, del professore Michele Costantino, ordinario di diritto privato presso l'Università di Bari e del dottor Raffaele Corona, già Presidente della II sezione civile della Corte di cassazione, in relazione all'esame della proposta di legge C. 4041, approvata dal Senato, recante modifiche alla disciplina del condominio negli edifici ..... 23

#### SEDE REFERENTE:

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. C. 4041, approvata dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 541 Vitali, C. 2514 Galati, C. 2608 Torrisi, C. 3682 Duilio e C. 4168 Giammanco*) ..... 23

AVVERTENZA ..... 24

ERRATA CORRIGE ..... 24

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 5 aprile 2011.*

**Audizione del professore Giovanni Di Rosa, ordinario di diritto privato presso l'Università di Catania, del professore Michele Costantino, ordinario di diritto privato presso l'Università di Bari e del dottor Raffaele Corona, già Presidente della II sezione civile della Corte di cassazione, in relazione all'esame della proposta di legge C. 4041, approvata dal Senato, recante modifiche alla disciplina del condominio negli edifici.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.40 alle 14.55.

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 5 aprile 2011. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT.*

**La seduta comincia alle 14.55.**

#### Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici.

**C. 4041, approvata dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 541 Vitali, C. 2514 Galati, C. 2608 Torrisi, C. 3682 Duilio e C. 4168 Giammanco).*

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato l'8 marzo 2011.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, ricorda che oggi è stato avviato il ciclo di audizioni sulla proposta di legge in titolo. Avverte che a tale proposta di legge sono abbinate le proposte di legge C. 541 Vitali, C. 2514 Galati, C. 2608 Torrisi, C. 3682 Duilio e C. 4168 Giammanco, che saranno illustrate in una prossima seduta.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.**

**AVVERTENZA**

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

*SEDE CONSULTIVA*

*Disposizioni concernenti le associazioni di interesse delle Forze armate.  
C. 3442 Gregorio Fontana.*

*SEDE REFERENTE*

*Disposizioni in materia di adozioni da parte delle famiglie affidatarie.*

*C. 3459 Vassallo, C. 3854 Savino e C. 4077 Motta.*

*Riforma delle professioni regolamentate.  
C. 503 Siliquini e C. 3581 Lulli.*

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

**ERRATA CORRIGE**

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 462 del 31 marzo 2011, a pagina 27, prima colonna, trentasettesima riga, le parole: « 4 novembre 2011 » sono sostituite dalle seguenti: « 4 gennaio 2011 ».

## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

#### COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva su diritti umani e democrazia.

Audizione del portavoce dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR),

Laura Boldrini (*Svolgimento e rinvio*) ..... 25

#### COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

##### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 5 aprile 2011. — Presidenza del presidente Furio COLOMBO.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**Indagine conoscitiva su diritti umani e democrazia.**

**Audizione del portavoce dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), Laura Boldrini.**

*(Svolgimento e rinvio).*

Furio COLOMBO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Laura BOLDRINI, *portavoce dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni Riccardo MIGLIORI (PdL), Matteo MECACCI (PD), Jean Leonard TOUADI (PD), Claudio D'AMICO (LNP), Gianni VERNETTI (Misto-ApI) e Lapo PISTELLI (PD).

Laura BOLDRINI, *portavoce dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR)*, replica ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Furio COLOMBO, *presidente*, essendo imminente l'inizio delle votazioni presso l'Assemblea, apprezza le circostanze, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.10.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione a Bruxelles del 14 e 15 marzo 2011 ..... 26

##### SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2010. C. 4059-A (Parere all'Assemblea) (*Seguito dell'esame e rinvio*) .... 30

ALLEGATO 1 (*Parere alternativo presentato dall'onorevole Vannucci*) ..... 42

##### SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2010. C. 4059-A (Parere all'Assemblea) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, e osservazione – Parere su emendamenti*) ..... 39

ALLEGATO 2 (*Parere approvato*) ..... 44

ALLEGATO 3 (*Parere alternativo presentato dall'onorevole Vannucci (Nuova formulazione)*) . 47

##### COMITATO DEI NOVE:

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri. C. 3921-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato ..... 41

AVVERTENZA ..... 41

ERRATA CORRIGE ..... 41

##### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

*Martedì 5 aprile 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.*

##### **La seduta comincia alle 14.05.**

##### **Sulla missione a Bruxelles del 14 e 15 marzo 2011.**

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, riferisce che il 14 ed il 15 marzo scorsi una delegazione della Commissione, composta da lui e dal deputato Paolo Baretta si è recata a Bruxelles per partecipare ad un incontro del Parlamento europeo con i Parlamenti nazionali articolato in due ses-

sioni di lavoro. Illustra, quindi, l'attività svolta nei due incontri: la prima sessione, tenutasi il 14 marzo e organizzata dalla Commissione speciale per la crisi economica, finanziaria e sociale del Parlamento europeo, ha avuto ad oggetto il tema « Investire nell'economia reale: un insieme di strumenti per la crescita, l'innovazione e la coesione »; la seconda sessione, svoltasi il 15 marzo e promossa dalla Commissione per gli affari economici e monetari del Parlamento europeo, ha avuto ad oggetto il tema « Il semestre europeo per il coordinamento della politica economica ». La prima sessione di lavoro si è incentrata su due relazioni, di carattere prevalentemente tecnico, tenute da Thomas Mirow,

Presidente della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), e da Philippe Maystadt, Presidente della Banca europea per gli investimenti (BEI). Al termine di ciascuna relazione, ha avuto luogo un'ampia discussione tra i parlamenti nazionali ed europei presenti all'incontro. Sottolinea come il Presidente della BERS abbia rilevato la necessità di raccogliere la sfida della competitività e della crescita, osservando come l'economia europea sia tornata a crescere ma rimanga assai elevato il margine di incertezza. Le cause della crisi, ha aggiunto, non sono state affrontate ed occorre completare le riforme e creare un ambiente favorevole alla crescita, eliminando le barriere residue attraverso, ad esempio, una migliore attuazione della direttiva servizi e il mutuo riconoscimento dei titoli di studio e professionali. Il Presidente della BERS ha inoltre osservato come il settore finanziario debba svolgere una funzione servente rispetto all'economia reale ed ha ricordato le sfide relative al settore ambientale che rimangono irrisolte, specie nei Paesi dell'Est europeo. Il Presidente della BEI ha rilevato la necessità di rilanciare gli investimenti, osservando come il crollo degli stessi sia stato all'origine della crisi. Tra le priorità ha indicato la creazione di nuove infrastrutture e l'ammodernamento di quelle esistenti. A questo proposito ha osservato come un effetto leva potrebbe derivare dalle sinergie tra bilancio dell'Unione europea e bilanci degli Stati membri, mentre ha ritenuto illusorio poter utilizzare i prestiti bancari per investimenti a basso rendimento, aggiungendo come Basilea 3 non incoraggi di certo gli investimenti a lungo termine. Tra le azioni della BEI ha ricordato la prestazione di garanzie relative al finanziamento di progetti in ricerca e sviluppo e l'introduzione dei project bond quale strumento di finanziamento di progetti a rischio per i quali non si rivela possibile ricorrere al credito bancario. Le due sessioni di lavoro hanno avuto un momento unificante nell'incontro, la sera del 14 marzo, con Jacques Delors, che ci ha fornito il suo punto di vista sull'attuale fase di sviluppo

dell'Unione europea. La fiducia nel metodo comunitario, la prospettiva di una più accentuata integrazione e l'introduzione di nuovi strumenti per favorire la crescita attraverso gli investimenti sono stati i capisaldi dell'intervento di Delors. La seconda sessione di lavoro ha consentito un confronto con gli alti vertici istituzionali dell'Unione europea. Sono infatti intervenuti il Presidente del Consiglio europeo, Herman Von Rompuy, il Presidente dell'ECOFIN, Gyorgy Matolcsy, il Presidente dell'Eurogruppo, Jean-Claude Juncker, e il Commissario per gli affari economici e monetari, Olli Rehn. Tra i relatori figurava inoltre quattro parlamentari europei e quattro parlamentari nazionali.

Evidenzia come il Presidente del Consiglio europeo, dopo aver ripercorso le vicende che hanno indotto la UE a riformare la *governance* economica, abbia sottolineato come il bilancio nazionale resti appannaggio dei parlamenti nazionali che sono tuttavia vincolati al rispetto di determinati obiettivi fiscali, macroeconomici e tematici ed abbia aggiunto di non ritenere possibile la permanenza di un'area monetaria priva di unità economica anche se questo non vuol dire creare uno Stato federale. Le politiche fiscali, il *welfare* e il mercato del lavoro manterranno una dimensione nazionale. Dopo avere ricordato come per alcuni rappresenti un problema il fatto che il coordinamento delle politiche non rivesta un carattere vincolante, ha osservato come l'UE miri ad esercitare pressioni sugli Stati membri in nome di un interesse comune rappresentato dall'euro. Ha infine ricordato i progressi effettuati dalla UE negli ultimi anni, osservando come, quando ha assunto il mandato, il patto di stabilità non fosse applicato, non esistesse la sorveglianza macroeconomica e non vi fosse alcun fondo di salvataggio per gli Stati con debiti pubblici eccessivi.

Sottolinea che il Presidente dell'ECOFIN ha rilevato come la ripresa sia cominciata ma i mercati finanziari restino nervosi. Ha quindi riassunto le caratteristiche del semestre europeo, espressione della collaborazione tra la Commissione

ed il Consiglio, che colloca in un unico contesto e fa interagire la disciplina fiscale con la strategia Europa 2020, rilevando come Programma di stabilità e Programma nazionale di riforma diano corpo ad un'unica strategia integrata.

Riferisce che il Presidente dell'Eurogruppo ha sostenuto l'importanza del coordinamento delle politiche economiche e di un coordinamento *ex ante*, osservando come il Patto di stabilità dovrà essere reso coerente con la strategia Europa 2020. Riguardo al Patto per l'euro e la competitività ha osservato come non rechi un valore aggiunto ma fosse necessario riunire in un unico strumento tutti gli strumenti di governo dell'economia sia quelli dell'Unione sia quelli intergovernativi. Ritiene che i 17 paesi dell'area dell'euro siano tenuti ad un maggiore coordinamento ma senza costruire muri e che i paesi con i requisiti necessari dovrebbero aderire all'euro.

Evidenzia, infine, come il Commissario per gli affari economici e monetari abbia osservato come la necessità di rafforzare la dimensione preventiva e correttiva della *governance* economica derivi dalla crescente instabilità dei mercati finanziari. Ha inoltre evidenziato come, dopo un iniziale scetticismo, oggi la gran parte degli Stati sostenga apertamente le proposte della Commissione.

Rileva che entrambe le sessioni di lavoro sono state caratterizzate da numerosi interventi di parlamentari nazionali ed europei. In considerazione dell'omogeneità dei temi trattati è possibile dare conto congiuntamente delle diverse discussioni. È emerso come in molti Paesi sia fortemente avvertita la necessità di rilanciare la crescita e sviluppare l'occupazione mediante l'attuazione della strategia Europa 2020. Allo stesso tempo vi è la consapevolezza della debolezza degli strumenti politici ed economici a disposizione della UE per attuare tale strategia. Europeo. Molti si chiedono se la nuova strategia europea sarà effettivamente in grado di coniugare rigore e sviluppo posto che non sono stati introdotti meccanismi vincolanti per quanto riguarda la strategia Europa

2020, insistendo sulla necessità di riservare risorse più consistenti alla crescita. Vi è poi ancora una diffusa preoccupazione per lo stato del sistema bancario. Da un lato si sostiene che non dovrà più essere consentito di salvare le banche con i soldi dei contribuenti, mentre si pone in dubbio l'efficacia degli stress test svolti a livello nazionale e si osserva come i derivati continuino a rivestire un'importanza eccessiva. Pertanto, mentre è risultata ampiamente condivisa la necessità di un maggiore coordinamento, sono state espresse perplessità circa l'idoneità della nuova strategia ad evitare il ripetersi di nuove crisi a fronte di un assetto dei mercati finanziari sul quale si è scarsamente inciso. Inoltre, è stato evidenziato come l'accesso al credito continui a risultare problematico per le piccole imprese anche alla luce dei requisiti in termini di capitalizzazione richiesti da Basilea 3.

Sottolinea come la convinzione diffusa sia che la crisi non sia stata ancora superata e molti ravvisano, allo stato, difficoltà nel coniugare stabilità e crescita. Alcuni hanno sottolineato l'esito piuttosto deludente della strategia di Lisbona che rende i cittadini indisponibili a farsi carico di oneri aggiuntivi. Allo stesso tempo, si osserva come non sia possibile affrontare il problema del debito solo riducendo le spese, finendo per colpire settori come l'istruzione e la ricerca, e si debbano trovare le risorse per finanziare la crescita verde. È stato tra l'altro ritenuto fondamentale attuare un sistema di incentivi che vada di pari passo con le sanzioni nonché considerare come la prospettiva di una maggiore competitività vada alimentata nella consapevolezza che il coordinamento riguarda economie diverse che richiedono interventi diversi. È stata da alcuni sottolineata l'opportunità di rafforzare la solidarietà europea, specie nell'ambito dell'area dell'euro, evitando di costruire un'Europa a due velocità. È stato poi auspicato che tutti i paesi che soddisfino i requisiti aderiscano alla moneta unica. Nessuno mette in dubbio l'obiettivo della stabilità finanziaria e del risanamento dei bilanci. Tuttavia, molti Paesi del

nord Europa sembrano considerare questo l'unica priorità della fase attuale, limitandosi per il resto ad auspicare un migliore utilizzo delle risorse per gli investimenti ed escludendo un incremento del bilancio comunitario, l'introduzione di nuovi strumenti finanziari a livello europeo e la previsione di una tassa sulle transazioni finanziarie. Non sono mancati riferimenti alla necessità di introdurre a livello nazionale regole di bilancio effettivamente stringenti quali limiti di spesa a tutte le voci di bilancio.

Riferisce, quindi che un generale apprezzamento è stato espresso in merito all'intensificazione del dialogo tra i parlamenti nazionali e dei parlamenti nazionali con il parlamento europeo che è il presupposto di una positiva attuazione del semestre europeo.

In conclusione, osserva che il Trattato di Lisbona e la nuova *governance* europea comportano un intensificarsi delle relazioni tra istituzioni europee e parlamenti nazionali. Nella seconda sessione di lavoro abbiamo verificato come le istituzioni europee debbano ancora trovare un registro comunicativo efficace con i parlamenti nazionali. Per molti aspetti abbiamo assistito a un'illustrazione asettica che si teneva, per ragioni peraltro comprensibili, a debita distanza dai nodi politici. Evidenzia come, dal dibattito tra i rappresentanti parlamentari siano, con tutta evidenza, emerse opinioni piuttosto divergenti e che tuttavia spiegano i termini del compromesso raggiunto con la strategia Europa 2020 e con la stessa riforma della *governance* economica europea. È stata evidenziata una mancanza di proporzioni tra la strategia Europa 2020 e la risposta che si sta organizzando a livello europeo e nazionale. Esiste un *gap* tra fabbisogni finanziari e obiettivi che non appare agevole colmare attraverso una migliore qualità della spesa. In particolare, appare difficile compiere passi avanti per quanto riguarda gli *eurobond*, mentre Basilea 3 rischia di penalizzare le PMI. Dovremmo in ogni caso insistere per affidare un ruolo più significativo alla BEI e proporre l'estensione dei *project bond* anche agli investi-

menti di taglio più piccolo. Sarebbe anche utile riuscire a dimostrare come gli investimenti ed i finanziamenti europei comportino un valore aggiunto rispetto ad analoghe iniziative assunte a livello nazionale: non si tratterebbe quindi di spendere di più ma di spendere meglio. Occorrerà in ogni caso operare affinché l'Unione si faccia realmente carico anche delle esigenze di sviluppo dei singoli Paesi valutando in modo adeguato le peculiarità delle singole economie.

Afferma che, sul piano istituzionale, vada rilevato come la crisi economico-finanziaria e i più recenti sviluppi del quadro istituzionale abbiano determinato un'intensificazione delle relazioni interparlamentari. Lo scambio di opinioni tra Parlamenti nazionali e Parlamento europeo sembra destinato ad intensificarsi. Sia la Commissione speciale sulla crisi finanziaria, economica e sociale che la Commissione per gli affari economici e monetari avevano predisposto del materiale istruttorio, distribuito a tutti i partecipanti all'incontro, nel quale erano state tra l'altro inserite due risoluzioni approvate dalla Commissione bilancio, a conferma della tendenza a creare un circuito interparlamentare anche attraverso l'adozione di atti formali al livello dei Parlamenti nazionali. Sostiene che non ci si debba neanche nascondere, come chiaramente evidenziato dal confronto interparlamentare, come armonizzare voci e sensibilità così diverse non sia affatto agevole, e ciò confermi peraltro l'opportunità di una presenza attiva in sede europea. Avverte, da ultimo, che i temi affrontati nell'incontro sul quale ha riferito potranno essere opportunamente approfonditi nel corso della prossima riunione delle Commissioni competenti in materia di bilancio dei Parlamenti dell'Unione europea, organizzata dalla Commissione per i bilanci del Parlamento europeo, che avrà per tema il coordinamento dei bilanci degli Stati membri e di quello dell'Unione europea nel quadro del semestre europeo. Segnala, in proposito, che tale riunione avrà luogo

il 13 aprile 2011 e che la Camera è stata invitata a partecipare con due propri rappresentanti.

La Commissione prende atto.

**La seduta termina alle 14.15.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 5 aprile 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Legge comunitaria 2010.**

**C. 4059-A.**

(Parere all'Assemblea).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 marzo 2011.

Massimo POLLEDRI (LNP), *relatore*, integrando la relazione svolta nella seduta del 30 marzo 2011, fa presente che l'Assemblea ha trasmesso due ulteriori proposte emendative. In particolare, segnala che l'articolo aggiuntivo Gottardo 41.052 dispone che i proventi derivanti dalle tariffe di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 151 del 2005 siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire un chiarimento del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa, dal momento che una quota di tali proventi, ai sensi della legislazione vigente, è destinata alle amministrazioni territoriali e non al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Ritiene, invece, che

la proposta emendativa Dell'Elce 9.50 non presenti profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, in merito all'articolo 6, conferma che la partecipazione a riunioni nell'ambito dei processi decisionali dell'UE rientra all'interno della più ampia deroga di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge n. 78 del 2010. Premesso che le spese di viaggio relative a dette missioni sono coperte dalle Istituzioni europee, precisa che il capitolo di bilancio sul quale gravano le spese relative alle diarie è stato ridotto per l'anno 2011 alla somma 300.000 euro, rispetto ai 400.000 euro del 2010. Fa presente che, nella prassi, tale capitolo è utilizzato ad esaurimento e una volta impegnati tutti i fondi sono le Amministrazioni di appartenenza dei delegati a fare fronte alle spese di diaria dei rispettivi funzionari. Ritiene quindi indispensabile l'approvazione di tale disposizione in quanto si è osservata, nella seconda parte del 2010, e cioè dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 78 del 2010, una flessione di oltre il 20 per cento delle presenze dei delegati delle amministrazioni italiane alle riunioni dei gruppi del Consiglio dell'Unione europea. Con riferimento all'articolo 18 del provvedimento in esame, concernente disposizioni in materia di responsabilità civile dei magistrati, evidenzia che le modifiche introdotte sono suscettibili di determinare un ampliamento delle ipotesi di responsabilità civile dei magistrati, non più limitata alle sole fattispecie del « dolo o colpa grave », ma anche estesa alla più ampia casistica della errata interpretazione della legge per « violazione manifesta del diritto ». Fa presente che, sulla scorta degli elementi in possesso del Ministero della giustizia, relativi alle sentenze di condanna di risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civili dei magistrati, ammontanti a 4 nel corso dell'ultimo quinquennio, in applicazione della legge n. 117 del 1998, è possibile fornire una stima seppur approssimativa dei presumibili oneri recati dalle norme in esame.

Rileva, in particolare, che utilizzando come parametro di riferimento la media degli importi liquidati, pari a euro 49.000,00 e ipotizzando un incremento delle ipotesi di condanna per responsabilità civile del magistrato quantificate in un massimo di 100 casi all'anno, l'onere annuo può essere stimato in euro 4.900.00. Al riguardo, evidenzia che le somme liquidate per le azioni di risarcimento del danno contro lo Stato, possono essere recuperate mediante la procedura di rivalsa nei confronti del magistrato responsabile, ai sensi dell'articolo 8 della citata legge n. 117 del 1998. Alla luce di quanto precisato rileva che occorre comunque evidenziare la necessità di avere una quantificazione dell'onere fin dal 2011, tenendo conto che per tale esercizio il suddetto importo dovrebbe essere frazionato in funzione della decorrenza e sarà sicuramente inferiore all'annualità piena. Ipotizzando l'entrata in vigore della norma a partire dal secondo semestre 2011, ferma restando la suddetta quantificazione dell'onere fin dal 2011, propone di aggiungere due commi, recanti la copertura finanziaria del testo, di seguente tenore: « 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutato in euro 2,45 milioni di euro per l'anno 2011 e 4,9 milioni annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede, quanto a euro 2,45 milioni di euro per l'anno 2011, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e quanto a 4,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. 3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino

o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma « Giustizia civile e penale » della missione « Giustizia » dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo. ».

Relativamente all'articolo 39, esprime parere contrario all'inserimento nello stesso di una clausola di salvaguardia, in quanto, per la tipologia dell'agevolazione e per la modalità di fruizione della stessa, qualunque clausola di salvaguardia non avrebbe di fatto concreta attuazione nell'anno stesso in cui l'agevolazione è fruita. Nello specifico, rileva che, la detrazione in parola deve essere fatta valere già in sede di dichiarazione dei redditi relativi al 2012, e tenuto conto che tale dichiarazione dei redditi viene presentata dai contribuenti nell'anno successivo al periodo d'imposta cui la stessa si riferisce, la successiva elaborazione dei modelli presentati, da parte dell'Agenzia delle entrate, verrà completata nel corso dell'anno 2014.

Con riferimento, poi, all'articolo aggiuntivo 13.0200 del Governo precisa che, l'esercizio della delega in oggetto, non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, considerato che tali compiti rientrano tra le attività istituzionali del Ministero dello sviluppo economico e pertanto esperibili con le risorse umane, finanziari e strumentali già esistenti e disponibili. Segnala peraltro, che uno degli specifici criteri di delega prevede proprio la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure. Deposita in pro-

posito, agli atti della Commissione, una nota dello stesso Ministero dello sviluppo economico.

Roberto OCCHIUTO (UdC) osserva come i problemi emersi in ordine alla quantificazione e alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 18 dimostrino in modo evidente che non era questa la sede per affrontare la questione della responsabilità civile dei magistrati. In ogni caso, rileva come i criteri utilizzati ai fini della quantificazione dall'amministrazione competente non appaiano particolarmente persuasivi, in quanto non si comprende da cosa derivi la stima di cento ulteriori sentenze di condanna. Ritiene, altresì, che nella quantificazione degli oneri dovrebbe opportunamente tenersi conto della circostanza che, salvo il caso di dolo, la misura della rivalsa dello Stato prevista dalla legge n. 117 del 1988 non può superare una somma pari al terzo di una annualità dello stipendio.

Massimo POLLEDRI (LNP), *relatore*, formula la seguente proposta di parere sul testo del provvedimento, riservandosi di esprimere il parere sulle proposte emendative trasmesse dall'Assemblea nel corso della seduta:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 4059-A, recante Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 3;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:

riguardo all'articolo 6, va considerato che le spese di viaggio per la partecipazione a riunioni nell'ambito di processi decisionali dell'Unione europea sono a carico delle istituzioni europee e che, per prassi, il capitolo di bilancio sul quale gravano le spese per la diaria è utilizzata ad esaurimento e, una volta impegnate tutte le risorse, sono le Amministrazioni di

appartenenza dei delegati a fare fronte alle spese di diaria dei rispettivi funzionari;

l'articolo 10, comma 1, lettera *m*), prevede una semplice revisione delle procedure già esistenti di gestione delle crisi previste dall'ordinamento, al fine di meglio garantire, all'interno di tali procedure, la posizione dei creditori dei fondi medesimi;

le disposizioni di cui all'articolo 11 hanno carattere meramente procedurale e, con particolare riferimento a quanto previsto dal comma 1, lettera *h*), comportano, in termini di gettito, effetti di cassa negativi per il primo anno che possono, tuttavia, ritenersi trascurabili;

dall'articolo 18 derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica valutati nella misura di 2,45 milioni di euro per l'anno 2011 e, a regime, nella misura di 4,9 milioni di euro annui, per i quali occorre prevedere un'adeguata copertura finanziaria;

con riferimento all'articolo 25 appare opportuno riformulare la clausola di neutralità finanziaria al fine di meglio garantire l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

la clausola di invarianza di cui all'articolo 29 deve essere riformulata prevedendo espressamente che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti da tale articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

occorre modificare l'articolo 31, comma 6, al fine di chiarire che gli oneri derivanti dalla predisposizione dello studio di valutazione ivi previsto sono a carico dei soggetti richiedenti l'autorizzazione di cui al comma 4;

in mancanza di ulteriori elementi di valutazione, deve ritenersi che le disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 siano suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

gli oneri previsti dall'articolo 39 possono essere quantificati nella misura di 28 milioni di euro per l'anno 2013 e di 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 e la relativa autorizzazione di spesa non deve essere corredata da una specifica clausola di salvaguardia;

l'articolo aggiuntivo 13.0200 del Governo non ha conseguenze di carattere finanziario, come si evince anche dalla nota trasmessa dal Ministero dello sviluppo economico;

ritenuto che, al fine di evitare che dall'applicazione dell'articolo 18 derivino oneri ulteriori rispetto a quelli oggetto di quantificazione e copertura, vada valutata l'opportunità di introdurre forme di assicurazione obbligatoria per i componenti della magistratura;

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:*

*all'articolo 16, comma 5, capoverso 1, sostituire le parole: della finanza pubblica con le seguenti: del bilancio dello Stato;*

*all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti commi:*

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma 1, valutati in 2,45 milioni di euro per l'anno 2011 e in 4,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede, quanto a 2,45 milioni di euro per l'anno 2011, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e quanto a 4,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 10, comma 5, del

decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica.

3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della Giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano, o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della Giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n.196 del 2009, nel programma «Giustizia civile e penale» della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della Giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.

*all'articolo 25, comma 1, sopprimere le parole da: senza oneri aggiuntivi fino a: normativa vigente.*

*conseguentemente, al medesimo articolo, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. Dall'attuazione del decreto di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del decreto di cui al primo periodo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

*all'articolo 29, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le Amministrazioni interessate provvedono all'adempimento*

mento dei compiti derivanti dall'attuazione del decreto di cui presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

*all'articolo 31, comma 6, dopo le parole: rischi ambientali aggiungere le seguenti: predisposto dai soggetti privati ovvero dagli enti territoriali richiedenti, i quali vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;*

*sopprimere l'articolo 32;*

*sopprimere l'articolo 33;*

*all'articolo 39, comma 3, sostituire le parole: pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, con le seguenti: valutati in 28 milioni di euro per l'anno 2013 e in 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014;*

*e con la seguente osservazione:*

si valuti l'opportunità di prevedere una forma di assicurazione obbligatoria nei confronti dei componenti della magistratura, al fine di assicurare la possibilità di recuperare, mediante la procedura di rivalsa nei confronti del magistrato responsabile, le somme liquidate per le azioni di risarcimento del danno contro lo Stato.

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

#### PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.1, 1.21, 1.52, 1.53, 1.54, 1.55, 10.1, 17.53, 18.50, 18.51, 18.57, 18.58, 18.59, 18.60, 18.61, 18.62, 18.63, 24.51, 33.57, 33.58 e sugli articoli aggiuntivi 7.03 limitatamente al comma 2, lettera d), 24.01, 41.051, 41.052, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori

oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

#### NULLA OSTA

sui restanti emendamenti ».

Massimo VANNUCCI (PD) deposita, a nome del suo gruppo, una proposta di parere alternativo (*vedi allegato 1*), facendo presente in proposito che essa differisce da quella proposta dal relatore per la soluzione adottata con riferimento alla questione dell'articolo 18 sulla responsabilità civile dei magistrati. In particolare, nel prendere atto che il Governo ha ammesso l'esigenza di una copertura della disposizione, rileva che la stima effettuata dal Ministero della giustizia non può essere considerata attendibile per la presumibile esplosione del contenzioso dovuto alla nuova disciplina. Ritiene che la soluzione più corretta sia quella di espungere la norma dal disegno di legge comunitaria per affrontare la questione in una sede più appropriata.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rileva come la questione affrontata dall'articolo 18 sia particolarmente complessa.

Renato CAMBURSANO (IdV), nel dichiarare di sottoscrivere e sostenere la proposta di parere alternativo presentata dall'onorevole Vannucci, osserva che la stima effettuata dal Ministero della giustizia e basata su cento risarcimenti annuali non può essere considerata realistica per l'ampliamento dello spettro applicativo della responsabilità civile dei magistrati a seguito della modifica che si intende introdurre. Si associa quindi alla richiesta di espungere l'articolo 18 dal testo, sottolineando l'inadeguatezza della quantificazione.

Roberto OCCHIUTO (UdC), a nome del suo gruppo, dichiara di sottoscrivere e sostenere la proposta di parere presentata dall'onorevole Vannucci. Prende atto che con riferimento all'articolo 18 il Governo ne ammette l'onerosità e sottolinea come la quantificazione non sia definibile nel modo effettuato dal Ministero della giu-

stizia e comunque molto difficile in considerazione della portata della disposizione. Ritiene che la questione vada affrontata in una sede più appropriata, eventualmente incidendo anche sui meccanismi di rivalsa dello Stato nei confronti dei magistrati.

Gioacchino ALFANO (PdL), nell'assicurare che il proprio gruppo non intende procedere nell'esame del provvedimento a colpi di maggioranza, si chiede se la soluzione prospettata dal rappresentante del Governo e recepita dal relatore nella propria proposta di parere consenta alla Commissione di merito e all'Assemblea di individuare anche soluzioni alternative a quelle che verrebbero indicate.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente che una condizione contenuta in un parere approvato dalla Commissione bilancio si traduce automaticamente in un corrispondente emendamento da porre in votazione in Assemblea.

Renato CAMBURSANO (IdV) propone che la Commissione esprima il proprio parere sul testo del provvedimento, rinviando l'esame delle proposte emendative ad altra seduta.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente che l'eventuale espressione di un parere riferito al solo testo del provvedimento non sarebbe utile, in quanto l'Assemblea non potrebbe comunque esaminare il testo del disegno di legge comunitaria in assenza di un parere sulle proposte emendative presentate.

Massimo POLLEDRI (LNP), *relatore*, osserva come nel corso della seduta odierna siano emersi nuovi elementi di valutazione sul provvedimento, evidenziando che i gruppi dell'opposizione hanno presentato una proposta di parere alternativa e che nella sua proposta di parere è contenuta una specifica osservazione volta a richiedere l'introduzione di forme di assicurazione obbligatoria nei confronti dei componenti della magistratura.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ritiene che prima di decidere come proseguire l'esame del provvedimento, il Governo debba esprimere il proprio avviso sugli emendamenti presentati in Assemblea.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI esprime parere contrario sull'emendamento Mariani 1.1, in quanto comporta oneri non quantificati e non coperti. Con riferimento all'emendamento Bernardini 1.21, esprime parere contrario per le seguenti motivazioni. Circa il comma 2, lettera *f*), rileva che non vi è nessun obbligo di dare permesso di soggiorno autonomo o altra autorizzazione per motivi caritatevoli, umanitari o di altra natura, in quanto la direttiva all'articolo 6, comma 4, prevede una mera possibilità di concederlo, a discrezione dello Stato membro; riguardo al comma 2, lettera *g*), osserva che non vi è nessun obbligo di astenersi dall'emettere la decisione di rimpatrio, in quanto all'articolo 6, comma 5, della direttiva prevede che lo stato membro valuti l'opportunità di astenersi dall'emissione della decisione; in riferimento al comma 2, lettera *p*), rileva che l'articolo 15, comma 2, lettera *a*), della direttiva CE/2008/115 non prevede che il riesame giudiziario del provvedimento amministrativo debba avvenire entro 48 ore e comunque, non si ritiene di poter assimilare la fattispecie alla convalida da parte dell'Autorità giudiziaria di un provvedimento di polizia giudiziaria; riguardo al comma 2, lettera *q*), rileva che l'articolo 15, comma 3, della direttiva CE/2008/115 non prevede il termine di 60 giorni per il riesame giudiziario del provvedimento; circa il comma 2, lettera *d*), osserva che, prevedendo la possibilità di concedere un permesso di soggiorno per motivi caritatevoli, umanitari o di altra natura a cittadini di paesi terzi, esso è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica legati all'ampliamento della sfera dei beneficiari del diritto alle prestazioni assistenziali, connesso al soggiorno sul territorio italiano; quanto al comma 3, fa presente che la

proposta normativa in parola, ed, particolare, i criteri di cui alle lettere *b)*, *g)*, *n)* sono suscettibili di comportare oneri per la finanza pubblica, contrariamente all'asserita invarianza finanziaria, prevista dal primo periodo. Sull'emendamento Zaccaria 1.52, comma 2, lettera *f)*, segnala che non vi è nessun obbligo di concedere un permesso di soggiorno autonomo o altra autorizzazione per motivi caritatevoli, umanitari o di altra natura, in quanto la direttiva, all'articolo 6, paragrafo 4, prevede una mera possibilità di accordarlo, a discrezione dello stato membro; circa il comma 2, lettera *g)*, evidenzia che non vi è nessun obbligo di astenersi o dall'emettere la decisione di rimpatrio, in quanto all'articolo 6, paragrafo 5, della direttiva prevede che lo stato membro valuti l'opportunità di astenersi dall'emissione della decisione; quanto al comma 2, lettera *h)*, ricorda che l'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva prevede che, in caso di rischio di fuga o di domanda di soggiorno fraudolenta o qualora l'interessato costituisca pericolo per l'ordine pubblico, lo stato membro non è tenuto a concedere alcun termine per il rimpatrio volontario, potendolo esigere immediatamente. Richiede pertanto di modificare la lettera *h)*, come segue, aggiungendo in fine: « salvo nei casi di cui al comma 4 articolo 7 della direttiva 2008/115/CE di rischio di fuga, di domanda di soggiorno manifestamente fraudolenta e salvo nei casi in cui, ai sensi del medesimo comma 4 dell'articolo 7 della direttiva 2008/115/CE l'interessato costituisca pericolo per l'ordine pubblico. »; circa il comma 2, lettera *p)*, osserva che l'articolo 15, paragrafo 2, lettera *a)* della direttiva 2008/115/Ce non prevede che il riesame giudiziario del provvedimento amministrativo debba avvenire entro 48 ore e comunque, non si ritiene di poter assimilare la fattispecie alla convalida da parte dell'Autorità giudiziaria di un provvedimento di polizia giudiziaria; riguardo al comma 2, lettera *q)*, l'articolo 15, paragrafo 3 della direttiva 2008/115/CE non prevede il termine di sessanta giorni per il riesame giudiziario del provvedimento. con riferimento agli emendamenti Gozi

1.53 e Porcino 1.55, che prevedono l'introduzione, nell'allegato B di cui all'articolo 1, comma 1, del disegno di legge in oggetto, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, non formula osservazioni nel presupposto che dal recepimento della stessa non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Esprime quindi parere contrario sull'articolo aggiuntivo Damiano 7.03, limitatamente alla lettera *d)* che prevede, tra l'altro, la concessione di un permesso di soggiorno temporaneo per la ricerca di lavoro in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica legati all'ampliamento della sfera dei beneficiari del diritto alle prestazioni assistenziali, connesso al soggiorno sul territorio italiano. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti Ferranti 2.50 e 3.50. con riferimento all'emendamento Fluvi 10.1, rileva che la redistribuzione delle competenze tra Banca d'Italia e CONSOB potrebbe comportare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Riguardo l'emendamento Fluvi 11.50, osserva che la disposizione appare suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Circa l'emendamento Quartiani 12.1, nel rilevare che la previsione di una piattaforma nazionale per la formazione delle figure esercenti professioni del turismo montano sarebbe suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, richiede pertanto o di espungere tale previsione o di fornire adeguata relazione illustrativa e tecnica per giustificare l'invarianza finanziaria, oltre alla previsione della clausola di neutralità finanziaria da inserirsi in apposito comma dell'emendamento in esame. Con riferimento agli emendamenti Porcino 13.51, lettera *q)*, e Gozi 13.2, lettera *q)*, chiede di aggiungere, in fine le parole: « evitando duplicazioni di competenze e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ». Con riferimento agli emendamenti Borghesi 21.6,

Marchioni 21.2, Ciccanti 21.50, Mariani 21.5, e Ciccanti 21.51 osserva in primo luogo che, per quanto la cornice normativa di riferimento riconduca all'ambito delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, in entrambi gli emendamenti di cui trattasi detta fattispecie non è espressamente richiamata. Evidenzia come tale circostanza, potrebbe risultare foriera di confusione e incertezze applicative. Fa inoltre presente che il procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative, è già previsto dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, per cui risultano in corso, presso le competenti sedi istituzionali, tavoli di lavoro volti al raggiungimento della previa intesa, ai sensi del medesimo articolo 1, comma 18, in sede di Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, concernente criteri e modalità di affidamento delle predette concessioni demaniali.

Peraltro, in ordine alle previsioni di cui alle lettere e) ed f) dell'emendamento Borghesi 21.6, della lettera e) dell'emendamento Marchioni 21.2, della lettera e) dell'emendamento Mariani 21.5, della lettera c) dell'emendamento Ciccanti 21.50 evidenzia come le relative previsioni parrebbero esulare dall'ambito di competenza dell'intesa da conseguirsi secondo quanto delineato dall'articolo 1, comma 18, del menzionato decreto-legge n. 194 del 2009, in quanto recano la disciplina di fattispecie che attengono principalmente alla regolazione dei rapporti fra privati. Con riferimento all'emendamento Paroli 24.01, esprime parere contrario, in quanto suscettibile di comportare oneri non quantificati e non coperti, facendo presente che la direttiva 2009/28/CE è già in corso di attuazione e che il relativo testo è stato presentato alle Camere con lo schema di decreto del Presidente della Repubblica n. 373, già verificato positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato. Relativa-

mente agli emendamenti Porcino 33.55 e 33.56 e Messina 33.57, osserva che essi sono suscettibili di comportare l'apertura di una procedura d'infrazione comunitaria con conseguenti oneri a carico della finanza pubblica. Si rinvia comunque al competente Dipartimento per le politiche comunitarie.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL) ritiene che, alla luce della presentazione di una proposta di parere alternativa da parte dei gruppi di opposizione, si renda necessario un approfondimento dell'esame del provvedimento.

Renato CAMBURSANO (IdV) stigmatizza il comportamento della maggioranza che, a suo avviso, aveva già dimostrato un atteggiamento dilatorio la scorsa settimana sul provvedimento in esame e lo reitera oggi impedendo di votare il parere, al fine di creare i presupposti per richiedere in Aula un'inversione dell'ordine del giorno per anticipare l'esame della proposta di legge recante disposizioni per contrastare la durata indeterminata dei processi.

Massimo BITONCI (LNP), anche in considerazione della presentazione di una proposta di parere alternativa a quella del relatore, ritiene che sia opportuno un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento, che, a suo avviso, presenta evidenti problemi di copertura finanziaria.

Pier Paolo BARETTA (PD) ritiene che dovrebbe essere posta in votazione la proposta di parere presentata dall'onorevole Vannucci.

Amedeo CICCANTI (UdC) chiede di precisare a quando verrebbe rinviato il seguito dell'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, precisa che l'esame del provvedimento proseguirebbe nella prima seduta utile.

Massimo POLLEDRI (LNP), *relatore*, ritiene che il Governo dovrebbe esprimere il proprio avviso sull'ipotesi di prevedere forme di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile dei magistrati.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI ritiene che sia necessario effettuare un approfondimento sulle questioni da ultimo sollevate dal relatore.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL) ritiene che la votazione sulla proposta di rinvio debba precedere quella sulle proposte di parere.

Pier Paolo BARETTA (PD) ribadisce l'esigenza che venga posta in votazione la proposta di parere presentata dall'onorevole Vannucci, sottolineando come la proposta di rinvio formulata dall'onorevole Marinello giunga fuori tempo massimo, dal momento che la Commissione ha già dedicato molto tempo all'esame del disegno di legge comunitaria.

Massimo POLLEDRI (LNP), *relatore*, chiede di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento, al fine di acquisire le risposte del Governo sulle questioni sollevate.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, alla luce del dibattito svoltosi, propone di aggiornare i lavori al termine delle votazioni della seduta pomeridiana dell'Assemblea.

Massimo POLLEDRI (LNP), *relatore*, ritiene che sarebbe più opportuno rinviare il seguito dell'esame del provvedimento ad una seduta da convocare nella mattina di domani, al fine di lasciare al Governo il tempo necessario agli opportuni approfondimenti.

Pier Paolo BARETTA (PD) ricorda che nella composizione della Commissione

sussiste un sostanziale equilibrio tra maggioranza e opposizione.

Gioacchino ALFANO (PdL), in considerazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea, ritiene che sia sufficiente rinviare il seguito dell'esame del provvedimento alla prossima seduta della Commissione, prevedendone eventualmente l'iscrizione al primo punto dell'ordine del giorno.

Massimo VANNUCCI (PD), nel richiamare l'ordine del giorno della seduta dell'Assemblea, che contempla l'esame del disegno di legge comunitaria successivamente a quello della proposta di legge recante disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, ritiene che vi siano tutte le condizioni necessarie perché la Commissione approvi una proposta di parere. In ogni caso, sottolinea che sarebbe altresì possibile esprimere il parere sul disegno di legge comunitaria al termine dell'esame in Assemblea della proposta sui piccoli comuni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che all'ordine del giorno dell'Assemblea risulta anche il provvedimento sui piccoli comuni, peraltro prima del disegno di legge comunitaria e che quindi occorrerebbe consentire lo svolgimento del comitato dei nove delle Commissioni riunite V e VIII.

Amedeo CICCANTI (UdC) evidenzia la necessità di aggiornare l'esame del provvedimento in considerazione dell'avvio dei lavori dell'Assemblea.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, apprezza le circostanze, rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge comunitaria e delle proposte emendative ad esso riferite ad una seduta da convocare dopo il termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea.

**La seduta termina alle 15.10.**

**SEDE CONSULTIVA**

Martedì 5 aprile 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

**La seduta comincia alle 20.45.****Legge comunitaria 2010.****C. 4059-A.**

(Parere all'Assemblea).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, e osservazione – Parere su emendamenti).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite, rinviato, da ultimo, nella seduta pomeridiana.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che nella seduta antimeridiana il relatore ha formulato una proposta di parere e l'onorevole Vannucci, a nome del suo gruppo, ha presentato una proposta di parere alternativo, sottoscritta anche dagli altri gruppi di opposizione.

Massimo POLLEDRI (LNP), *relatore*, ad integrazione di quanto rilevato nella seduta pomeridiana, fa presente che il Governo, per le vie brevi, ha manifestato perplessità in ordine agli effetti finanziari dell'emendamento Fluvi 11.50, che modifica la lettera *h*) dell'articolo 11, stabilendo che possono richiedere il rimborso dell'IVA in relazione ai periodi infrannuali, i contribuenti che effettuino prestazioni di servizi nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, per un importo superiore al 30 per cento, anziché al 50 per cento, dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate. Il Governo ha osservato che la percentuale del 50 per cento attualmente prevista è quella minima richiesta dal disposto della lettera *d*) del-

l'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 663 del 1972, il quale fa riferimento al criterio della prevalenza di « operazioni non soggette ad IVA ». Pertanto, il Governo non giudica corretto concedere il rimborso infrannuale anche a soggetti che effettuano operazioni esenti in percentuale inferiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo delle operazioni effettuate. Con riferimento all'articolo aggiuntivo Favia 21.050, che mira ad escludere le attività connesse con l'esercizio di impresa nel settore turistico balneare, dall'ambito di applicazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, fa presente che il Governo ha anticipato la volontà di esprimere un parere contrario sull'esclusione dell'applicazione della citata direttiva da parte delle imprese del settore turistico balneare anche in relazione a possibili conseguenze finanziarie negative derivanti dall'imperfetto recepimento della normativa dell'Unione europea. Propone, quindi, una nuova formulazione della proposta di parere presentata nella seduta antimeridiana (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI esprime parere favorevole sulla proposta di parere presentata dal relatore come da ultimo riformulata.

Massimo VANNUCCI (PD) rileva che l'articolo aggiuntivo Favia 21.050 incide sulla materia delle concessioni demaniali marittime, rispetto alle quali, malgrado l'entrata in vigore della direttiva relativa ai servizi nel mercato interno, è stata disposta una proroga al 2015 dell'attuale normativa. Ricorda che la richiamata direttiva imporrebbe l'espletamento di procedure ad evidenza pubblica per l'assegnazione delle concessioni, senza tenere conto della situazione, a suo avviso, del tutto peculiare delle coste italiane rispetto agli altri paesi europei. Fa presente che, per timore dell'applicazione della richiamata direttiva, non vengono più investite risorse negli stabilimenti, il cui mantenimento diventerebbe molto più incerto. Evidenzia comunque come la proposta emendativa non

presenti profili finanziari problematici e quindi, al di là delle posizioni di merito, non dovrebbe avere un parere contrario per tali motivi.

Rolando NANNICINI (PD) fa presente che le disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime interessano una platea di oltre 23.000 concessionari, che sulla base della legislazione vigente sono sottoposti a normative regionali spesso assai differenziate, che prevedono l'applicazione di canoni spesso sperequati. Non condivide, tuttavia, la considerazione secondo la quale la materia delle concessioni sarebbe oramai integralmente rimessa alla competenza delle Regioni, dal momento che è di tutta evidenza che la materia del recepimento della direttiva sui servizi nel mercato interno è evidentemente di competenza del legislatore nazionale. Ritiene pertanto che non possa esprimersi un parere contrario sull'articolo aggiuntivo Favia 21.050, che rischia di danneggiare gravemente un settore particolarmente rilevante, che già allo stato attuale sconta una stasi negli investimenti in ragione dell'incertezza normativa esistente.

Amedeo CICCANTI (UdC) ricorda che il decreto legislativo n. 59 del 2010, attuativo della direttiva relativa ai servizi nel mercato interno, prevede una procedura di monitoraggio volta a verificare la congruità dei servizi esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva ed auspica quindi una riconsiderazione della mancata esclusione delle concessioni demaniali marittime. Ritiene comunque che l'articolo aggiuntivo Favia 21.050 non abbia un impatto finanziario negativo perché non sono dimostrabili con certezza maggiori entrate per il bilancio dello Stato in caso di ricorso alle gare. Pertanto invita il relatore a riconsiderare il parere espresso con riferimento alla richiamata proposta emendativa.

Renato CAMBURSANO (IdV) si associa alle argomentazioni svolte ed invita il relatore a riconsiderare il parere espresso

con riferimento all'articolo aggiuntivo Favia 21.050.

Paola DE MICHELI (PD) dichiara di non condividere il giudizio espresso dal rappresentante del Governo in ordine all'emendamento Zaccaria 1.52 e agli identici emendamenti Gozi 1.53 e Porcino 1.55, che dispongono il recepimento della direttiva 2008/115/CE, recante norme e procedure comuni in materia di rimpatrio di cittadini extracomunitari che soggiornino irregolarmente negli Stati membri. Al riguardo, osserva infatti che non è tanto il recepimento della direttiva a determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, quanto il suo mancato recepimento, è suscettibile di determinare oneri per circa 8 milioni di euro in relazione alle conseguenti procedure di infrazione.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI conferma la valutazione negativa sull'articolo aggiuntivo Favia 21.050, sottolineando come il Governo non possa avallare il mancato rispetto di una direttiva così importante. Si rimette alla Commissione con riferimento alle proposte emendative richiamate dall'onorevole De Micheli.

Massimo POLLEDRI (LNP), *relatore*, conferma la proposta di parere come da ultimo riformulata.

Massimo VANNUCCI (PD), riformula la sua proposta di parere alternativo, espungendo dal novero delle proposte emendative per le quali si esprimerebbe parere contrario, gli emendamenti Zaccaria 1.52 e Bernardini 1.21 (*vedi allegato 3*).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, dopo avere dato atto delle sostituzioni, pone in votazione la proposta di parere dell'onorevole Polledri come da ultimo riformulata.

Pier Paolo BARETTA (PD) chiede che si proceda alla votazione per appello nominale.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente che in sede consultiva le Commissioni non possono procedere a votazioni per appello nominale. Invita quindi i deputati segretari a verificare il regolare svolgimento della votazione.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore, risultando conseguentemente preclusa la proposta di parere presentata dall'onorevole Vannucci.

**La seduta termina alle 21.10.**

#### COMITATO DEI NOVE

*Martedì 5 aprile 2011.*

**Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri.**

**C. 3921-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

Il Comitato si è riunito dalle 21.10 alle 21.15.

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della cre-*

*scita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi.*

*COM(2011)11 definitivo.*

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Indagine conoscitiva sull'efficacia della spesa e delle politiche di sostegno alle aree sottoutilizzate.*

#### ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 457 del 23 marzo 2011,

a pagina 96, prima colonna, sopprimere la trentasettesima e la trentottesima riga;

a pagina 98, seconda colonna, dopo la settima riga, aggiungere il seguente periodo: « Rinvia quindi il seguito dell'esame della Comunicazione ad altra seduta. ».

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 462 del 31 marzo 2011,

a pagina 37, prima colonna, quarantesima riga, le parole: « IX Commissione » sono sostituite dalle seguenti « X Commissione »;

a pagina 39, seconda colonna, trentottesima riga, le parole: « nella seduta antimeridiana » sono sostituite dalle seguenti: « nella seduta del 30 marzo 2011 ».

ALLEGATO 1

**Legge comunitaria 2010 (C. 4059-A, approvato dal Senato,  
ed emendamenti).**

**PARERE ALTERNATIVO PRESENTATO  
DALL'ONOREVOLE VANNUCCI**

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 4059-A, recante Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 3;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:

riguardo all'articolo 6, va considerato che le spese di viaggio per la partecipazione a riunioni nell'ambito di processi decisionali dell'Unione europea sono a carico delle istituzioni europee e che, per prassi, il capitolo di bilancio sul quale gravano le spese per la diaria è utilizzata ad esaurimento e, una volta impegnate tutte le risorse, sono le Amministrazioni di appartenenza dei delegati a fare fronte alle spese di diaria dei rispettivi funzionari;

l'articolo 10, comma 1, lettera *m*), prevede una semplice revisione delle procedure già esistenti di gestione delle crisi previste dall'ordinamento, al fine di meglio garantire, all'interno di tali procedure, la posizione dei creditori dei fondi medesimi;

le disposizioni di cui all'articolo 11 hanno carattere meramente procedurale e, con particolare riferimento a quanto previsto dal comma 1, lettera *h*), comportano, in termini di gettito, effetti di cassa negativi per il primo anno che possono, tuttavia, ritenersi trascurabili;

dall'articolo 18 derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica non sufficientemente valutati;

con riferimento all'articolo 25 appare opportuno riformulare la clausola di neutralità finanziaria al fine di meglio garantire l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

la clausola di invarianza di cui all'articolo 29 deve essere riformulata prevedendo espressamente che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti da tale articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

occorre modificare l'articolo 31, comma 6, al fine di chiarire che gli oneri derivanti dalla predisposizione dello studio di valutazione ivi previsto sono a carico dei soggetti richiedenti l'autorizzazione di cui al comma 4;

in mancanza di ulteriori elementi di valutazione, deve ritenersi che le disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 siano suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

gli oneri previsti dall'articolo 39 possono essere quantificati nella misura di 28 milioni di euro per l'anno 2013 e di 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 e la relativa autorizzazione di spesa non deve essere corredata da una specifica clausola di salvaguardia;

l'emendamento 13.0200 del Governo non ha conseguenze di carattere finanzia-

rio, come si evince anche dalla nota trasmessa dal Ministero dello sviluppo economico;

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:*

*all'articolo 16, comma 5, capoverso 1, sostituire le parole:* della finanza pubblica *con le seguenti:* del bilancio dello Stato;

*sopprimere l'articolo 18;*

*all'articolo 25, comma 1, sopprimere le parole da:* senza oneri aggiuntivi *fino a:* normativa vigente.

*conseguentemente, al medesimo articolo, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. Dall'attuazione del decreto di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del decreto di cui al primo periodo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

*all'articolo 29, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Le Amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attua-

zione del decreto di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

*all'articolo 31, comma 6, dopo le parole:* rischi ambientali *aggiungere le seguenti:* predisposto dai soggetti privati ovvero dagli enti territoriali richiedenti, i quali vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

*sopprimere l'articolo 32;*

*sopprimere l'articolo 33;*

*all'articolo 39, comma 3, sostituire le parole:* pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, *con le seguenti:* valutati in 28 milioni di euro per l'anno 2013 e in 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014;

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

#### PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.1, 1.21, 1.52, 1.54, 10.1, 17.53, 18.50, 18.51, 18.57, 18.58, 18.59, 18.60, 18.61, 18.62, 18.63, 24.51, 33.57, 33.58 e sugli articoli aggiuntivi 7.03 limitatamente al comma 2, lettera d), 24.01, 41.051, 41.052, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

#### NULLA OSTA

sui restanti emendamenti.

## ALLEGATO 2

**Legge comunitaria 2010 (C. 4059-A, approvato dal Senato, ed emendamenti).****PARERE APPROVATO**

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 4059-A, recante Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 3;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:

riguardo all'articolo 6, va considerato che le spese di viaggio per la partecipazione a riunioni nell'ambito di processi decisionali dell'Unione europea sono a carico delle istituzioni europee e che, per prassi, il capitolo di bilancio sul quale gravano le spese per la diaria è utilizzata ad esaurimento e, una volta impegnate tutte le risorse, sono le Amministrazioni di appartenenza dei delegati a fare fronte alle spese di diaria dei rispettivi funzionari;

l'articolo 10, comma 1, lettera *m*), prevede una semplice revisione delle procedure già esistenti di gestione delle crisi previste dall'ordinamento, al fine di meglio garantire, all'interno di tali procedure, la posizione dei creditori dei fondi medesimi;

le disposizioni di cui all'articolo 11 hanno carattere meramente procedurale e, con particolare riferimento a quanto previsto dal comma 1, lettera *h*), comportano, in termini di gettito, effetti di cassa negativi per il primo anno che possono, tuttavia, ritenersi trascurabili;

dall'articolo 18 derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica valutati nella misura di 2,45 milioni di euro per l'anno 2011 e, a regime, nella misura di 4,9 milioni di euro annui, per i quali occorre prevedere un'adeguata copertura finanziaria;

con riferimento all'articolo 25 appare opportuno riformulare la clausola di neutralità finanziaria al fine di meglio garantire l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

la clausola di invarianza di cui all'articolo 29 deve essere riformulata prevedendo espressamente che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti da tale articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

occorre modificare l'articolo 31, comma 6, al fine di chiarire che gli oneri derivanti dalla predisposizione dello studio di valutazione ivi previsto sono a carico dei soggetti richiedenti l'autorizzazione di cui al comma 4;

in mancanza di ulteriori elementi di valutazione, deve ritenersi che le disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 siano suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

gli oneri previsti dall'articolo 39 possono essere quantificati nella misura di 28 milioni di euro per l'anno 2013 e di 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 e la relativa autorizzazione di spesa non deve essere corredata da una specifica clausola di salvaguardia;

l'emendamento 13.0200 del Governo non ha conseguenze di carattere finanziario, come si evince anche dalla nota trasmessa dal Ministero dello sviluppo economico;

ritenuto che, al fine di evitare che dall'applicazione dell'articolo 18 derivino oneri ulteriori rispetto a quelli oggetto di quantificazione e copertura, vada valutata l'opportunità di introdurre forme di assicurazione obbligatoria per i componenti della magistratura;

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:*

*all'articolo 16, comma 5, capoverso 1, sostituire le parole:* della finanza pubblica *con le seguenti:* del bilancio dello Stato;

*all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti commi:*

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma 1, valutati in 2,45 milioni di euro per l'anno 2011 e in 4,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede, quanto a 2,45 milioni di euro per l'anno 2011, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e quanto a 4,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307, relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica.

3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al moni-

toraggio degli oneri di cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n.196 del 2009, nel programma «Giustizia civile e penale» della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della Giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.

*all'articolo 25, comma 1, sopprimere le parole da:* senza oneri aggiuntivi *fino a:* normativa vigente.

*conseguentemente, al medesimo articolo, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. Dall'attuazione del decreto di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del decreto di cui al primo periodo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

*all'articolo 29, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Le Amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del decreto di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

*all'articolo 31, comma 6, dopo le parole:* rischi ambientali *aggiungere le seguenti:* predisposto dai soggetti privati ovvero dagli enti territoriali richiedenti, i

quali vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

*sopprimere l'articolo 32;*

*sopprimere l'articolo 33;*

*all'articolo 39, comma 3, sostituire le parole: pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, con le seguenti: valutati in 28 milioni di euro per l'anno 2013 e in 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014;*

*e con la seguente osservazione:*

si valuti l'opportunità di prevedere una forma di assicurazione obbligatoria nei confronti dei componenti della magistratura, al fine di assicurare la possibilità di recuperare, mediante la procedura di rivalsa nei confronti del magistrato re-

sponsabile, le somme liquidate per le azioni di risarcimento del danno contro lo Stato.

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

#### PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.1, 1.21, 1.52, 1.53, 1.54, 1.55, 10.1, 11.50, 17.53, 18.50, 18.51, 18.57, 18.58, 18.59, 18.60, 18.61, 18.62, 18.63, 24.51, 33.57, 33.58 e sugli articoli aggiuntivi 7.03 *limitatamente al comma 2, lettera d)*, 21.050, 24.01, 41.051, 41.052, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

#### NULLA OSTA

sui restanti emendamenti ».

## ALLEGATO 3

**Legge comunitaria 2010 (C. 4059-A, approvato dal Senato,  
ed emendamenti).****PARERE ALTERNATIVO PRESENTATO DALL'ONOREVOLE  
VANNUCCI (NUOVA FORMULAZIONE)**

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 4059-A, recante Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 3;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:

riguardo all'articolo 6, va considerato che le spese di viaggio per la partecipazione a riunioni nell'ambito di processi decisionali dell'Unione europea sono a carico delle istituzioni europee e che, per prassi, il capitolo di bilancio sul quale gravano le spese per la diaria è utilizzata ad esaurimento e, una volta impegnate tutte le risorse, sono le Amministrazioni di appartenenza dei delegati a fare fronte alle spese di diaria dei rispettivi funzionari;

l'articolo 10, comma 1, lettera *m*), prevede una semplice revisione delle procedure già esistenti di gestione delle crisi previste dall'ordinamento, al fine di meglio garantire, all'interno di tali procedure, la posizione dei creditori dei fondi medesimi;

le disposizioni di cui all'articolo 11 hanno carattere meramente procedurale e, con particolare riferimento a quanto previsto dal comma 1, lettera *h*), comportano, in termini di gettito, effetti di cassa negativi per il primo anno che possono, tuttavia, ritenersi trascurabili;

dall'articolo 18 derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica non sufficientemente valutati;

con riferimento all'articolo 25 appare opportuno riformulare la clausola di neutralità finanziaria al fine di meglio garantire l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

la clausola di invarianza di cui all'articolo 29 deve essere riformulata prevedendo espressamente che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti da tale articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

occorre modificare l'articolo 31, comma 6, al fine di chiarire che gli oneri derivanti dalla predisposizione dello studio di valutazione ivi previsto sono a carico dei soggetti richiedenti l'autorizzazione di cui al comma 4;

in mancanza di ulteriori elementi di valutazione, deve ritenersi che le disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 siano suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

gli oneri previsti dall'articolo 39 possono essere quantificati nella misura di 28 milioni di euro per l'anno 2013 e di 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 e la relativa autorizzazione di spesa non deve essere corredata da una specifica clausola di salvaguardia;

l'articolo aggiuntivo 13.0200 del Governo non ha conseguenze di carattere

finanziario, come si evince anche dalla nota trasmessa dal Ministero dello sviluppo economico;

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:*

*all'articolo 16, comma 5, capoverso 1, sostituire le parole:* della finanza pubblica *con le seguenti:* del bilancio dello Stato;

*sopprimere l'articolo 18;*

*all'articolo 25, comma 1, sopprimere le parole da:* senza oneri aggiuntivi *fino a:* normativa vigente.

*conseguentemente, al medesimo articolo, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. Dall'attuazione del decreto di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del decreto di cui al primo periodo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

*all'articolo 29, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Le Amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione

del decreto di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

*all'articolo 31, comma 6, dopo le parole:* rischi ambientali *aggiungere le seguenti:* predisposto dai soggetti privati ovvero dagli enti territoriali richiedenti, i quali vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

*sopprimere l'articolo 32;*

*sopprimere l'articolo 33;*

*all'articolo 39, comma 3, sostituire le parole:* pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, *con le seguenti:* valutati in 28 milioni di euro per l'anno 2013 e in 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014;

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

#### PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.1, 1.54, 10.1, 17.53, 18.50, 18.51, 18.57, 18.58, 18.59, 18.60, 18.61, 18.62, 18.63, 24.51, 33.57, 33.58 e sugli articoli aggiuntivi 7.03 *limitatamente al comma 2, lettera d)*, 24.01, 41.051, 41.052, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

#### NULLA OSTA

sui restanti emendamenti.

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. C. 2364 e abb.-A (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i> ) .....	49
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere del Relatore</i> ) .....	54
Disposizioni concernenti le associazioni di interesse delle Forze armate. C. 3442 Gregorio Fontana (Parere alla IV Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i> ) .....	51
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta di parere del Relatore</i> ) .....	55

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 5 aprile 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.*

##### La seduta comincia alle 13.30.

**Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.**

**C. 2364 e abb.-A.**

(Parere alla II Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla II

Commissione Giustizia, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis* del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, sulla proposta di legge C. 2364 ed abbinate-A, recante disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

Ricorda preliminarmente che la Commissione ha già esaminato in due occasioni il provvedimento, esprimendo su di esso parere favorevole con osservazioni, nella seduta del 17 novembre 2009, ed esprimendo parere favorevole con osservazioni, nella seduta del 13 luglio 2010.

Evidenzia inoltre come la Commissione Giustizia, dopo aver concluso l'esame in sede referente, abbia avviato la discussione in sede legislativa sulle proposte di legge, adottando come testo base il testo risultante dagli emendamenti approvati in sede referente, con alcune modifiche.

Passando ad illustrare le modifiche rispetto al testo precedentemente esaminato dalla Commissione Finanze, segnala la soppressione, all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), del numero 1), il quale novellava

il comma 1 dell'articolo 20 della legge n. 44 del 1999, recante disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, al fine di prevedere la proroga di 12 mesi, invece che di soli 300 giorni come attualmente previsto, dei termini di scadenza degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, nonché di ogni altro atto esecutivo, che ricadano entro l'anno dall'evento lesivo determinato dall'estorsione; si prevedeva, inoltre, la possibilità di un'ulteriore proroga annuale nel caso in cui il termine scada prima della conclusione del procedimento di accesso all'unificato Fondo di solidarietà, nonché per la durata del procedimento stesso, quando questa sia inferiore a 12 mesi.

Per quanto riguarda per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, sottolinea inoltre la soppressione dell'articolo 11 del testo precedentemente esaminato, il quale modificava l'articolo 41 del decreto legislativo n. 231 del 2007, in materia di prevenzione del riciclaggio, il quale disciplina i casi in cui gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria hanno l'obbligo di segnalare le operazioni finanziarie sospette all'Unità di informazione finanziaria (UIF) presso la Banca d'Italia.

In tale contesto la novella stabiliva che tale obbligo di segnalazione delle operazioni finanziarie vigesse anche qualora si sospetti che siano in corso o che siano state compiute o tentate attività usuarie.

La soppressione della norma è stata richiesta dal Governo come condizione per l'assenso al trasferimento dell'esame alla sede legislativa.

Non sono stati invece modificati gli articoli 6 e 7, precedentemente numerati come articoli 13 e 14, i quali prevedono che la procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento disciplinata dal Capo II del testo si applica alle situazioni di sovraindebitamento ed ai debitori non soggetti né assoggettabili alle procedure concorsuali previste dalla legge.

Al riguardo ricorda che rispetto a tali disposizioni la Commissione Finanze, nel

parere espresso nella seduta del 13 luglio 2010, aveva formulato un'osservazione, con cui si chiedeva alla Commissione di merito di coordinarne il dettato con quello del comma 5 dell'articolo 12 (precedentemente numerato come comma 6 dell'articolo 19), il quale prevede che la sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve l'accordo.

Sempre per quanto attiene agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala la sostituzione del comma 5 nell'articolo 11, precedentemente numerato come articolo 18, il quale prevede che l'accordo tra il debitore ed i creditori per la soluzione delle situazioni di sovraindebitamento, regolato dal predetto Capo II del testo, è revocato di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

La nuova formulazione del comma risulta più chiara della precedente versione, la quale stabiliva che all'accordo per la ristrutturazione dei debiti si applicassero, in quanto compatibili, le disposizioni procedurali contenute nell'articolo 182-ter, ultimo comma, della legge fallimentare, il quale prevede che la transazione fiscale, conclusa nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione disciplinato dall'articolo 182-bis della stessa legge fallimentare, è revocata di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali ed agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

È rimasto invece invariato l'articolo 18, precedentemente numerato come articolo 25, il quale consente al giudice della procedura e agli organismi di conciliazione di accedere, per lo svolgimento dei compiti previsti dal Capo II della proposta di legge, ai dati dell'anagrafe tributaria, ai sistemi di informazioni creditizie, alle centrali rischi ed alle altre banche dati pubbliche, sia pure nel rispetto del codice della *privacy* e delle previsioni del Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti pri-

vati in tema di crediti al consumo, ai soli fini della procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento e solo per la durata della stessa, al termine della quale essi dovranno essere distrutti.

Rammenta che rispetto a tale disposizione la Commissione aveva formulato, nel parere espresso nella seduta del 13 luglio 2010, un'osservazione, con la quale si chiedeva alla Commissione di merito di circoscrivere l'accesso all'anagrafe tributaria, nonché di prevedere che le modalità di accesso all'anagrafe tributaria siano disciplinate con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali e nel rispetto anche delle previsioni di cui alle « Linee guida per trattamenti dati relativi al rapporto banca-clientela » stabilite con provvedimento dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, specificando inoltre meglio il riferimento alle « centrali rischi » ed alle « altre banche dati pubbliche ».

Ritiene opportuno ribadire le osservazioni già formulate nel parere espresso sulla precedente versione del provvedimento, formulando quindi una proposta di parere favorevole con condizione ed osservazione (*vedi allegato 1*).

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

**Disposizioni concernenti le associazioni di interesse delle Forze armate.**

**C. 3442 Gregorio Fontana.**

(Parere alla IV Commissione).

(*Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianluca FORCOLIN (LNP), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli

aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini dell'espressione del parere alla IV Commissione Difesa, la proposta di legge C. 3442 Gregorio Fontana, recante disposizioni concernenti le associazioni di interesse delle Forze armate, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente da parte della Commissione di merito.

L'articolo 1 della proposta di legge stabilisce in primo luogo, al comma 1, i requisiti che le associazioni, le fondazioni, i comitati ed altri organismi con personalità giuridica anche di diritto privato, devono possedere al fine di acquisire la qualifica di associazioni di interesse delle Forze armate, sottoposte alla vigilanza del Ministero della difesa, nonché per divenire, potenzialmente, destinatarie di contributi erogati dal medesimo Ministero.

La disposizione stabilisce inoltre l'obbligo per i citati organismi di prevedere nei loro atti costitutivi o statuti, da redigersi nella forma dell'atto pubblico, alcuni requisiti così individuati:

l'apoliticità, l'apartiticità e l'assenza di finalità sindacali;

il perseguimento con attività programmate di fini di utilità sociale di rilevante interesse nel campo della difesa, della sicurezza nazionale e della protezione civile;

la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, nonché altre garanzie quali: la sovranità dell'organo assembleare, unitamente alla previsione di specifici criteri e forme di pubblicità per le sue convocazioni, il principio del voto singolo, precisi criteri di ammissione ed esclusione degli associati, nonché idonee procedure per l'eleggibilità dei suoi organi amministrativi;

l'obbligo di redigere il bilancio o il rendiconto annuale, di destinare gli eventuali utili gestionali alla realizzazione delle attività istituzionali dell'associazione, nonché di devolvere il proprio patrimonio ad altri organismi che perseguono fini analoghi, previo parere del Ministero della difesa, nel caso in cui si l'associazione pervenga al suo scioglimento;

l'obbligo che lo statuto possa prevedere la devoluzione del patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, esclusivamente a favore di organismi costituiti nell'ambito della medesima arma, corpo o specialità delle Forze armate.

Il medesimo comma, oltre a disporre esplicitamente che tali associazioni non devono avere fini di lucro, prevede che le associazioni debbano perseguire una o più delle seguenti finalità: sostenere e diffondere i valori costituzionali; mantenere vivi i sentimenti di appartenenza o vicinanza all'istituzione militare, incrementando altresì i rapporti tra Forze armate e società civile; diffondere l'amore per la patria, i valori democratici delle Forze armate; custodire la memoria dei caduti, dei luoghi, degli ideali e delle tradizioni delle Forze armate, inclusa la storia militare; concorrere a tutelare e a valorizzare gli istituti e i luoghi della memoria militare; concorrere alle attività di volontariato e di protezione civile di interesse del Ministero della difesa.

In merito alla formulazione del comma 1 segnala come, in forza dei riferimenti letterali alle Forze armate ivi contenuti, sembrano risultare escluse dall'ambito di applicazione del provvedimento le associazioni di interesse delle Forze di polizia ad ordinamento militare, quali il Corpo della Guardia di finanza.

Il comma 2 stabilisce inoltre che le associazioni siano individuate con decreto del Ministro della difesa e che con ulteriore decreto del medesimo Ministro sia disciplinato l'ordine di precedenza delle medesime in occasione di partecipazione a cerimonie militari ed altre manifestazioni pubbliche.

Ai sensi del comma 2-bis il patrimonio dell'associazione resta nella titolarità dell'associazione anche in caso di trasformazione da ente di diritto pubblico ad ente di diritto privato.

L'articolo 2 distingue, al comma 1, tre diversi tipi di associazioni: combattentistiche, d'arma e di categoria, precisando, ai commi da 2 a 4, le diverse caratteristiche delle tre tipologie di associazioni.

Il comma 4-bis prevede che gli atti costitutivi o statuti delle associazioni d'arma e di categoria possono prevedere la partecipazione di quanti, condividendo il patrimonio ideale, i valori e le finalità, delle associazioni stesse, intendono contribuire alla realizzazione degli scopi associativi.

L'articolo 3 disciplina il riconoscimento della personalità giuridica e le modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto delle associazioni, disponendo, al comma 1, che sia applicata la normativa vigente in materia, previo parere conforme del Ministro della difesa, anche per le associazioni con personalità giuridica di diritto privato.

Il comma 2 prevede, al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse, di incentivare forme di aggregazione tra associazioni che perseguono finalità omogenee.

L'articolo 4 reca disposizioni in tema di rilevazioni a carattere statistico, di disciplina tributaria e di sede, prevedendo, al comma 1, che tali rilevazioni siano richieste alle associazioni, dalle amministrazioni competenti tramite il Ministero della difesa.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala il comma 2, il quale dispone che per le attività di tali associazioni che risultano direttamente connesse alle finalità statutarie, si applichi la normativa di cui all'articolo 150 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

Al riguardo rammenta che la predetta disposizione del TUIR prevede che lo svolgimento delle attività istituzionali da parte delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), eccettuate le società cooperative, indirizzate ad esclusive finalità di solidarietà sociale, non costituisce esercizio di attività commerciale e che i proventi derivanti dall'esercizio di tali attività non concorrono alla formazione del reddito imponibile.

Sempre per quanto attiene a profili di interesse della Commissione Finanze, il comma 3 contempla la possibilità che il Ministero della difesa consenta a tali as-

sociazioni l'uso gratuito temporaneo di locali, commisurati strettamente alle esigenze di funzionamento ed ove disponibili, appartenenti ad immobili in uso a comandi, reparti ed enti della Difesa.

L'articolo 5, stabilisce, al comma 1, che alle associazioni di interesse delle Forze armate, per le loro finalità statutarie, attività assistenziali e promozionali effettivamente svolte, nonché per i progetti di recupero e tutela di siti museali e sacrari militari, siano erogati i contributi previsti dalla normativa vigente ed in particolare quelli stabiliti dall'articolo 1, commi 40, 42 e 43 della legge n. 549 del 1995.

Al riguardo si rammenta che articolo 1, commi da 40 a 44, della citata legge n. 549 ha operato un intervento di delegificazione in materia di contributi a carico del bilancio statale in favore di enti e organismi ritenuti meritevoli del sostegno economico dello Stato, prevedendo che i contributi erogati ad enti, istituti, associazioni e fondazioni ai sensi dei provvedimenti sostanziali di spesa elencati nella apposita Tabella A allegata alla legge stessa, siano iscritti in un unico capitolo dello stato di previsione di ciascun ministero interessato e che il relativo riparto fra i singoli enti è effettuato annualmente con decreto del ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, alle quali, peraltro, sono trasmessi i rendiconti annuali dell'attività svolta dagli enti stessi.

Il comma 2, in relazione al raggiungimento delle finalità statutarie di cui al

comma 1, dispone che concorrano le risorse previste dall'articolo 14, comma 7-bis, del decreto-legge n. 207 del 2008, il quale prevede la concessione di contributi statali alle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministro della difesa per il sostegno delle loro attività di promozione sociale e di tutela degli associati.

In relazione alle finalità, alle attività e ai progetti delle associazioni, il comma 3 prevede che annualmente il Ministro della difesa emani un decreto di ripartizione dei relativi contributi posti a carico del bilancio dello Stato, sul quale è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

In proposito ricorda che il decreto-legge n. 207 del 2008 ha autorizzato un contributo di 1.500.000 euro annui per il triennio 2009-2011, destinato alle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministro della difesa, da ripartire con decreto annuale del medesimo Ministro.

Ai sensi del comma 4 il Ministro della difesa effettua un controllo successivo sull'utilizzo dei contributi erogati, anche al fine di verificarne l'utilizzo concreto.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 2*).

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

**La seduta termina alle 13.45.**

## ALLEGATO 1

**Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento (C. 2364 e abb.-A).****PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La VI Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis* del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, la proposta di legge C. 2364 ed abbinate-A, recante disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovra indebitamento;

rilevato come la Commissione Finanze abbia già esaminato in due precedenti occasioni il provvedimento, formulando in tali occasioni alcune osservazioni che sono state recepite solo in parte dalla Commissione di merito,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

con riferimento all'articolo 18, il quale consente al giudice della procedura e agli organismi di conciliazione di accedere, per lo svolgimento dei compiti previsti dal Capo II della proposta di legge, ai dati dell'anagrafe tributaria, ai sistemi di informazioni creditizie, alle centrali rischi ed alle altre banche dati pubbliche, sia pure nel rispetto del codice della *privacy* e delle previsioni del Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi

gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, provveda la Commissione di merito a circoscrivere maggiormente l'accesso all'anagrafe tributaria, nonché a prevedere che le modalità di accesso alla medesima anagrafe siano disciplinate con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali e nel rispetto anche delle previsioni di cui alle « Linee guida per trattamenti dati relativi al rapporto banca-clientela » stabilite con provvedimento dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, specificando inoltre meglio il riferimento alle « centrali rischi » ed alle « altre banche dati pubbliche »;

*e con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare il disposto degli articoli 6 e 7, i quali prevedono che la procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento disciplinata dal Capo II del provvedimento si applica alle situazioni di sovraindebitamento ed ai debitori non soggetti né assoggettabili alle procedure concorsuali previste dalla legge, con il dettato del comma 5 dell'articolo 12, il quale prevede che la sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve l'accordo.

## ALLEGATO 2

**Disposizioni concernenti le associazioni di interesse delle  
Forze armate (C. 3442 Gregorio Fontana).****PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La VI Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, la proposta di legge C. 3442 Gregorio Fontana, recante disposizioni concernenti le associazioni di interesse delle Forze armate, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente da parte della Commissione di merito;

considerato che la formulazione dell'articolo 1, in forza del riferimento esplicito alle sole Forze armate ivi contenuto, sembra escludere dall'ambito di applica-

zione del provvedimento le associazioni di interesse delle Forze di polizia, anche se ad ordinamento militare,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

con riferimento all'articolo 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di estendere l'ambito di applicazione dell'intervento legislativo anche alle associazioni di interesse delle Forze di polizia, anche se ad ordinamento militare, quali il Corpo della Guardia di finanza.

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di soggetti interessati alla tutela del patrimonio storico e culturale delle vestigia della Prima guerra mondiale ..... 56

#### INTERROGAZIONI:

5-03758 De Pasquale: Avanzamento di carriera e passaggi stipendiali dei docenti ..... 57

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) ..... 61

5-03900 Pedoto: Sulla facoltà di architettura dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria e sulla costituzione di una commissione interna nell'ateneo ..... 57

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) ..... 63

5-03912 Rao: Sul contratto di servizio Rai – Ministero dello sviluppo economico e sul tavolo tecnico di confronto per l'adozione di un codice sulla rappresentazione delle donne in televisione ..... 57

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) ..... 65

5-04105 Vannucci: Ripristino del convento di San Bernardino e restauro della chiesa Mausoleo dei Duchi di Urbino ..... 58

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) ..... 67

5-04208 Goisis: Iniziative per l'inserimento del Palio di Siena nella lista del patrimonio immateriale dell'Unesco ..... 58

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) ..... 68

5-04300 Ghizzoni: Sulla figura del « dottorato senza borsa di studio » attualmente regolata dalle disposizioni della legge n. 240 del 2010 ..... 58

ALLEGATO 6 (Testo della risposta) ..... 69

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 5/2011: Disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011. C. 4215 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 59

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 5 aprile 2011.*

**Audizione di soggetti interessati alla tutela del patrimonio storico e culturale delle vestigia della Prima guerra mondiale.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.45.

#### INTERROGAZIONI

*Martedì 5 aprile 2011. — Presidenza del vicepresidente Luigi NICOLAIS. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Guido Viceconte, il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Francesco Maria Giro e il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Stefano Saglia.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

**5-03758 De Pasquale: Avanzamento di carriera e passaggi stipendiali dei docenti.**

Il sottosegretario Guido VICECONTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Rosa DE PASQUALE (PD), replicando, si dichiara molto insoddisfatta. Ricorda che il suo atto ispettivo prendeva spunto dalle disposizioni previste dal decreto-legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, che oltre a prevedere il blocco stipendiale per tutti i pubblici dipendenti, prevedeva anche per gli insegnanti il blocco della maturazione degli scatti di anzianità. Prende atto del fatto che, per risolvere in parte la questione, è stato adottato un decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, attingendo però a quelle risorse, individuate dal decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge 133 del 2008, volte precipuamente a valorizzare il merito e lo sviluppo professionale degli insegnanti. Giudica positivo il fatto che si sia intervenuti per risolvere il problema creato dai tagli. Sottolinea tuttavia che il problema doveva essere evitato a monte, non intervenendo con decurtazioni indiscriminate che obbligano poi ad usare somme che dovrebbero essere in realtà finalizzate a far crescere tutto il comparto della scuola in efficienza e qualità. In conclusione, auspica che la dotazione finanziaria del decreto ministeriale possa essere sufficiente per le esigenze di reintegro delle posizioni stipendiali di tutto il personale. Auspica inoltre che le predette somme siano state effettivamente erogate.

**5-03900 Pedoto: Sulla facoltà di architettura dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria e sulla costituzione di una commissione interna nell'ateneo.**

Il sottosegretario Guido VICECONTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Luciana PEDOTO (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta. Ritene ottima l'iniziativa dell'istituzione di una Commissione di inchiesta sul caso oggetto della sua interrogazione. Ricorda che i lavori di tale organo sono terminati recentemente e che i risultati sono consultabili pubblicamente. Al riguardo, rileva come i dati pubblicati portino all'evidenziazione non di un problema di sistema ma piuttosto di casi isolati. Segnala, inoltre, come in base alle risultanze dei lavori della Commissione sia stata suggerita l'opportunità di dotarsi di un codice di autoregolamentazione e di prevedere metodi di controllo con verifica a campione sulla carriera accademica degli studenti. Ritene che tali soluzioni – la prima per una intrinseca farraginosità e la seconda per un possibile non gradimento da parte degli studenti – non siano perfettamente congruenti. Concludendo, infine, aggiunge che sul caso vi sono novità e vengono segnalate ulteriori criticità, di cui si sta occupando la magistratura, per cui ritiene opportuno prorogare i lavori della Commissione di inchiesta o mantenere in qualche modo un livello di attenzione elevato sulle questioni oggetto dell'interrogazione.

**5-03912 Rao: Sul contratto di servizio Rai – Ministero dello sviluppo economico e sul tavolo tecnico di confronto per l'adozione di un codice sulla rappresentazione delle donne in televisione.**

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Roberto RAO (UdC), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto per la risposta molto puntuale fornita dal Governo. Stigmatizza il ritardo temporale in merito all'approvazione del contratto di servizio, ricordando come essa intervenga a distanza di otto mesi dal parere reso dalla Commissione di vigilanza sulla RAI sul contratto stesso. Auspica quindi che

per il futuro i rapporti tra il Ministero e l'azienda possano essere semplificati, in modo da non creare un danno per gli utenti finali per cui è stato ideato il contratto di servizio, volto in particolare a tutelare i soggetti più deboli. Per ciò che riguarda la rappresentazione della figura femminile, ricorda che quotidianamente sul mezzo audiovisivo si assiste a scene ripetutamente lesive della dignità della donna, scene che propongono degli stereotipi riduttivi non corrispondenti al reale valore e al ruolo che la donna occupa nella società.

Ricorda che proprio a seguito di una proposta da lui avanzata e votata all'unanimità in Commissione di vigilanza sulla RAI è stato previsto un sistema di monitoraggio da compiersi da parte dell'azienda al fine di verificare gli eccessi e le distorsioni che vengono trasmessi in dispregio della figura femminile. Conclude auspicando un profondo cambiamento culturale e di approccio al problema, che possa consentire soprattutto alle giovani generazioni di non crescere con una idea di donna « oggetto », secondo stereotipi sbagliati che i parlamentari della Repubblica e la RAI come servizio pubblico non possono avallare e debbono contrastare con azioni concrete.

**5-04105 Vannucci: Ripristino del convento di San Bernardino e restauro della chiesa Mausoleo dei Duchi di Urbino.**

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Manuela GHIZZONI (PD), replicando in qualità di cofirmataria, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta fornita dal Governo. Dichiarata quale sua intenzione di vigilare attentamente affinché il Governo adotti le misure necessarie per fare fronte a tale nuova emergenza in materia di beni culturali del Paese.

**5-04208 Goisis: Iniziative per l'inserimento del Palio di Siena nella lista del patrimonio immateriale dell'Unesco.**

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Paola GOISIS (LNP), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta. Prende atto della risposta fornita dal Governo e ritiene che permangano dubbi e perplessità che non le consentono di potersi definire completamente soddisfatta. Ricorda che la proposta di inserimento del Palio nella lista UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale è stata avanzata dallo stesso comune di Siena, in quanto, com'è noto, il Palio rappresenta un bene storico immateriale altamente rappresentativo della cultura medievale nel suo complesso e della città di Siena in particolare. Sottolinea concludendo che, se esistono dubbi circa l'inserimento del Palio di Siena nella lista UNESCO legati all'uso dei cavalli, ritiene che tali dubbi debbano essere fugati, sottolineando tra l'altro che si tratta di cavalli addestrati e atti a correre nel tradizionale Palio.

**5-04300 Ghizzoni: Sulla figura del « dottorato senza borsa di studio » attualmente regolata dalle disposizioni della legge n. 240 del 2010.**

Il sottosegretario Guido VICECONTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Manuela GHIZZONI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta. Stigmatizza il fatto che il Consiglio nazionale studenti universitari (CNSU) in una nota del 24 marzo si esprimeva in maniera diversa rispetto agli indirizzi contenuti nella risposta fornita dal Governo in merito all'interpretazione da dare alla norma recata in materia di bandi per posti di dottorato di ricerca dalla legge n. 240 del 30 dicembre 2010, che ha soppresso il vincolo previsto dalla legge n. 210

del 1998, in base al quale ogni università deve bandire almeno la metà di posti di dottorato con borsa di studio. Ricorda che molti studenti, molti dei quali sono persone già in età adulta, non potranno affrontare gli ulteriori tre anni di completamento del loro ciclo di formazione superiore senza gli emolumenti derivanti dalla borsa di dottorato. Stigmatizza inoltre che nella risposta il Governo, di fatto, rinvii all'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR) l'onere di fornire l'esatta interpretazione della norma. Al riguardo, sottolinea come all'ANVUR, ancorché non costituita, si rimandino tutta una serie di problematiche che non sono di competenza dell'Agenzia, come appunto i posti da bandire per le borse di studio. Segnala, inoltre, che non essendo l'ANVUR ancora pienamente operante, l'anno prossimo non potranno essere attivate le borse per i dottorati di ricerca, fatto gravissimo che reca discapito, in epoca di « economia della conoscenza », alla cultura italiana nel suo complesso e al trasferimento dei saperi tecnologici. In conclusione, sottolinea che riterrebbe opportuno attivare i corsi di dottorato sulla base delle vecchie norme, fino a quando l'ANVUR non sarà pienamente operativa.

Luigi NICOLAIS, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 15.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 5 aprile 2011. — Presidenza del vicepresidente Luigi NICOLAIS.*

**La seduta comincia alle 15.**

**DL 5/2011: Disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011.**

**C. 4215 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla I Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Paola FRASSINETTI (Pdl), *relatore*, ricorda che il disegno di legge in esame reca la conversione del decreto-legge n. 5 del 2011, emanato dal Governo lo scorso 23 febbraio per sancire gli effetti civili della festività del 17 marzo 2011. Osserva che il decreto-legge è stato emanato, come illustrato nella relazione di accompagnamento del provvedimento di conversione, in relazione all'urgente necessità di assicurare che la celebrazione della ricorrenza del 150° anniversario della proclamazione dell'Unità d'Italia potesse avvenire in un giorno festivo a tutti gli effetti civili, al fine di consentire la più ampia partecipazione di tutti i cittadini. Rammenta, al riguardo, che la giornata del 17 marzo è stata già dichiarata « festa nazionale » dall'articolo 7-bis del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, in quanto ricorrenza del 150° anniversario della proclamazione dell'Unità d'Italia. L'articolo 7-bis non disciplina peraltro gli effetti giuridici derivanti dalla dichiarazione di festività nazionale. Osserva pertanto che l'articolo 1 del decreto-legge in esame, al comma 1, dispone che il giorno 17 marzo 2011 è considerato festivo ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge n. 260 del 1949, per cui si riconosce l'osservanza del completo orario festivo e si dispone l'imbandieramento degli edifici pubblici. Ricorda al riguardo che i giorni festivi sono determinati in modo tassativo dalla legge e, in particolare, il carattere di « festività » viene determinato in base alla citata legge 27 maggio 1949, n. 260 e successive modificazioni. L'articolo 2 di tale legge riporta l'elenco dei giorni considerati festivi a livello nazionale. La festività comporta l'osservanza del completo orario festivo e il divieto di compiere determinati atti giuridici. Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 260 del 1949, in occasione di alcune festività e solennità civili, ivi indicate, si provvede all'imbandieramento degli edifici pubblici. Osserva quindi che il successivo comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge

in esame, modificato nel corso dell'esame al Senato, ha lo scopo di assicurare la neutralità finanziaria di quanto disposto dal precedente comma 1. Ricorda che il testo vigente del comma 2 stabilisce che, al fine di evitare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e per le imprese private, per il solo 2011 gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festività soppressa del 4 novembre non si applicano a tale ricorrenza ma, in sostituzione, alla festa nazionale per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia proclamata per il 17 marzo 2011. Rispetto a tale testo, con la nuova formulazione introdotta al Senato si prevede la non applicazione degli effetti economici e degli istituti giuridici e contrattuali derivanti dal riconoscimento quale festa nazionale del 17 marzo 2011 non solamente in riferimento alla festività soppressa del 4 novembre ma anche, in alternativa, « per una delle altre festività » tuttora sopresse ai

sensi della legge 5 marzo 1977, n. 54. Inoltre, si prevede espressamente, con riguardo al lavoro pubblico, la riduzione da 4 a 3 delle giornate di riposo riconosciute dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge n. 937 del 1977 e dai contratti e accordi collettivi in base a tale disposizione. Osserva quindi che il comma 3 dell'articolo 1 prevede che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, mentre l'articolo 2 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge, che avviene il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Propone quindi, in conclusione, l'espressione di un parere favorevole.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 15.05.**

## ALLEGATO 1

**5-03758 De Pasquale: Avanzamento di carriera e passaggi stipendiali dei docenti.****TESTO DELLA RISPOSTA**

La questione prospettata con l'atto parlamentare oggi in discussione rientra nel più ampio quadro dell'utilizzo delle economie di spesa realizzate mediante gli interventi di cui all'articolo 64 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, che il comma 9 del medesimo articolo destina, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziare per le iniziative dirette alla valorizzazione e allo sviluppo professionale della carriera del personale della scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico.

La norma sopra richiamata ha, quindi, introdotto, come elemento nuovo e qualificante, la valorizzazione del merito, mettendo a disposizione della scuola il 30 per cento dei risparmi previsti.

Come è noto, il successivo decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, ha disposto, all'articolo 9, comma 17, che non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010/2012 per il personale delle amministrazioni pubbliche, e, al successivo comma 23 del medesimo articolo, che per il personale della scuola gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e degli incrementi economici.

Tuttavia, per il solo personale della scuola è stato possibile evitare, in parte, il blocco degli incrementi stipendiali. Infatti, la legge di conversione n. 122 ha aggiunto

al comma 23 un periodo che fa salvo quanto previsto dal comma 14 del precedente articolo 8. Secondo quest'ultimo, le risorse di cui all'articolo 64, comma 9, della legge n. 133 del 2008, sono comunque destinate al settore scolastico e la destinazione delle stesse è stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Il disposto dei due commi sopra descritti ha consentito di destinare quota parte delle risorse di cui al comma 9 dell'articolo 64 della legge n. 133 del 2008, al fine di considerare utile l'anno 2010 per la maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici.

In applicazione di quanto sopra, è stato emanato il decreto interministeriale 14 gennaio 2011 che, una volta concluso l'iter prescritto, è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 66 del 22 marzo 2011. I quesiti posti dall'onorevole interrogante trovano risposta in quanto stabilito dal suddetto decreto.

Infatti, l'articolo 2 del decreto destina la somma di 320 milioni di euro « al recupero dell'utilità dell'anno 2010 ai fini della maturazione delle posizioni di carriera e stipendiali e dei relativi incrementi economici del personale docente, educativo ed ATA ». Con l'articolo 3, invece, si è prevista l'utilizzazione della somma di 31 milioni « per l'attivazione di due progetti di sperimentazione, uno relativo alle mo-

dalità, criteri e strumenti per la valutazione delle scuole per i processi di miglioramento della didattica, e l'altro per premiare gli insegnanti che si distinguono per un generale apprezzamento professionale all'interno di una scuola».

Infine, l'articolo 4 stabilisce che le risorse di cui al più volte citato articolo 64 della legge n. 133 del 2008, relative agli esercizi finanziari successivi al 2010, sono prioritariamente dedicate alle medesime

finalità dell'articolo 2, cioè per la maturazione delle posizioni di carriera e stipendiali, entro il limite di quanto effettivamente reso disponibile ai sensi dell'ultimo periodo del comma 9 del medesimo articolo 64.

Si informa, a tale proposito, che è stato costituito un apposito comitato tecnico tra i Ministeri dell'istruzione e dell'economia. Il comitato in discorso certificherà ogni anno i risparmi realizzati.

## ALLEGATO 2

**5-03900 Pedoto: Sulla facoltà di architettura dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria e sulla costituzione di una commissione interna nell'ateneo.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Sulla base degli elementi acquisiti dal Rettore dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria risulta che « il Senato Accademico, il 24 novembre 2010, riunito in seduta straordinaria a seguito dell'indagine della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Reggio Calabria su presunte irregolarità nello svolgimento degli esami e dei test di ammissione della Facoltà di Architettura, ha conferito al Rettore medesimo ampio mandato per l'attuazione delle seguenti iniziative »:

« costituzione di una Commissione d'inchiesta, con il compito di svolgere attività istruttoria e di verifica delle situazioni oggetto di indagine o di qualunque comportamento contrario ai generali obblighi deontologici dei pubblici dipendenti »;

« immediato avvio di procedimenti disciplinari nei confronti dei docenti e del personale tecnico amministrativo attualmente sotto indagine »;

« immediato avvio di procedimenti disciplinari nei confronti degli studenti coinvolti, anche a seguito di verifica da parte della Commissione d'inchiesta dei singoli esami oggetto di indagine e delle loro carriere didattiche; verifica da estendersi anche ad altri campioni significativi di carriere didattiche »;

« integrazione delle regole deontologiche già vigenti per i pubblici dipendenti, con riferimenti espliciti alla situazione malavitosa di contesto »;

« verifica delle modalità di reclutamento e delle attività dei collaboratori

dei corsi didattici e dei cultori delle materie »;

« invito al Comitato dei Presidi di Facoltà a predisporre ogni azione possibile atta a vigilare ulteriormente, anche attraverso l'implementazione degli strumenti informatici di verbalizzazione elettronica, sull'insieme delle procedure relative alla costituzione delle Commissioni d'esame, risultati delle stesse, carriere didattiche e controllo della tenuta dei relativi documenti »;

« accoglimento dell'invito dei rappresentanti degli studenti in seno agli Organi di Governo ad organizzare una grande iniziativa d'Ateneo, con il coinvolgimento della società reggina, delle scuole e delle nuove generazioni, affinché venga data certezza che all'interno delle aule universitarie regna l'onestà e la rettitudine ».

« Il Rettore, in occasione della Seduta del Senato Accademico del 25 gennaio 2011, ha riferito che la Commissione d'inchiesta ha concluso i lavori il 12 gennaio 2011 e che i risultati della stessa sono contenuti nella relazione finale, pubblicata sul sito web di Ateneo ».

« Risultano avviati i procedimenti disciplinari nei confronti di 1 docente, 2 ricercatori, 2 unità di personale tecnico-amministrativo, secondo le modalità e le procedure previste dalla normativa vigente per ognuna delle categorie interessate. Inoltre, con appositi Decreti Rettoriali, è stata nominata la Commissione di disciplina prevista dall'articolo 72, punto 1, dello Statuto di Autonomia dell'Ateneo,

con il compito di esercitare le funzioni disciplinari nei confronti degli studenti. In tal senso sono stati avviati i procedimenti disciplinari nei confronti dei 6 studenti indagati. La medesima Commissione sta procedendo all'analisi a campione delle carriere degli studenti, con la verifica di circa 525 nominativi appartenenti a tutte le quattro Facoltà dell'Ateneo ».

« È stata anche richiesta a 3 ricercatori coinvolti, ma non indagati, e ad un collaboratore esterno, la presentazione di una memoria dettagliata in relazione a fatti che li hanno visti in qualche modo

coinvolti; in particolare, nei confronti di un collaboratore esterno coinvolto nell'inchiesta, è stata effettuata la sospensione cautelativa da qualsiasi attività, legame e rapporto con la facoltà di Architettura ».

« Infine, per quanto riguarda i 9 esami sostenuti in 41 giorni da uno studente, il Preside della Facoltà di Architettura ha chiarito, nel corso di una apposita Conferenza Stampa, che non si tratta di esami veri e propri, ma di semplici verifiche di Laboratorio effettuate in corso d'anno ».

## ALLEGATO 3

**5-03912 Rao: Sul contratto di servizio Rai – Ministero dello sviluppo economico e sul tavolo tecnico di confronto per l'adozione di un codice sulla rappresentazione delle donne in televisione.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Si fa presente che il contratto di servizio RAI 2010-2012, richiamato dall'onorevole interrogante, verrà sottoscritto proprio in questi giorni, nel testo approvato lo scorso 24 marzo in CdA RAI e concordato con il Ministero dello Sviluppo Economico. Vi è già stato, infatti, uno scambio di corrispondenza tra il Ministro Paolo Romani ed il Presidente della RAI, Paolo Garimberti, al fine di individuare le modalità operative che porteranno alla firma del Contratto.

Relativamente – citando l'atto di sindacato ispettivo in esame – all'esigenza di una « *corretta rappresentazione dell'immagine delle donne e più in generale del mondo femminile da parte della televisione* », desidero sottolineare che l'articolo 2 comma 3, lettera *b*), del nuovo contratto di servizio, prevede la valorizzazione e, testualmente, la « *rappresentazione reale e non stereotipata della molteplicità di ruoli del mondo femminile, anche nelle fasce di maggior ascolto, promuovendo tra l'altro seminari interni al fine di evitare una distorta rappresentazione della figura femminile, con risorse interne ed esterne, anche in base a indicazioni provenienti dalle categorie professionali interessate* ».

Questo significa non solamente impostare la questione sotto il profilo della normazione e della regolamentazione, ma dare l'avvio ad una nuova tendenza culturale che rappresenti il risultato di una profonda osmosi tra il mondo della comunicazione pubblica radiotelevisiva e i settori direttamente interessati.

Inoltre – e si tratta, è bene specificarlo, di un'assoluta novità introdotta nel nuovo

Contratto – l'articolo 2, comma 7 stabilisce – citando testualmente – che la « *RAI opera un monitoraggio, con produzione di reportistica annuale, che consenta di verificare il rispetto circa le pari opportunità, nonché la corretta rappresentazione della dignità della persona nella programmazione complessiva, con particolare riferimento alla distorta rappresentazione della figura femminile e di promuovere un'immagine reale e non stereotipata. I report* – e questo è il punto di maggior rilievo che va nella direzione auspicata dall'onorevole interrogante – *devono essere trasmessi al Ministero, all'Autorità e alla Commissione Parlamentare* ».

Tale monitoraggio è importante perché consentirà al Ministero di poter verificare la necessità di eventuali variazioni migliorative al Contratto stesso per gli anni a seguire, di concerto con gli altri attori interessati.

Infine, si fa presente che l'articolo 29 del Contratto di servizio stabilisce che entro 30 giorni dall'entrata in vigore del medesimo, con decreto del MiSE sarà « *istituita presso il Ministero un'apposita commissione composta da otto membri, quattro designati dal Ministero e quattro dalla RAI, con l'obiettivo di definire – in coerenza con l'evoluzione dello scenario di riferimento – le più efficaci modalità operative di applicazione e di sviluppo delle attività e degli obblighi previsti nel presente contratto, nonché di valutarne il grado di compiutezza al fine di verificarne l'adempimento* ».

A questo si aggiunga che questo Governo è – come del resto dimostrato anche

dall'attività del Ministro per le pari opportunità, onorevole Mara Carfagna – da sempre impegnato sul versante della difesa e tutela della dignità della donna.

In data 8 marzo 2011, infatti, in sede di discussione delle Mozioni su donne e sistema dei media, il Ministro Carfagna ha affermato che, « *aderendo alle linee tracciate dalla Commissione Europea in tema di parità, ha siglato lo scorso gennaio un protocollo di intesa con l'Istituto di autodisciplina pubblicitaria finalizzato all'adozione di modelli di comunicazione commerciale che tutelino la dignità della donna* ». Tale iniziativa prevede anche la possibilità di chiedere il ritiro immediato di pubblicità eventualmente offensive per l'immagine e la rappresentazione della donna.

Il Nuovo Contratto di servizio RAI, quindi, non fa altro che recepire le proposte formulate dal *Comitato donne e media* e dalla Commissione parlamentare di vigilanza, di realizzare un monitoraggio sulla corretta rappresentazione della figura femminile.

In ultimo, sulla questione relativa alla richiesta di rinvio della scadenza del Contratto al 2013, si fanno presente le seguenti considerazioni.

In primo luogo, la legge prevede una durata triennale del Contratto di servizio, consentendo l'eventuale proroga dello stesso fino all'approvazione di un nuovo testo contrattuale; inoltre, si è inteso mantenere la validità del contratto per il triennio stabilito, anche in coerenza con le Linee guida dell'AGCOM elaborate con riferimento al periodo 2010-2012.

Si evidenzia, inoltre, come alcune delle nuove disposizioni, introdotte nel Contratto 2010-2012, rispondano proprio all'esigenza di accompagnare l'azienda di servizio pubblico in questa delicata fase di transizione dal sistema analogico a quello digitale terrestre su tutto il territorio nazionale che, per legge, si concluderà proprio nel 2012.

In tale senso, dunque, si ritiene più opportuno procedere ad una nuova verifica del contenuto degli obblighi di servizio pubblico alla luce dell'evoluzione tecnologica e di prodotto e delle mutate esigenze culturali che, eventualmente, saranno riscontrate nel 2012, a *switch off* avvenuto, quando, per questo motivo, sarà possibile avere di fronte un nuovo scenario di riferimento.

ALLEGATO 4

**5-04105 Vannucci: Ripristino del convento di San Bernardino e restauro della chiesa Mausoleo dei Duchi di Urbino.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione dell'onorevole Vannucci concernente il crollo del tetto del Convento di San Bernardino di Urbino a causa di una nevicata avvenuta il 22 gennaio scorso.

L'onorevole Vannucci chiede, in particolare, se sia stato predisposto un progetto generale di restauro dell'intero complesso costituito dal convento di San Bernardino e dall'attigua Chiesa Mausoleo dei Duchi di Urbino.

Vorrei precisare che la nevicata ha determinato il cedimento parziale della copertura lignea della parte conventuale del Complesso, di proprietà della Provincia Picena di San Giacomo della Marca.

Nel mese di febbraio la competente Soprintendenza per i beni architettonici e

paesaggistici delle Marche ha attivato, in accordo con la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici, un pronto intervento urgente per la messa in sicurezza del tratto di copertura crollato, per un importo di 25.000,00 euro.

Nel corso di una riunione indetta dal Prefetto di Pesaro-Urbino, l'Ente proprietario ha fatto presente che redigerà quanto prima un progetto complessivo per il restauro conservativo dell'intera copertura, da trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la richiesta di specifico finanziamento a valere sui fondi dell'otto per mille – anno 2011.

I nostri Uffici sul territorio garantiranno la consueta, disponibile collaborazione ad ogni iniziativa.

## ALLEGATO 5

**5-04208 Goisis: Iniziative per l'inserimento del Palio di Siena nella lista del patrimonio immateriale dell'Unesco.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione dell'onorevole Goisis relativa alla richiesta di promozione delle manifestazioni culturali italiane, ed in particolare di alcune manifestazioni storiche come il Palio di Siena, tra gli eventi ricompresi nella lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità.

Al riguardo mi preme sottolineare che l'autorità proponente il Palio è stato il Comune di Siena che ha predisposto la documentazione necessaria per effettuare la domanda ed ha approntato il dossier di candidatura sulla base delle indicazioni fornite dal Segretariato UNESCO.

Questo Ministero ha accolto l'iniziativa del Comune di Siena.

Tuttavia non tutte le Amministrazioni presenti nel Gruppo di lavoro interministeriale per l'UNESCO hanno dato il proprio formale assenso all'iniziativa.

Per tale ragione, la nostra Rappresentanza permanente a Parigi, alla quale – in base alla procedura vigente – spettava provvedere entro il 31 marzo all'inoltro delle candidature al Segretariato UNESCO, con lettera formale di accompagnamento, non ha incluso il Palio di Siena nella lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità.

Cionondimeno la mancata presentazione va considerata in senso positivo, nel senso che questo differimento di un anno è funzionale ad una ripresentazione condivisa della manifestazione e volta a scongiurare un imbarazzante e dannoso dibattito interno sul Palio proprio durante la fase di esame da parte dei competenti organi UNESCO.

Il Ministero per i beni e le attività culturali ha accettato il rinvio e ha riconosciuto che una pausa di riflessione consentirà una più approfondita discussione tra tutte le Amministrazioni interessate in vista di una auspicata presentazione per il prossimo anno con il sostegno di tutti e quindi senza il ricorso a forzature.

Vorrei infine precisare che l'Italia non è assente nella Lista del 2009. In realtà la richiesta dell'Italia per la presenza nella lista rappresentativa con la dieta mediterranea, congiuntamente a Grecia, Marocco e Spagna, è stata formulata nel 2008, completata nel 2009 e resa effettiva nel 2010. Proprio questo Ministero è stato incaricato di integrare il Format con l'individuazione della Comunità – prototipo da abbinare alla proposta, abbinamento poi effettuato, come noto, con la zona del Cilento.

## ALLEGATO 6

**5-04300 Ghizzoni: Sulla figura del « dottorato senza borsa di studio »  
attualmente regolata dalle disposizioni della legge n. 240 del 2010.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In applicazione della legge n. 240 del 30 dicembre 2010, articolo 19, che prevede una nuova disciplina per i dottorati di ricerca, il Ministero, non appena sarà possibile acquisire i prescritti pareri dell'ANVUR, deve procedere alla emanazione di un Regolamento.

Nelle more dell'emanazione del suindicato regolamento la Direzione generale per l'università, lo studente ed il diritto allo studio, il 14 marzo scorso, ha trasmesso ai rettori una nota affinché, sin dall'anno accademico 2011/2012, avviino, all'interno dei propri atenei, una operazione sistematica di revisione dei corsi di dottorato di ricerca finalizzata alla razionalizzazione e riorganizzazione degli stessi, in previsione delle procedure di accreditamento cui i dottorati saranno sottoposti dall'ANVUR ai sensi della nuova disciplina in materia.

Tra le azioni prioritarie da porre in essere, sono state suggerite le seguenti:

*a)* individuare precisi ed elevati requisiti cui collegare l'attivazione dei dottorati relativamente sia alla qualità ed alle dimensioni delle strutture e delle attrezzature di ricerca, sia alla qualità della ricerca prodotta, anche nel doveroso confronto con la realtà internazionale;

*b)* valutare la sostenibilità dei dottorati in termini di docenza, disponibilità di attrezzature adeguate ed una consolidata attività di ricerca di alto livello nel settore oggetto del dottorato stesso;

*c)* valutare altresì, ove possibile, il risultato soddisfacente dell'impatto dottorato – mondo produttivo a seguito di rilevazione sulla condizione occupazionale dei dottori di ricerca;

*d)* ridurre, a seguito delle valutazioni di cui ai punti precedenti, il numero dei corsi attivati, concentrando le risorse su quelli che all'interno dell'ateneo possono usufruire di adeguate strutture per la ricerca e dimostrare elevati livelli di qualità e produttività scientifica; si segnala in particolare l'opportunità di valutare la non attivazione, per l'anno accademico 2011-12, dei corsi di dottorato che nel recente passato hanno registrato un basso numero di iscritti o di candidati;

*e)* allineare, per quanto possibile, le denominazioni dei corsi a quelle di discipline o gruppi di discipline omogenee e agevolmente riconoscibili anche a livello internazionale;

*f)* incentivare la dimensione internazionale dei programmi di dottorato per quanto riguarda la struttura, la selezione degli studenti, la direzione delle tesi e la valutazione dei risultati.

In merito all'interpretazione da dare all'articolo 19, comma 1, lettera *b)* della legge n. 240 del 2010 che sopprime il vincolo previsto dalla legge n. 210 del 1998, in base al quale « ogni Università deve bandire almeno la metà di posti di dottorato con borsa di studio », considerato che, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 19, l'applicabilità della norma sarà successiva alla pubblicazione del predetto regolamento, la questione potrà essere uno degli elementi che l'ANVUR, una volta operativo, prenderà in considerazione.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Libro verde: sulla modernizzazione della politica dell'Unione europea in materia di appalti pubblici. COM(2011)15 definitivo (*Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio*) ..... 70

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni di rappresentanti dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e di esperti nel settore degli appalti pubblici, nell'ambito dell'esame degli atti dell'Unione europea sul libro verde sulla modernizzazione della politica dell'Unione europea in materia di appalti pubblici (COM(2011)15 def.) ..... 74

##### SEDE REFERENTE:

Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2011, n. 327, concernenti l'espropriazione di immobili abbandonati. C. 1943 Gioacchino Alfano e C. 2063 Reguzzoni (*Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto*) ..... 74

Modifiche alla legge 21 novembre 2000, n. 353, per il trasferimento della competenza in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. C. 3869 Rosato (*Rinvio del seguito dell'esame*) ..... 75

Disposizioni concernenti il trasferimento delle partecipazioni al capitale della società ANAS Spa alle regioni e la sua riorganizzazione in senso federalista, regionale e provinciale. C. 3081 Reguzzoni, C. 3673 Bragantini e C. 4164 Mariani (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 75

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi, per la valorizzazione dell'Opera verdiana e sulla dichiarazione d'interesse nazionale della Villa Verdi in Sant'Agata di Villanova sull'Arda e della casa natale del musicista in Roncole Verdi. Nuovo testo unificato C. 1373 Motta ed abb. (Parere alla VII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 75

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Martedì 5 aprile 2011. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI, indi del vicepresidente Salvatore MARGIOTTA.*

**La seduta comincia alle 12.**

**Libro verde: sulla modernizzazione della politica dell'Unione europea in materia di appalti pubblici. COM(2011)15 definitivo.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Salvatore MARGIOTTA (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, nell'ambito della cosiddetta fase ascendente, il Libro verde sulla modernizzazione della politica comunitaria in materia di appalti pubblici. Si tratta di un'ottima occasione per affrontare in una prospettiva organica e coerente il complesso delle problematiche che attengono ad una materia, quella della disciplina degli appalti, che presenta diversi profili di criticità non soltanto nel nostro Paese. Questo è il merito dei documenti preparatori cui le istituzioni europee da tempo fanno ricorso per avviare un confronto ampio su argomenti complessi, prima di procedere alla definizione di eventuali proposte di modifica puntuale della normativa vigente.

Il metodo di lavoro proposto dalle autorità europee consente di valutare con attenzione i diversi aspetti da affrontare; è un metodo che sarebbe opportuno assumere anche nel nostro Paese dove purtroppo tuttora si procede alla discussione di riforme anche di notevole portata, a prescindere da una preventiva valutazione più generale dei problemi sottostanti e delle possibili opzioni per la loro soluzione. Sul Libro verde la Commissione europea apre una fase di consultazione esterna finalizzata ad acquisire elementi di informazione e di valutazione in ordine alla revisione della disciplina europea degli appalti pubblici. Gli obiettivi di questa revisione sono quelli di accrescere l'efficienza e l'efficacia degli appalti pubblici, il che si traduce primariamente in un miglioramento dell'efficienza della spesa pubblica, obiettivo sempre cruciale e ancora più strategico nell'attuale difficile situazione dei bilanci nazionali, ma anche in un miglioramento della concorrenza e in definitiva anche nella riduzione dei tempi di realizzazione delle opere pubbliche. L'Unione europea attribuisce inoltre valenza strategica al sistema degli appalti pubblici nel perseguimento degli obiettivi della Strategia Europa 2020, come viene peraltro diffusamente evidenziato nella seconda parte del Libro verde. Il Libro verde si preoccupa anche di verificare quali

soluzioni possano essere adottate per semplificare una disciplina che oggettivamente, nel corso degli anni, si è andata stratificando e complicando sempre di più, e soprattutto per ridurre i conseguenti adempimenti non soltanto a carico delle imprese, specie di piccole dimensioni, che spesso si vedono estromesse dalla possibilità di concorrere ad appalti, ma anche delle stesse stazioni appaltanti, specie quando si tratta di enti di minori dimensioni.

Va in proposito ricordato che in particolare i comuni sono attualmente in Italia i maggiori committenti, sotto il profilo quantitativo, di opere pubbliche.

La modernizzazione della politica comunitaria degli appalti pubblici passa ovviamente attraverso una rivisitazione della direttiva comunitaria n. 17 del 2004 (cosiddetti settori speciali), riguardante le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, e della direttiva n. 18 del 2004, concernente il coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (cosiddetti settori ordinari). Ricorda che le direttive comunitarie n. 17 e n. 18 sono state recepite nell'ordinamento nazionale con il Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che ha uniformato e razionalizzato l'intera materia dei contratti pubblici e che è stato successivamente novellato da tre decreti legislativi correttivi di cui la Commissione si è occupata esprimendo pareri al Governo.

Il Libro verde passa in rassegna taluni ambiti della disciplina degli appalti pubblici formulando osservazioni, suggerimenti, riflessioni e ponendo una serie di quesiti (114 per la precisione) con i quali si propone di raccogliere contributi utili ai fini della presentazione di proposte di modifica delle direttive n. 17 e n. 18 entro l'inizio del 2012. Le questioni affrontate dal Libro verde sono numerose, pertanto in questa sede si limita a segnalarne alcune, a suo avviso più cruciali, e che possono costituire un utile spunto per

avviare una riflessione anche a livello nazionale. È noto, infatti, che i principali soggetti operanti nel settore stanno procedendo a istruttorie interne per valutare gli eventuali effetti di modifiche a livello comunitario che inevitabilmente si ripercuoteranno sull'ordinamento nazionale. In questo quadro, il Parlamento può e, a suo avviso, deve fornire un contributo importante per indirizzare il Governo nel negoziato e nella trattativa che si aprirà nella modifica della disciplina degli appalti pubblici. A ciò si aggiunga che l'analisi del Libro verde può costituire un'importante occasione per verificare lo stato della normativa nazionale, la sua attuazione, anche allo scopo di valutare specifici elementi di criticità su cui aprire una riflessione nella prospettiva di una modifica normativa, considerato peraltro che la disciplina italiana, rispetto a quella comunitaria, presenta elementi di maggiore complessità e appesantimento sui quali è opportuno riflettere in vista di una modernizzazione e una maggiore efficienza degli appalti a livello comunitario.

Passando, pertanto, più specificatamente al contenuto del Libro verde, segnala preliminarmente che il documento comunitario raggruppa le varie questioni in sei tematiche concernenti: l'ambito di applicazione delle norme sugli appalti pubblici, il miglioramento degli strumenti a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, l'accessibilità al mercato europeo degli appalti, l'uso strategico degli appalti in risposta alla Strategia Europa 2020, la garanzia di procedure corrette e l'accesso dei fornitori dei paesi terzi al mercato europeo.

Per quanto concerne, in primo luogo, l'ambito di applicazione materiale della disciplina degli appalti, segnala che il Libro verde mette in discussione l'attuale distinzione tra appalti di lavori, forniture e servizi, eventualmente prevedendo soltanto due tipi di appalti pubblici, quelli di forniture e di servizi. Si tratta di una questione che ha generato anche nell'ordinamento interno problemi di applicazione soprattutto nel caso degli appalti misti. Un altro aspetto oggetto di atten-

zione riguarda l'ambito di applicazione degli appalti di servizi attraverso un riesame della distinzione tra «servizi A», soggetti integralmente alle procedure previste dalle direttive, e «servizi B», la cui aggiudicazione deve rispettare unicamente alcune disposizioni specifiche. Altre questioni ricadenti nell'ambito di applicazione della normativa sugli appalti pubblici sono quelle relative, per un verso, alla valutazione di un eventuale innalzamento delle soglie comunitarie – per aumentare l'interesse transfrontaliero alla partecipazione agli appalti – e, per l'altro, all'adeguatezza delle attuali disposizioni in materia di «appalti esclusi», procedendo laddove possibile all'abolizione delle esclusioni non più necessarie. Con riferimento agli acquirenti pubblici, nel Libro verde si invita a valutare l'adeguatezza dell'approccio attualmente seguito per definire i committenti pubblici, con particolare riferimento al concetto di «organismo di diritto pubblico», concetto elaborato nella giurisprudenza della Corte di giustizia europea.

Quanto al miglioramento degli strumenti a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, fa presente che rientrano in questo contesto le riflessioni riguardanti la modernizzazione delle procedure e più in generale la necessità di procedure d'appalto più flessibili garantendo, altresì, alle amministrazioni aggiudicatrici la facoltà di disporre di più ampi margini per negoziare le condizioni dell'appalto con i potenziali offerenti. Il Libro verde suggerisce di verificare se le procedure previste e le varie fasi debbano essere modificate o debbano esserne individuate le nuove fasi al fine di ridurre la complessità e gli oneri amministrativi, garantendo allo stesso tempo pari condizioni di concorrenza ed efficienza degli appalti. Con riferimento alla situazione italiana, sarebbe opportuno verificare se, sulla base dell'esperienza, i nuovi strumenti previsti dalle direttive abbiano consentito, e in che modo, di favorire la partecipazione privata agli investimenti pubblici. Rientra anche in questo ambito una riflessione riguardante il ricorso alle procedure negoziate senza pubblicazione del bando, cui si è fatto mag-

giore ricorso negli ultimi tempi. Un'altra questione sollevata nel Libro verde riguarda l'opportunità di riconsiderare l'organizzazione e la sequenza dell'esame dei criteri di selezione e di aggiudicazione nell'ambito della procedura di appalto e, in particolare, la possibilità di esaminare i criteri di aggiudicazione non necessariamente dopo l'esame dei criteri di selezione. In sostanza, si tratterebbe di evitare di imporre a carico dell'ente appaltante l'onere di una verifica generalizzata per tutti i potenziali concorrenti della esistenza di requisiti, posto che il numero dei concorrenti che effettivamente parteciperebbero alla fase di aggiudicazione si riduce anche significativamente.

Il Libro verde presta particolare attenzione alla finalità di rendere il mercato europeo degli appalti più accessibile, favorendo la partecipazione delle piccole e medie imprese, che rappresentano la spina dorsale dell'economia comunitaria e che hanno grandi potenzialità di creazione di posti di lavoro, di crescita e di innovazione. Questo è un punto che riveste la massima importanza in Italia per l'incidenza particolarmente elevata delle piccole imprese nel tessuto produttivo nazionale. È evidente che non è facile trovare soluzioni equilibrate che sappiano temperare l'obiettivo di non penalizzare le piccole imprese con le economie di scala che possono essere assicurate da imprese di maggiori dimensioni che cumulino diversi appalti. Il legislatore, anche nazionale, sta da tempo tentando di sperimentare soluzioni innovative che tuttavia non sempre si sono rivelate sufficienti a rispondere a questa duplice esigenza: in sostanza, si ripropone in questo ambito il problema di conciliare accesso al mercato e concorrenza.

Nel Libro verde viene, altresì, sottolineato che le amministrazioni pubbliche possono offrire un importante contributo alla realizzazione degli obiettivi della strategia Europa 2020, sfruttando il proprio potere di acquisto per appaltare beni e servizi a maggiore valenza « sociale » per favorire l'innovazione, rispettare l'ambiente e lottare contro i cambiamenti

climatici e promuovere una riduzione dei consumi energetici. Al riguardo, ricorda che nell'ordinamento interno il Codice dei contratti pubblici, pur non rendendo obbligatoria la pratica degli acquisti verdi, prevede, come principio generale, che l'economicità possa essere subordinata a « criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile », principio che trova applicazione in diverse disposizioni che disciplinano le varie fasi del contratto.

Il Libro verde sottolinea come il settore degli appalti pubblici rappresenti un'area in cui è particolarmente forte il rischio di prassi commerciali scorrette, come conflitti di interessi, favoritismi e corruzione. Per tale ragione, in tale ambito è opportuno fare in modo che la modernizzazione delle procedure e la semplificazione siano attuate in un quadro che garantisca la trasparenza e la correttezza delle procedure medesime. In proposito, è da rilevare che i requisiti fissati dalle direttive hanno ridotto molto il ricorso a pratiche commerciali scorrette, mentre le medesime direttive poco o nulla prevedono al fine di prevenire e sanzionare i conflitti di interesse, nonché per penalizzare i favoritismi e la corruzione negli appalti pubblici. La legislazione nazionale tratta tali problematiche con disposizioni che variano da uno Stato membro all'altro.

Come già anticipato, le tematiche affrontate dal Libro verde sono numerose e complesse, queste tematiche vanno peraltro calate nella realtà italiana che presenta ovviamente delle caratteristiche peculiari rispetto alle esperienze degli altri Stati membri. La riflessione che si avvia oggi non potrà quindi prescindere da una valutazione più generale su quello che è oggi lo stato attuale della realizzazione delle infrastrutture in Italia, la situazione degli attori sul mercato caratterizzata da eccessiva frammentazione, la struttura del mercato medesimo, la rigidità della regolazione e, da ultimo, le caratteristiche del contenzioso, che non hanno eguali nel resto d'Europa. Per tale ragione, ritiene che l'acquisizione di elementi di informa-

zione e di valutazione forniti da soggetti esterni sia fondamentale per la comprensione del quadro di riferimento.

In conclusione, considerato che la scadenza per l'invio dei contributi esterni alla Commissione europea è fissata al 18 aprile 2011, al fine di fornire orientamenti al Governo in questa importante fase, ritiene che la Commissione debba procedere in tempi rapidi allo svolgimento di un ciclo di audizioni e infine procedere alla votazione di un documento conclusivo.

Per rendere più proficuo il lavoro di acquisizione di informazioni ed elementi di valutazione, fa notare che l'ufficio di presidenza ha ritenuto opportuno svolgere un breve ciclo di audizioni limitate nel numero ad alcuni interlocutori veramente imprescindibili e da svolgere in modo da favorire la dialettica e il confronto tra i diversi punti di vista ed interessi.

Sulla base delle considerazioni svolte e degli elementi che emergeranno dal dibattito, si riserva, pertanto, di proporre alla Commissione una proposta di documento conclusivo di indirizzo al Governo.

Roberto TORTOLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.15.**

#### AUDIZIONI INFORMALI

**Audizioni di rappresentanti dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e di esperti nel settore degli appalti pubblici, nell'ambito dell'esame degli atti dell'Unione europea sul libro verde sulla modernizzazione della politica dell'Unione europea in materia di appalti pubblici (COM(2011)15 def.).**

Le audizioni informali si sono svolte dalle 12.15 alle 13.45.

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 5 aprile 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo Giachino.*

**La seduta comincia alle 14.**

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, propone di procedere ad un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di passare immediatamente all'esame della sede referente e successivamente all'esame in sede consultiva.

La Commissione consente.

**Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2011, n. 327, concernenti l'espropriazione di immobili abbandonati. C. 1943 Gioacchino Alfano e C. 2063 Reguzzoni.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).*

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge, rinviato nella seduta del 24 marzo 2011.

Renato Walter TOGNI (LNP), *relatore*, propone la nomina di un Comitato ristretto, nell'ambito del quale potrebbero essere svolti i necessari approfondimenti istruttori, al fine di addivenire alla definizione di un testo unificato delle proposte di legge in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di costituire un Comitato ristretto, riservandosi il presidente di nominarne i componenti sulla base della designazione dei gruppi.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifiche alla legge 21 novembre 2000, n. 353, per il trasferimento della competenza in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.**

**C. 3869 Rosato.**

*(Rinvio del seguito dell'esame).*

La Commissione prosegue l'esame della proposta di legge rinviata nella seduta del 29 marzo 2011.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni concernenti il trasferimento delle partecipazioni al capitale della società ANAS Spa alle regioni e la sua riorganizzazione in senso federalista, regionale e provinciale.**

**C. 3081 Reguzzoni, C. 3673 Bragantini e C. 4164 Mariani.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge in titolo, rinviato nella seduta del 29 marzo 2011.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, fa presente che nei giorni scorsi sono state presentate la proposta di legge C. 4245 Stradella, recante « Disposizioni concernenti la riorganizzazione dell'assetto societario e delle funzioni della società ANAS Spa, nonché in materia di ridefinizione della rete autostradale e stradale di interesse nazionale », e la proposta di legge C. 4217 Dionisi, recante « Disposizioni concernenti il trasferimento della rete viaria statale e di quote di partecipazione al capitale della società ANAS Spa alle regioni », che nei prossimi giorni potrebbero essere assegnate dalla presidenza della Camera alla VIII Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.15.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 5 aprile 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi, per la valorizzazione dell'Opera verdiana e sulla dichiarazione d'interesse nazionale della Villa Verdi in Sant'Agata di Villanova sull'Arda e della casa natale del musicista in Roncole Verdi. Nuovo testo unificato C. 1373 Motta ed abb.**

*(Parere alla VII Commissione).*

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Carmen MOTTA (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 1373, C. 1656, c. 2110, C. 2777 e C. 4085 recante « Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi, per la valorizzazione dell'Opera verdiana e sulla dichiarazione d'interesse nazionale della Villa Verdi in Sant'Agata di Villanova sull'Arda e della casa natale del musicista in Roncole Verdi », come modificato dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente presso la VII Commissione Cultura.

Nel riferire, inoltre, che il provvedimento non contiene misure di specifico interesse della VIII Commissione, fatta eccezione per tre disposizioni puntuali contenute nell'articolo 2, giudica lo stesso provvedimento particolarmente importante, dato che appronta misure concrete per la celebrazione della figura di Giuseppe Verdi in vista della ricorrenza, nel 2013, del secondo centenario della sua

nascita e che contribuisce positivamente alla diffusione della conoscenza della vita, dell'opera e dei luoghi legati alla figura di un grande italiano, che ha segnato profondamente la cultura e la storia del XIX secolo, che ha ispirato in tutto il mondo generazioni di artisti, compositori e cultori della musica, che è stato fonte inesauribile per la costruzione dell'identità e della coscienza civile dell'Italia.

In tal senso, rileva che la migliore testimonianza del valore e dell'attualità della figura di Giuseppe Verdi, di quanto ancor oggi sia conosciuta e amata la sua opera, sta nello straordinario successo che ha accompagnato, nei giorni della celebrazione del 150° dell'Unità d'Italia e alla presenza del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, la rappresentazione del « *Nabucco* » – simbolo culturale fra i più alti della riscossa nazionale e del nostro Risorgimento – al Teatro dell'Opera di Roma e dei « *Vespri Siciliani* » al Teatro Regio di Torino, come pure nella felice scelta operata dalla regione Emilia-Romagna di proporre Giuseppe Verdi come simbolo dell'identità regionale nella mostra « *Regioni e testimonianze d'Italia* », allestita anch'essa a Roma in occasione delle celebrazioni dei 150 anni dell'Unità d'Italia.

Tornando al contenuto del provvedimento in esame e con riferimento alle tre disposizioni che attengono alle competenze della VIII Commissione, contenute nell'articolo 2 del provvedimento stesso, osserva che tali disposizioni, opportunamente, prevedono fra gli interventi meritevoli di finanziamento, accanto alle attività più propriamente culturali riguardanti la tutela e la promozione del patrimonio artistico verdiano, anche tre ulteriori tipologie di interventi: quelli previsti all'articolo 2, lettera *b*), diretti al recupero edilizio di sedi idonee per la collocazione del materiale riguardante la figura di Giuseppe Verdi e per la sua eventuale esposizione al pubblico; quelli previsti all'articolo 2, lettera *d*), diretti al recupero edilizio e al restauro conservativo dei luoghi verdiani e alla sistemazione viaria degli itinerari relativi; quelli previsti, infine, al-

l'articolo 2, lettera *f*), diretti alla tutela e alla valorizzazione, anche con finalità turistica, degli indicati luoghi, anche attraverso interventi di manutenzione, restauro o potenziamento delle strutture esistenti e delle infrastrutture di collegamento e accesso.

Nel formulare, quindi, l'auspicio che l'*iter* parlamentare del provvedimento possa essere il più rapido possibile, anche in considerazione della ristrettezza dei tempi a disposizione per la realizzazione degli interventi indicati e di tutte le altre manifestazioni celebrative previste per il secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Gianluca BENAMATI (PD), esprime apprezzamento per la relazione svolta dalla collega Motta e in particolare per la giusta sottolineatura del rilievo della figura di Giuseppe Verdi anche sotto il profilo dell'opera di costruzione dell'identità e dell'unità nazionale. Per parte sua, ritiene opportuno mettere in risalto l'importanza di un provvedimento che, proprio nel momento in cui la cultura incontra enormi difficoltà nel riconoscimento del proprio ruolo anche sotto il profilo della crescita economica del Paese, dà un chiaro segnale della volontà e della necessità di investire nella cultura e di riconoscere ad essa il ruolo di fattore essenziale di crescita e di sviluppo civile e sociale dei territori.

Tommaso FOTI (PdL), nell'esprimere apprezzamento per l'ottimo lavoro svolto dalla Commissione di merito, sottolinea, con riferimento alle competenze della VIII Commissione, l'importanza delle disposizioni dirette a tutelare e valorizzare i luoghi legati alla vita e all'opera di Giuseppe Verdi, per metterli a disposizione di tutti coloro che, provenienti dall'Italia e dall'estero, intenderanno visitarli, rendendo omaggio alla sua figura.

Sotto questo profilo, ritiene che tali disposizioni qualifichino in modo particolarmente positivo il provvedimento in esame, dato che per la prima volta nella

legislazione italiana si individua fra gli obiettivi delle iniziative di celebrazione di una grande figura della cultura e della storia nazionale, anche quello di dotare i territori interessati di adeguate e permanenti strutture – nel caso specifico attraverso il recupero edilizio e il restauro conservativo dei luoghi in cui Giuseppe Verdi ha vissuto e operato, a partire dalla Villa Verdi in Sant’Agata di Villanova sull’Arda e dalla casa natale del musicista in Roncole Verdi, nonché attraverso la manutenzione e il potenziamento delle infrastrutture di collegamento e di accesso –, capaci di fare meglio conoscere i luoghi

verdiani e di porsi come elementi di grande richiamo culturale e turistico.

Conclude, richiamando la grande attualità e l’importanza dell’opera e della figura di Giuseppe Verdi, grande musicista, ma anche grande uomo e grande italiano, esempio di filantropia e di impegno civico da indicare in primo luogo alle nuove generazioni e alle istituzioni scolastiche.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all’unanimità la proposta di parere favorevole presentata dal relatore.

**La seduta termina alle 14.25.**

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### RISOLUZIONI:

7-00512 Giorgio Merlo: Disservizi conseguenti al passaggio dal sistema televisivo analogico a quello digitale nella regione Piemonte ( <i>Discussione e conclusione – Approvazione</i> ) .....	78
7-00516 Velo: Finanziamento del Piano nazionale della sicurezza stradale ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	80

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Ferrovie dello Stato SpA nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3681 Velo recante « Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche » .....	80
--	----

#### RISOLUZIONI

*Martedì 5 aprile 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato allo sviluppo economico Stefano Saglia, indi il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.*

#### La seduta comincia alle 13.35.

**7-00512 Giorgio Merlo: Disservizi conseguenti al passaggio dal sistema televisivo analogico a quello digitale nella regione Piemonte.**

*(Discussione e conclusione – Approvazione).*

Silvia VELO (PD), nel sottoscrivere la risoluzione in discussione, ne illustra brevemente il contenuto.

Il sottosegretario di Stato Stefano SAGLIA, ricorda che in Italia, ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 5, della legge 29 novembre 2007, n. 222, le trasmissioni

televisive su frequenze terrestri dovranno, entro l'anno 2012, essere irradiate esclusivamente in tecnica digitale su tutto il territorio nazionale. Osserva che, a tal fine, anche sulla base del lavoro propeudeutico svolto dal Comitato Nazionale Italia Digitale, con decreto ministeriale 10 settembre 2008, il territorio nazionale è stato suddiviso in 16 aree tecniche, per stilare un calendario di transizione al digitale, con una sequenza degli *switch off* tale da ottimizzare la compatibilizzazione degli impianti e assicurare altresì la continuità con aree limitrofe. Sottolinea che il passaggio dall'analogico al digitale costituisce un cambiamento strategico che rivoluziona l'intero sistema radiotelevisivo italiano e conseguentemente necessita di progressiva messa a punto delle reti di diffusione. Evidenzia che nella regione Piemonte esistono delle problematiche che sono dovute essenzialmente a interferenze causate da emittenti locali, in particolare dall'emittente Telelibertà, che diffonde da Monte Penice sul canale 22. Osserva che sotto il profilo territoriale le situazioni più critiche sono localizzate lungo la direttrice

che dal Penice va verso Borgomanero e lungo la direttrice che dal Penice va verso la collina di Torno. Rileva inoltre che alcuni decoder o TV con decoder integrato hanno un comportamento anomalo in presenza di due segnali del multiplex 1 Rai – Rai 1, 2, 3, Rai News – come nel Piemonte orientale, dove si può ricevere da Monte Penice il multiplex 1 con Rai 3, sia con i contenuti regionali della Lombardia, che del Piemonte. Tale comportamento anomalo fa sì che spesso – anche a causa della citata interferenza – non venga sintonizzato il corretto segnale di Rai 3, se non ricorrendo ad una sintonia manuale. Fa presente che la situazione descritta nella risoluzione in discussione, riguardante la carenza del servizio pubblico radiotelevisivo, verificatasi dopo il passaggio al digitale nel Piemonte orientale, è stata affrontata dalla competente Direzione generale del Ministero dello sviluppo economico in collaborazione con gli Ispettorati territoriali Piemonte e Valle d'Aosta e Lombardia ed allo stato attuale sembra essere stata risolta, verificando l'interferenza lamentata dalla società Rai nelle province di Novara e Vercelli e richiedendo all'emittente interferente una riduzione del livello del segnale irradiato. Segnala che, da parte della società RAI, sulla base della situazione esistente è stato definito un intervento complessivo in via prioritaria incentrato sul rafforzamento del segnale, compatibilmente con gli standard tecnici della RAI. Fa presente che il piano in questione è basato su più fronti: in primo luogo modifica del FEC (*Forward Error Correction*) da 5/6 a 3/4, che ha consentito di irrobustire i segnali; tale manovra è stata effettuata il 10 marzo scorso e le prime misure hanno confermato che tale intervento ha portato sul territorio sensibili miglioramenti; in secondo luogo è in via di definizione un piano di compatibilizzazione con Telelibertà, che comporterà delle attività che richiederanno alcuni mesi; in ultimo sono stati effettuati laboriosi test di laboratorio sulla gran parte dei decoder, o TV con decoder integrato in commercio, per individuare una soluzione che permetta di

«ingannare» i decoder e dare la possibilità agli utenti di sintonizzare entrambi i segnali Rai 3 con TGR diversi, ove presenti. Anche in questo caso sono necessarie delle attività che richiedono alcuni mesi.

In conclusione, precisa che nelle prossime settimane sarà effettuata una nuova analisi sul territorio che consentirà di quantificare puntualmente gli impatti di cui sopra e di individuare gli eventuali ulteriori interventi. In particolare, qualora ci fossero ancora aree di sofferenza, Rai provvederà ad attivare il multiplex 1 da Torino Eremo anche sul canale 25, concesso su base provvisoria dal Ministero. Osserva che dopo tale intervento non sono pervenute ulteriori lamentele di interferenze da parte della Rai ed al fine di rendere stabile tale condizione, presso la stessa citata Direzione generale è stato sottoscritto un accordo tra le parti coinvolte; fa presente che sono comunque in corso operazioni che consentano l'eventuale superamento di altre marginali situazioni di interferenza.

Rispetto agli impegni richiesti, tenuto conto di quanto sopra esposto, evidenzia che il Ministero dello sviluppo economico ha già provveduto ad adempiere a quanto richiesto dall'atto di indirizzo in oggetto e, ove ulteriori misure si rendessero necessarie, si impegna a intraprendere ogni azione utile, comprese eventuali sollecitazioni alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per rimuovere i disservizi.

Tutto ciò considerato, manifesta quindi la disponibilità del Governo ad accogliere l'impegno contenuto nella risoluzione in discussione.

Mario LOVELLI (PD), replicando in qualità di cofirmatario della risoluzione, nel prendere atto con soddisfazione dell'impegno assunto dal Governo, auspica che si pervenga rapidamente alla soluzione dei problemi evidenziati nell'atto di indirizzo, al fine di porre termine alla disagiata situazione che si sta verificando in Piemonte, in particolare nell'area orientale, dove non si ricevono i canali della

società radiotelevisiva pubblica. Nell'osservare che si tratta di una seria penalizzazione degli utenti che si vedono costretti a pagare il canone radiotelevisivo senza avere un servizio adeguato e funzionante, giudica quindi assai importante la risoluzione in discussione, in quanto impegna il Governo ad assumere iniziative per risolvere il problema.

In conclusione, auspica l'approvazione unanime della risoluzione in titolo, riservandosi di intervenire con ulteriori atti di indirizzo nel caso in cui la questione posta non trovi una tempestiva e completa soluzione.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nel sottolineare che la risoluzione è stata sottoscritta da esponenti di tutti i gruppi parlamentari, ne auspica l'approvazione all'unanimità.

La Commissione approva all'unanimità la risoluzione n. 7-00512.

**7-00516 Velo: Finanziamento del Piano nazionale della sicurezza stradale.**

*(Discussione e rinvio).*

Silvia VELO (PD) considera grave il fatto che il Piano nazionale della sicurezza stradale non sia stato finanziato per il biennio 2010-2011, in considerazione del costo sociale ed economico che l'incidentalità stradale riveste per il Paese. Ricorda peraltro come il CIPE, anche per il precedente triennio 2007-2009 abbia manifestato un certo allarme per l'esiguità delle risorse destinate al Piano per la sicurezza stradale, pari a 141 milioni di euro a fronte di un impegno iniziale di 1.678 milioni di euro. Ritiene quindi necessario che il Governo affronti con urgenza tale tema in una visione organica, intervenendo sull'educazione scolastica, sulla prevenzione e sulle infrastrutture, coinvolgendo tutti i Ministeri competenti. Sottolinea, quindi, come la risoluzione in discussione sia volta ad evidenziare la battuta d'arresto che si è verificata nell'attuazione del

Piano della sicurezza stradale e l'incoerenza del predetto definanziamento rispetto agli obiettivi della citata legge n. 120 del 2010, dalla cui applicazione sono derivati risultati positivi in termini di riduzione dell'incidentalità stradale.

In conclusione, auspica che il Governo accolga l'impegno a stanziare le risorse necessarie all'attuazione delle misure contenute nel Piano della sicurezza stradale e a riferire tempestivamente in Parlamento sulla sua attuazione, come previsto dal codice della strada, posto che l'ultima relazione presentata si riferisce all'anno 2007.

Il sottosegretario di Stato Bartolomeo GIACHINO, nel sottolineare che si tratta di un tema di assoluta rilevanza e che l'incidenza dei costi dell'incidentalità stradale sul PIL in Italia è superiore alla media mondiale, pari all'1,5 per cento, osserva che l'aumento delle sanzioni previsto dalle modifiche apportate al codice della strada dalla legge n. 120 del 2010 genererà risorse aggiuntive, che potranno essere ripartite in modo innovativo rispetto al passato. Si riserva quindi di intervenire più puntualmente sul merito degli impegni contenuti nella risoluzione in una successiva seduta.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.55.**

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Martedì 5 aprile 2011.*

**Audizione di rappresentanti di Ferrovie dello Stato SpA nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3681 Velo recante « Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche ».**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 15.05.

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2793 Borghesi e C. 1938 Stefani recanti « Misure per la promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero ».

Audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e UGL, di Confagricoltura, di Contadini del Tessile, di Coldiretti e del Ministero dello sviluppo economico (*Svolgimento e conclusione*) ..... 81

#### AUDIZIONI:

Audizione del Presidente e dei componenti dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, nell'ambito dello schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, 2009/73/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, e 2008/92/CE, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) ..... 82

AVVERTENZA ..... 83

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 5 aprile 2011. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.*

**La seduta comincia alle 11.15.**

**Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2793 Borghesi e C. 1938 Stefani recanti « Misure per la promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero ».**

**Audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e UGL, di Confagricoltura, di Contadini del Tessile, di Coldiretti e del Ministero dello sviluppo economico.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Manuela DAL LAGO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Massimo FRATTINI, *rappresentante della Filcams CGIL*, Marcello BALZOLA, *Operatore politico dipartimento confederale CISL*, Lamberto SANTINI, *Segretario confederale UIL*, Giovanni CONDORELLI, *Segretario confederale UGL*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Gabriele CIMADORO (IdV), Savino PEZZOTTA (UdC) e Lido SCARPETTI (PD) per formulare domande e chiedere chiarimenti.

Mirco CEOTTO, segretario generale *Fisascat CISL di Treviso*, Salvatore DI FUSCO, coordinatore *CISL degli Enti pubblici non economici*, Lamberto SANTINI, segretario confederale della *UIL* e Massimo FRATTINI, rappresentante della *Filcams CGIL*, rispondono ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Grazia BUCARELLI, responsabile progetti internazionali *Confagricoltura*, Roberto BELLOLI, portavoce del movimento « *Contadini del Tessile* », Tullio MARCELLI, Presidente *Associazione Terranostra (Coldiretti)*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Alberto TORAZZI (LNP), Gabriele CIMADORO (IdV) e Andrea LULLI (PD).

Tullio MARCELLI, presidente *Associazione Terranostra* e rappresentante di *Coldiretti*, Grazia BUCARELLI, responsabile progetti internazionali di *Confagricoltura*, Vincenzo LENUCCI, responsabile segreteria tecnica di *Confagricoltura*, Massimo DE BERNARDI, consigliere dell'Associazione « *Reparto produzione* », rispondono ai quesiti posti fornendo ulteriori precisazioni.

Giuseppe TRIPOLI, Capo Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono quindi i deputati Lido SCARPETTI (PD), Gabriele CIMADORO (IdV) e Andrea LULLI (PD).

Giuseppe TRIPOLI, Capo Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico, risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Manuela DAL LAGO, presidente, ringrazia tutti gli intervenuti per le relazioni

svolte ed i chiarimenti forniti e dichiara quindi conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 13.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### AUDIZIONI

*Martedì 5 aprile 2011. — Presidenza del vicepresidente Laura FRONER.*

**La seduta comincia alle 13.15.**

**Audizione del Presidente e dei componenti dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, nell'ambito dello schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, 2009/73/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, e 2008/92/CE, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica.**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).*

Laura FRONER, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Guido BORTONI, presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, Alberto BIANCARDI, componente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, Luigi CARBONE, componente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e Rocco COLICCHIO, componente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Federico TESTA (PD), Luigi LAZZARI (PdL), e Ludovico VICO (PD).

Guido BORTONI, *presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas*, Alberto BIANCARDI, *componente dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas*, Luigi CARBONE, *componente dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas* e Rocco COLICCHIO, *componente dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas*, rispondono ai quesiti posti fornendo ulteriori precisazioni.

Laura FRONER, *presidente*, ringrazia gli auditi per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 14.30.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### ATTI DEL GOVERNO

*Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, 2009/73/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, e 2008/92/CE, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica.*  
Atto n. 335.

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione ..... 84

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 5/2011 Disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011. C. 4215 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 88

##### COMITATO RISTRETTO:

Norme per la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età per il pensionamento di vecchiaia. C. 2671 Cazzola, C. 3343 Santagata, C. 3549 Fedriga, C. 3582 Paladini, C. 4030 Poli ..... 90

##### INTERROGAZIONI:

5-04140 Bellanova: Misure per fronteggiare il lavoro nero ..... 90

*ALLEGATO 1 (Testo della risposta)* ..... 93

5-04146 Cazzola: Problematiche occupazionali presso lo stabilimento della *Gambro* di Mirandola ..... 91

*ALLEGATO 2 (Testo della risposta)* ..... 95

5-04240 Gnechchi: Adempimenti per la trasmissione telematica della documentazione previdenziale ..... 91

*ALLEGATO 3 (Testo della risposta)* ..... 96

5-04478 Di Biagio: Interpretazione della normativa in tema di cumulo di indennità integrativa speciale ..... 91

*ALLEGATO 4 (Testo della risposta)* ..... 97

##### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

*Martedì 5 aprile 2011. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.*

**La seduta comincia alle 12.40.**

**Sulla programmazione dei lavori della Commissione.**

Silvano MOFFA, *presidente*, comunica che, a seguito della riunione del 30 marzo 2011 dell'ufficio di presidenza, integrato

dai rappresentanti dei gruppi, è stato predisposto il seguente programma dei lavori della Commissione:

**PROGRAMMA DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PER IL PERIODO APRILE-GIUGNO 2011**

**APRILE 2011**

*Sede referente:*

Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-pro-

fessionali iscritti in albi ed elenchi, S. 2177 Lo Presti, approvato dalla Camera (*ove modificato e trasmesso dal Senato*).

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di reversibilità, C. 1847 Bragantini, C. 945 D'Ippolito Vitale, C. 1158 Lamorte, C. 2767 Franzoso, C. 2782 Lorenzin, C. 2837 Guzzanti, C. 2988 Bitonci, C. 3166 Milo, C. 4010 Schirru, C. 4011 Gneccchi, C. 4016 Bobba e C. 4150 Poli.

Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare, C. 3871 Gneccchi.

Norme per la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età per il pensionamento di vecchiaia, C. 2671 Cazzola, C. 3343 Santagata, C. 3549 Fedriga, C. 3582 Paladini, C. 4030 Poli.

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio, C. 2618 Mosca, C. 3023 Salmamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone, C. 2993 Reguzzoni, C. 3534 Donadi, C. 3815 Golfo.

Nuove disposizioni in materia di provvidenze in favore dei grandi invalidi, C. 4039 Schirru.

Norme in favore del personale a contratto in servizio presso le rappresentanze italiane all'estero, C. 111 Angeli, C. 719 Fedi, C. 1632 Di Biagio, C. 1963 Lenzi.

Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio.

Disposizioni concernenti l'integrazione della composizione della Commissione medico-ospedaliera per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, C. 2360 Pelino.

Modifiche alla legge 5 giugno 1997, n. 147, concernenti la durata dei trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, C. 3391 Nicola Molteni.

Disposizioni in materia di blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e di vincitori e idonei nei concorsi

(*Subordinatamente all'effettiva assegnazione delle proposte di legge presentate*).

Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernenti i requisiti per l'accesso dei lavoratori e delle lavoratrici al trattamento di pensione e la disciplina della ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali, C. 3692 Gneccchi e C. 3693 Gneccchi.

Disposizioni per il sostegno dello sport femminile e per la tutela della maternità delle atlete che praticano attività sportiva agonistica dilettantistica, C. 1286 Di Centa, C. 3655 Ceccacci Rubino e C. 4019 Di Centa (*Commissioni riunite VII e XI*).

Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato, C. 3696 Antonino Foti, C. 4052 Mura, C. 4068 Damiano e C. 4119 Fedriga (*Commissioni riunite X e XI*).

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici (*Commissioni riunite XI e XII*), C. 3222 Moffa e C. 3481 Farina Coscioni.

*Sede consultiva*

DL 5/2011 Disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011, C. 4215 Governo, approvato dal Senato.

DL 27/2011 Misure urgenti per la corresponsione di assegni *una tantum* al personale delle forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, C. 4220 Governo.

#### Risoluzioni

7-00427 Gneccchi: Disciplina dei contributi versati a gestioni previdenziali diverse.

7-00492 Codurelli: Tempi di emanazione dei decreti relativi alla cassa integrazione.

#### MAGGIO 2011

#### Sede referente

Norme per la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età per il pensionamento di vecchiaia, C. 2671 Cazzola, C. 3343 Santagata, C. 3549 Fedriga, C. 3582 Paladini, C. 4030 Poli.

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernenti l'istituzione della figura professionale del progettista della sicurezza, C. 3341 Antonino Foti.

Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago, C. 762 Bellanova, C. 1550 Ceccacci Rubino, C. 2112 Borghesi, C. 2654 Delfino.

Norme sul riconoscimento e sulla promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale, C. 1079 Bobba, C. 2418 Cazzola, C. 2610 Delfino.

Disposizioni in materia di previdenza per i lavoratori autonomi non esercenti professioni regolamentate, C. 2312 Saglia e C. 2345 Narducci.

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e

l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio, C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone, C. 2993 Reguzzoni, C. 3534 Donadi, C. 3815 Golfo.

Norme in favore del personale a contratto in servizio presso le rappresentanze italiane all'estero, C. 111 Angeli, C. 719 Fedi, C. 1632 Di Biagio, C. 1963 Lenzi.

Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio.

Disposizioni concernenti l'integrazione della composizione della Commissione medico-ospedaliera per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, C. 2360 Pelino.

Agevolazioni per la conversione dei rapporti di collaborazione in contratti di lavoro a tempo indeterminato, C. 3542 Damiano.

Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernenti i requisiti per l'accesso dei lavoratori e delle lavoratrici al trattamento di pensione e la disciplina della ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali, C. 3692 Gneccchi e C. 3693 Gneccchi.

Disposizioni in materia di cumulo tra le prestazioni erogate dall'INAIL e dall'INPS, C. 758 Bellanova, C. 1030 Carlucci e C. 1532 Caparini.

Disposizioni per il passaggio di personale civile dell'Amministrazione della difesa dall'area professionale A all'area professionale B, C. 102 Vico.

Nuove disposizioni in materia di provvidenze in favore dei grandi invalidi, C. 4039 Schirru.

Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare, C. 3871 Gnechchi.

Modifica all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, in materia di inserimento lavorativo di persone svantaggiate, C. 3056 Murer.

Disposizioni in materia di astensione retribuita dal lavoro per un familiare del paziente in stato di coma, C. 472 Anna Teresa Formisano.

Incentivi per il miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro mediante riduzione dei premi INAIL, C. 1986 Polidori.

Modifiche alla legge 5 giugno 1997, n. 147, concernenti la durata dei trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, C. 3391 Nicola Molteni.

Modifica all'articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di richieste di avviamento dei disabili al lavoro, C. 473 Anna Teresa Formisano.

## GIUGNO 2011

### *Sede referente*

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche, Testo unificato C. 344 Bellotti, C. 2369 Lo Presti, C. 2509 Carlucci.

Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago, C. 762 Bellanova, C. 1550 Ceccacci Rubino, C. 2112 Borghesi, C. 2654 Delfino.

Disposizioni in materia di previdenza per i lavoratori autonomi non esercenti

professioni regolamentate, C. 2312 Saglia e C. 2345 Narducci.

Norme sul riconoscimento e sulla promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale, C. 1079 Bobba, C. 2418 Cazzola, C. 2610 Delfino.

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernenti l'istituzione della figura professionale del progettista della sicurezza, C. 3341 Antonino Foti.

Misure per il rafforzamento dell'istituto del congedo parentale a sostegno dei genitori di bambini nati prematuri o gravemente immaturi ovvero portatori di gravi *handicap*, C. 622 Binetti, C. 3049 Farina Coscioni, C. 3949 Negro.

Norme per la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età per il pensionamento di vecchiaia, C. 2671 Cazzola, C. 3343 Santagata, C. 3549 Fedriga, C. 3582 Paladini, C. 4030 Poli.

Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio.

Disposizioni per l'adeguamento dei trattamenti pensionistici di guerra, C. 637 Polledri, C. 638 Polledri, C. 959 Tenaglia, C. 987 Schirru, C. 1347 Rigoni, C. 1457 Paglia, C. 1719 Rosato, C. 1793 Pelino, C. 1953 Iannarilli.

Norme in favore del personale a contratto in servizio presso le rappresentanze italiane all'estero, C. 111 Angeli, C. 719 Fedi, C. 1632 Di Biagio, C. 1963 Lenzi.

Modifica all'articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di richieste di avviamento dei disabili al lavoro, C. 473 Anna Teresa Formisano.

Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti, C. 124 Angeli, C. 859 Pisicchio, C. 937 D'Ippolito Vitale, C. 3010 Renato Farina.

Disposizioni in materia di computo dell'indennità integrativa speciale per i trattamenti di pensione, diretta e di reversibilità, prevista dall'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, C. 475 Anna Teresa Formisano.

Norme concernenti i ruoli e le carriere del personale del Corpo di polizia penitenziaria, C. 1022 Carlucci, C. 1137 Samperi, C. 1542 Tassone, C. 1768 Cassinelli, C. 2486 Catanoso, C. 2961 Vitali.

Modifiche alla normativa in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici, C. 389 Volontè, C. 1160 Pittelli e C. 4221 Fedriga (*subordinatamente all'effettiva assegnazione*).

Estensione del diritto all'assegno supplementare in favore delle vedove dei grandi invalidi per servizio, Testo unificato C. 1421 Paglia, C. 1827 Pelino, C. 2571 Volontè.

Comunica, inoltre, che saranno acquisite le intese con la presidenza della XII Commissione per verificare l'eventuale seguito dell'esame delle proposte di legge in materia di associazioni di tutela delle persone disabili (C. 1732 Porcu, C. 3224 Pedoto e C. 4053 Rondini), assegnate alle Commissioni riunite XI e XII.

Segnala, quindi, che le modalità di attuazione del programma (e, in particolare, l'inserimento all'ordine del giorno della Commissione dei provvedimenti già iscritti nel programma) saranno stabilite mediante i calendari dei lavori della Commissione, predisposti — con cadenza settimanale — dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi; il programma potrà, inoltre, essere integrato e aggiornato con l'esame di ulteriori provvedimenti, in relazione alla valutazione della loro urgenza e conformemente alle determinazioni che l'ufficio di presidenza assumerà nel corso dei mesi di riferimento del programma medesimo.

Avverte, infine, che saranno iscritti all'ordine del giorno: i disegni di legge di

conversione di decreti-legge; gli ulteriori atti del Governo sui quali la Commissione sia chiamata ad esprimere un parere; lo svolgimento di interrogazioni in Commissione e di eventuali risoluzioni nel frattempo segnalate; lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata; gli ulteriori progetti di legge assegnati in sede consultiva, sollecitati dalle Commissioni di merito.

La Commissione prende atto.

**La seduta termina alle 12.45.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 5 aprile 2011. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.*

**La seduta comincia alle 12.45.**

**DL 5/2011 Disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011.**

**C. 4215 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla I Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Fiorella CECCACCI RUBINO (PdL), *relatore*, osserva che la XI Commissione è chiamata ad esprimere un parere, per quanto di competenza, sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 febbraio 2011, n. 5, recante disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011: il disegno di legge in esame, già approvato con modificazioni dall'altro ramo del Parlamento, è stato emanato dal Governo prima della ricorrenza delle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia, al fine di sancire gli effetti civili della festività del 17 marzo 2011, dal

momento che l'articolo 7-bis del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100), che aveva già dichiarato tale giornata come « festa nazionale », non aveva tuttavia disciplinato gli effetti giuridici derivanti da tale dichiarazione. Fa presente, pertanto, che l'articolo 1 del decreto-legge oggi all'esame della Commissione, al comma 1, dispone che il giorno 17 marzo 2011 (dunque, soltanto per l'anno in corso) è considerato festivo ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge n. 260 del 1949 (ossia ai sensi della legge che disciplina le ricorrenze e che individua espressamente le giornate festive nell'arco dell'anno, oltre che gli effetti giuridici che ne conseguono): a tal fine, peraltro, si riconosce l'osservanza del completo orario festivo e si dispone l'imbandieramento degli edifici pubblici.

Al riguardo, concentrandosi sui profili di più diretta competenza della XI Commissione, ritiene opportuno ricordare che nell'ordinamento italiano le giornate festive sono determinate, per i dipendenti pubblici, dalla legge, e, per i dipendenti privati, anche dai contratti collettivi. In particolare, fa notare che la legge 23 dicembre 1977, n. 937, ha introdotto, a favore dei dipendenti pubblici, in seguito alla soppressione di talune festività civili e religiose, 6 giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno, di cui 2 giornate da aggiungere obbligatoriamente al congedo ordinario e 4 giornate, a richiesta degli interessati, da poter fruire a discrezione del lavoratore, compatibilmente con le esigenze di servizio; la norma ha ovviamente rilievo contrattuale anche per il settore privato. Osserva, conseguentemente, che il successivo comma 2 dell'articolo 1 del decreto in esame, modificato nel corso dell'esame al Senato, ha lo scopo di intervenire sulle disposizioni citate, assicurando anche la neutralità finanziaria di quanto disposto dal comma 1 richiamato in precedenza: infatti, si prevede che gli istituti economici, giuridici e contrattuali – derivanti dalla dichiarazione della giornata festiva – si applicano, per il solo 2011, alla

medesima festa nazionale per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia, proclamata per il 17 marzo, anziché ad una delle festività soppresse riconosciute nel corso dell'anno. In proposito, peraltro, rileva che il Senato ha chiarito che tale « effetto sostitutivo » non deve obbligatoriamente riguardare la festività soppressa del 4 novembre (come era stato originariamente previsto dal testo del decreto-legge adottato dal Governo), ma anche, in alternativa, una delle « altre festività soppresse »; di conseguenza, il citato comma 2 dell'articolo 1 prosegue stabilendo espressamente, con riguardo al lavoro pubblico, la riduzione da 4 a 3 delle giornate di riposo riconosciute dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge n. 937 del 1977 e dai contratti e accordi collettivi in base a tale disposizione (per l'appunto, come compensazione della fruizione del 17 marzo 2011 come giornata festiva).

In conclusione, preso atto che il provvedimento in esame – come modificato dal Senato – ha consentito di sciogliere taluni dubbi interpretativi in ordine agli effetti economico-giuridici conseguenti alla dichiarazione di festa nazionale della giornata del 17 marzo 2011 e preso atto che esso ha, peraltro, già dispiegato i suoi effetti principali (essendosi già svolte le celebrazioni per la ricorrenza del 150° anniversario dell'Unità d'Italia), ritiene che vi siano le condizioni per un orientamento positivo da parte della Commissione sul decreto-legge n. 5 del 2011, diretto ad assicurarne la conversione in legge nei termini costituzionali. Propone, pertanto, di esprimere un parere favorevole sul provvedimento in esame, ferma restando l'opportunità di verificare se possano emergere dal dibattito eventuali elementi di interesse ai fini della deliberazione di competenza della Commissione, già prevista per la giornata di domani.

Silvano MOFFA, *presidente*, preso atto che non vi sono richieste di intervento e ricordato che domani è prevista la votazione della proposta di parere appena

formulata dal relatore, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.55.**

#### COMITATO RISTRETTO

*Martedì 5 aprile 2011.*

**Norme per la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età per il pensionamento di vecchiaia. C. 2671 Cazzola, C. 3343 Santagata, C. 3549 Fedriga, C. 3582 Paladini, C. 4030 Poli.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.10 alle 14.35.

#### INTERROGAZIONI

*Martedì 5 aprile 2011. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA indi del vicepresidente Giuliano CAZZOLA. — Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, Laura Ravetto.*

**La seduta comincia alle 14.35.**

Silvano MOFFA, *presidente*, comunica che è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone, pertanto, l'attivazione.

**5-04140 Bellanova: Misure per fronteggiare il lavoro nero.**

Il sottosegretario Laura RAVETTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Teresa BELLANOVA (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta del rappresentante del Governo, che giudica ispirata a un tono propagandistico e totalmente elusivo rispetto ai quesiti posti nell'interrogazione, lamentando peraltro la mancanza di una presenza politica in

Commissione che – pur nel rispetto del ruolo svolto dal sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento – sia istituzionalmente collegata alla responsabilità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Esprime, altresì, il proprio stupore per il fatto che l'Esecutivo, nonostante fossero state segnalate da tempo – anche attraverso la discussione di precedenti atti di sindacato ispettivo – le gravi forme di sfruttamento di manodopera straniera richiamate nella stessa interrogazione, non dimostri di essersi attivato per arginare un fenomeno che tende ad assumere contorni sempre più drammatici. Fa notare, infatti, che l'impiego irregolare di migliaia di lavoratori, in prevalenza extracomunitari, sta coinvolgendo – in particolare nel territorio salentino e nelle zone intorno alla provincia di Brindisi – nuovi settori ad alto investimento dell'economia italiana, tra cui quello delle energie alternative, laddove molti lavoratori, anche qualificati e preparati, risultano addirittura ridotti in schiavitù e privati dei loro diritti fondamentali.

Giudica grave che per tanto tempo il territorio pugliese sia rimasto privo di un adeguato controllo e che solo recentemente le autorità istituzionali si siano mosse per contrastare tale fenomeno, peraltro determinando come unico effetto la fuga delle aziende incriminate. Nel prendere atto che sulla vicenda sono in corso anche inchieste della magistratura, fa presente che a livello territoriale sono stati assunti impegni tesi a salvaguardare solo parzialmente le spettanze non rispettate del soggetto coinvolti, dal momento che si sono tutelate esclusivamente le prerogative dei lavoratori impiegati regolarmente, ignorando quelli in nero, che sono la maggior parte. Auspica, in conclusione, che il Ministero assuma finalmente la responsabilità di affrontare la problematica in oggetto, intervenendo con urgenza attraverso gli organi competenti, per evitare che vi sia un abuso nei confronti di persone già sottoposte a numerose difficoltà.

**5-04146 Cazzola: Problematiche occupazionali presso lo stabilimento della Gambro di Mirandola.**

Il sottosegretario Laura RAVETTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Giuliano CAZZOLA (Pdl), nel ringraziare il rappresentante del Governo per la disponibilità dimostrata, prende atto con favore delle iniziative sinora assunte dal Ministero dello sviluppo economico, competente in via primaria sulla questione, precisando, peraltro, che lo scopo della sua interrogazione era anche quello di verificare l'eventuale opportunità di un coinvolgimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di valutare la possibile attivazione – ove ciò si dimostrasse necessario negli sviluppi della vicenda – di strumenti di sostegno al reddito nei confronti dei lavoratori interessati.

**5-04240 Gnechi: Adempimenti per la trasmissione telematica della documentazione previdenziale.**

Il sottosegretario Laura RAVETTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Marialuisa GNECCHI (PD), nel replicare, fa notare che le nuove modalità di trasmissione telematica della documentazione previdenziale dei lavoratori dipendenti (colf e badanti) – peraltro pubblicizzate enfaticamente dallo stesso presidente dell'INPS, attraverso l'invio alle famiglie e ai pensionati di una lettera di presentazione di tale sistema informatizzato, di cui viene esaltata la portata innovatrice e semplificatrice – rischiano seriamente di mettere in difficoltà numerose persone, soprattutto quelle anziane bisognose di assistenza. Osserva che queste ultime sentono il bisogno di affidarsi a soggetti competenti per l'espletamento di tali adempimenti obbligatori, non essendo in grado di districarsi in ambiti telematici, anche alla luce delle complessità tecniche

di accesso al sistema, rispetto alle quali qualunque persona incontrerebbe delle difficoltà. Mette in evidenza che tale problematica interviene ad aggravare una situazione già penalizzante per le persone anziane, che in questi giorni sono costrette, peraltro, dall'INPS a procedere al ritiro del proprio CUD direttamente presso le sedi territoriali, con file interminabili presso gli sportelli.

Osserva, quindi, che se l'Esecutivo non interverrà al più presto con le misure opportune, anche in materia di assistenza agli utenti da parte degli organismi specializzati, si correrà il serio pericolo che le famiglie vengano meno al pagamento degli oneri contributivi, preferendo retribuire il lavoratore in altre forme, meno regolari, piuttosto che avventurarsi in adempimenti burocratici di difficile attuazione.

**5-04478 Di Biagio: Interpretazione della normativa in tema di cumulo di indennità integrativa speciale.**

Il sottosegretario Laura RAVETTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Aldo DI BIAGIO (FLI) ringrazia anzitutto il rappresentante del Governo per l'impegno profuso e la disponibilità manifestata, prendendo atto del fatto che da parte del Ministero competente esiste una piena consapevolezza della questione indicata nell'interrogazione. Fa notare, tuttavia, che, allo stato attuale, si rischia di rimettere esclusivamente ai giudici la soluzione della questione, con la possibilità di incorrere in decisioni difformi, pur in presenza di medesime istanze fatte valere da distinti cittadini. Osserva, infatti, che è in corso da anni un contenzioso giudiziario (alimentato da un presupposto di illegittimità costituzionale meritevole di repentina e adeguata rettifica), che rischia di mettere in difficoltà centinaia di pensionati, molti dei quali risultano affetti da importanti patologie. Auspica, pertanto, che il Ministero competente – pur avendo compiuto l'INPDAP un importante passo

in avanti, con la rinuncia a ricorrere in appello contro sentenze che riconoscono il diritto dei soggetti interessati – possa intervenire con urgenza per affrontare la questione in via definitiva, facendo chiarezza circa l'interpretazione delle norme vigenti e superando le sentenze contrastanti pronunciate in materia, al fine di

garantire la corresponsione dell'indennità in questione a tutti gli aventi diritto.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 15.**

## ALLEGATO 1

**5-04140 Bellanova: Misure per fronteggiare il lavoro nero.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione che passo ad illustrare verte sul fenomeno dello sfruttamento della manodopera straniera nei vari settori produttivi italiani ed in particolare nella realtà Salentina.

Nell'attuale contesto socio economico, l'intreccio tra lavoro sommerso, caporalato e criminalità vede tra le principali vittime proprio i lavoratori stranieri senza permesso di soggiorno, cui vengono affidate le mansioni più dequalificate e usuranti, la cui pericolosità è spesso causa di infortuni sul lavoro, anche fatali.

Vorrei far presente che il contrasto al lavoro sommerso – ed in particolare all'impiego non regolare di manodopera extracomunitaria e clandestina – costituisce una delle priorità dell'azione di questo Governo. In particolare, come evidenziato nel Piano per l'integrazione « Identità e incontro », approvato dal Consiglio dei ministri il 10 giugno del 2010 « il contrasto allo sfruttamento della manodopera immigrata va condotto anche attraverso opportuni accordi in sede di contrattazione collettiva, operando soprattutto a livello territoriale e aziendale, e con l'uso esteso dei buoni lavoro come strumento di flessibilità ma anche di salvaguardia dei lavoratori immigrati ».

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha avviato nello scorso mese di ottobre un progetto denominato « Rete dei servizi per la prevenzione del lavoro sommerso » nato a seguito della stipula di un Accordo di Programma con le 4 Regioni dell'Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia). L'accordo impegna tutte le Amministrazioni coinvolte nella realizzazione di un intervento sperimentale di politica attiva del lavoro, volto a

contribuire alla prevenzione del lavoro sommerso, attraverso la creazione di una rete di servizi pubblico/privato per favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro. Tale accordo prevede un impegno economico di 5 milioni di euro a carico del programma operativo nazionale « Governance e azioni di sistema » 2007-2013 Obiettivo 1 Convergenza. Di questa somma, 500 mila euro saranno utilizzati per la realizzazione delle attività comuni e trasversali a tutte le regioni mentre i restanti 4,5 milioni, saranno impegnati per l'erogazione di almeno 3.000 voucher formativi nelle 4 Regioni citate. L'azione coinvolgerà i settori dell'Edilizia, dell'Agricoltura e del Turismo.

Più in generale, il contrasto al lavoro nero e all'economia sommersa sono obiettivi, e lo ribadisco, prioritari del Governo, che si è inteso perseguire anche attraverso la procedura, introdotta dal decreto-legge n. 78 del 2009, di emersione del lavoro irregolare dei lavoratori domestici e dei lavoratori adibiti alla cura delle persone. Infatti, in base a questa procedura sono state quasi 300mila le domande che hanno consentito la regolarizzazione di altrettanti lavoratori extracomunitari.

L'attività del Governo di contrasto a questo fenomeno si basa, inoltre, sull'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale svolta dagli uffici territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. A questo proposito la direttiva del Ministro Sacconi del 18 settembre 2008 prevede che l'attività di vigilanza a livello territoriale sia indirizzata alla verifica dei fenomeni di irregolarità di carattere sostanziale, profondamente lesivi delle condizioni di lavoro, in una logica di

conseguimento di risultati significativi a livello qualitativo piuttosto che quantitativo. Pertanto, al fine di garantire maggiore efficacia all'attività di vigilanza, la programmazione strategica per l'anno 2011 si basa sulle proposte provenienti dalle Direzioni regionali del lavoro che, attraverso una specifica azione di *intelligence*, individuano gli ambiti prioritari di intervento.

Viene privilegiata quindi l'azione di vigilanza nei confronti delle realtà economiche gestite o organizzate mediante minoranze etniche, operanti al di fuori di qualunque regolamentazione di carattere gius-lavoristico, previdenziale e fiscale, che realizzano vere e proprie forme di sfruttamento della manodopera, prevalentemente extracomunitaria e clandestina.

Tali verifiche saranno, inoltre, realizzate attraverso specifiche azioni coordinate con gli Istituti previdenziali e le forze di polizia.

Informo che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha deciso di realizzare per l'anno in corso un « Piano straordinario di vigilanza per il contrasto al lavoro sommerso » che prevede l'effettuazione di almeno 80.000 controlli mirati a questo specifico fenomeno, a cui ne vanno aggiunti altri 50.000 che saranno effettuati

dagli Enti previdenziali. Si prevede di realizzare, in tal modo, almeno 130.000 verifiche.

Con specifico riferimento agli accertamenti ispettivi nei confronti delle aziende operanti nel settore della costruzione di impianti fotovoltaici nelle province di Brindisi e Lecce, informo che sono in corso, sotto il coordinamento della Prefettura territorialmente competente, specifiche azioni di vigilanza da parte di un gruppo interforze composto da funzionari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS, dell'INAIL, delle AUSL nonché della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

Voglio, infine, ricordare che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha partecipato attivamente all'elaborazione della Direttiva Comunitaria 2009/52/CE che impegna gli Stati membri dell'Unione europea a irrogare sanzioni e provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

La suddetta Direttiva è inserita nel disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea – cosiddetta Legge comunitaria 2010 – già approvato al Senato e attualmente all'esame della Camera dei deputati.

## ALLEGATO 2

**5-04146 Cazzola: Problematiche occupazionali presso lo stabilimento della *Gambro* di Mirandola.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Passo ad illustrare l'atto parlamentare dell'onorevole Cazzola relativo alla situazione produttiva ed occupazionale della società *Gambro Dasco spa*.

In proposito, è opportuno precisare – in via preliminare – che il settore biomedicale italiano ha sviluppato in alcune zone del modenese un distretto di imprese aventi come riferimento il comune di Mirandola.

Nell'ambito del distretto modenese, in particolare, assume un ruolo primario nella produzione di apparecchiature per la dialisi la società *Gambro Dasco spa* – con sede legale a Medolla – facente parte del Gruppo svedese *Gambro*.

Lo scorso 27 gennaio la stessa *Gambro Dasco spa* ha comunicato alle organizzazioni sindacali la decisione di avviare un processo di riorganizzazione attraverso il potenziamento della propria produzione in siti esteri di minore impatto economico, con conseguente riduzione dei costi; tale determinazione – in particolare – avrebbe comportato il trasferimento di parte delle produzioni del sito di Mirandola ed una conseguente perdita di circa 400 posti di lavoro.

In questo contesto – lo scorso 10 febbraio – il Ministero dello sviluppo economico ha provveduto ad aprire un tavolo con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali, quelle dei lavoratori e le competenti istituzioni locali.

In particolare il Ministero dello sviluppo economico ha illustrato un percorso – condiviso da tutti i soggetti intervenuti – che prevede la presentazione di un Piano industriale da parte dell'azienda e l'apertura di un confronto tra tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nella vicenda, al fine di individuare soluzioni volte al mantenimento delle attività industriali e dei livelli occupazionali nel sito di Mirandola.

Nell'ambito del predetto tavolo – lo scorso 23 marzo – si è tenuto un ulteriore incontro, cui ha preso parte anche il Ministero della salute, nel corso del quale il management dell'Azienda ha dichiarato la propria disponibilità a ridiscutere con la casa madre alcuni punti critici del Piano di riorganizzazione, al fine di venire incontro alle richieste emerse sia da parte istituzionale che sindacale.

Faccio presente inoltre che – nel corso delle prime settimane di aprile – verrà convocato un nuovo incontro del tavolo di confronto presso il Ministero dello sviluppo economico.

Da ultimo, nell'informare che ad oggi non risulta pervenuta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali alcuna richiesta di valutazione in ordine alla vicenda in esame, posso fin d'ora garantire la più ampia disponibilità del Governo ad esaminare ogni possibile soluzione che, tenuto conto degli strumenti previsti dalla normativa vigente, possa tutelare la posizione dei lavoratori e delle loro famiglie.

ALLEGATO 3

**5-04240 Gneccchi: Adempimenti per la trasmissione telematica della documentazione previdenziale.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione che passo ad illustrare verte sugli adempimenti connessi all'instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro domestico in base alle nuove procedure entrate in vigore dal 1° aprile di quest'anno.

Il processo di modernizzazione della legislazione in materia di lavoro sviluppatosi negli ultimi anni ha evidenziato il graduale abbandono di adempimenti formali in favore del costante e crescente sviluppo dell'informatizzazione. In tale contesto, il crescente ricorso a procedure informatizzate dei principali adempimenti lavorativi e previdenziali ha rafforzato il ruolo degli intermediari a ciò abilitati.

A tal proposito, l'INPS, con circolare n. 49 dell'11 marzo 2011, ha individuato come intermediari abilitati (ai sensi dei commi 1 e 4, dell'articolo 1, della legge n. 12 del 1979), i consulenti del lavoro, gli altri professionisti ivi contemplati nonché – esclusivamente per le imprese artigiane e le altre piccole imprese anche in forma cooperativa – i Centri di assistenza fiscale istituiti dalle rispettive associazioni di categoria (CAF). A queste categorie vanno aggiunte le associazioni sindacali dei datori di lavoro alle quali essi aderiscono o conferiscono mandato, ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 8, del decreto legislativo n. 181 del 2000.

Pertanto, non sono autorizzati alla predisposizione e trasmissione della documentazione relativa agli adempimenti di previdenza ed assistenza sociale né i Centri di elaborazione dati (CED) – in quanto, ai sensi dell'articolo 1, comma 5 della legge n. 12 del 1979, possono effettuare attività esecutive, quali le mere operazioni

di calcolo e la stampa dei dati retributivi nonché le attività strumentali ed accessorie – né quei soggetti – quali i tributaristi e gli esperti tributaristi, i consulenti fiscali, i revisori contabili – che possono svolgere solo adempimenti di natura fiscale.

Si fa presente, inoltre, che per assicurare l'accesso al servizio a tutti i soggetti, compresi quelli che non hanno possibilità o facilità di utilizzo di strumenti informatici, è sempre prevista in alternativa la disponibilità della comunicazione telefonica, rivolgendosi al *Contact Center Multicanale* Inps-Inail (che risponde numero verde 803.164), che provvederà all'acquisizione della comunicazione, previa identificazione del soggetto dichiarante.

Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, informo, inoltre, che dal 1° aprile di quest'anno i datori di lavoro domestico potranno rivolgersi ai soggetti aderenti al circuito « Reti Amiche » (tabaccherie abilitate, sportelli bancari di Unicredit Spa, eccetera) oppure potranno utilizzare la carta di credito sul sito internet dell'INPS o telefonicamente tramite il *Contact Center* o, in ultimo, potranno utilizzare il bollettino MAV (Pagamento mediante avviso). Preciso, infine, che l'INPS, presto renderà disponibile l'attivazione del sistema di pagamento attraverso il servizio di addebito diretto sul conto corrente bancario tramite RID.

In considerazione della recente entrata a regime della procedura che ho fin qui illustrato, ritengo che sia necessario, prima di ipotizzare eventuali correttivi, verificarne in concreto gli effetti sotto il profilo della semplificazione degli adempimenti.

## ALLEGATO 4

**5-04478 Di Biagio: Interpretazione della normativa in tema di cumulo di indennità integrativa speciale.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole Di Biagio, con il presente atto parlamentare, richiama l'attenzione sul cumulo della indennità integrativa speciale (IIS) in godimento ai pubblici dipendenti in quiescenza che, com'è noto, nasce come elemento esterno alla retribuzione o alla pensione per divenire, a decorrere dal 1° gennaio 1995, parte integrante delle stesse (articolo 15, comma 3, legge n. 724 del 1994) con la finalità di adeguare tali trattamenti ad una variazione percentuale del costo della vita.

Sulla questione si è pronunciata la Corte costituzionale che, con diverse sentenze, ha stabilito che un divieto generalizzato di cumulo di indennità di contingenza è illegittimo dal punto di vista costituzionale quando, in presenza di diversi trattamenti a titolo di attività di servizio o di pensione, non sia previsto un ragionevole limite minimo di trattamento economico complessivo al di sotto del quale il divieto debba necessariamente essere escluso.

In particolare la Corte ha sancito l'illegittimità dell'articolo 99, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973 (sentenze nn. 172/91 e 494/93), nella parte in cui non prevede che debba farsi salvo, pur restando vietato il cumulo delle indennità integrative speciali, sul secondo trattamento fruito, l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipen-

denti cosiddetto minimo INPS (orientamento confermato, da ultimo, con sentenza n. 197/2010, conforme alla giurisprudenza delle Sezioni Centrali della Corte dei conti). Ugualmente illegittimo è stato dichiarato il comma 5 dell'articolo 99 (sentenze nn. 566/89 e 204/92), per mancata fissazione da parte del legislatore di un «tetto» retributivo oltre il quale sarebbe possibile applicare l'esclusione e il congelamento dell'indennità integrativa speciale (nel caso di pensionato che presti attività lavorativa).

La giurisprudenza di merito ha ritenuto decisiva, nel caso di concorrenza di indennità integrativa speciale da pensione e da retribuzione, la mancata fissazione normativa di tale limite, interpretando le pronunce della Corte costituzionale come di mero annullamento del divieto di cumulo; ugualmente, in caso di titolarità di più pensioni in assenza di un conclusivo principio di diritto in tal senso, la giurisprudenza si è orientata nel senso di ritenere annullato il divieto di cumulo delle diverse indennità integrative speciali.

In conseguenza di ciò l'Inpdap, in virtù di un criterio di economicità dei giudizi, non propone più appello avverso le sfavorevoli sentenze emesse sul cumulo di indennità integrativa speciale e 13<sup>a</sup> mensilità proposte dai pensionati Inpdap e corrisponde tali emolumenti ai titolari di pensione che prestano attività lavorativa.

L'Istituto inoltre autorizza la corrispondenza dell'indennità integrativa speciale sulla seconda pensione nei limiti del cosiddetto minimo INPS e della prescrizione quinquennale (qualora tali soggetti rinuncino espressamente alla prosecuzione del contenzioso).

Preciso, infine, che i descritti orientamenti sono stati condivisi, in occasione di diverse riunioni tecniche, anche dal Ministero dell'economia e delle finanze, stante la pacifica posizione interpretativa delle richiamate fonti giurisprudenziali.

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO RISTRETTO:

Modifiche alla legge n. 281/1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano e Drago, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone e C. 2405 Minardo: audizione informale di rappresentanti di Federfauna, dell'Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI), del Sindacato italiano veterinari liberi professionisti (SIVELP) e della Associazione volontari canile di Porta Portese (AVCPP) ..... 99

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti l'impiego delle persone anziane da parte delle amministrazioni locali per lo svolgimento di lavori di utilità sociale. C. 2549 Reguzzoni, C. 2753 Fucci, C. 4046 Binetti e C. 4090 Pedoto (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4158 Miotto*) ..... 99

##### COMITATO RISTRETTO

*Martedì 5 aprile 2011.*

**Modifiche alla legge n. 281/1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano e Drago, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone e C. 2405 Minardo: audizione informale di rappresentanti di Federfauna, dell'Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI), del Sindacato italiano veterinari liberi professionisti (SIVELP) e della Associazione volontari canile di Porta Portese (AVCPP).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.35 alle 14.30.

##### SEDE REFERENTE

*Martedì 5 aprile 2011. — Presidenza del vicepresidente Gero GRASSI.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Disposizioni concernenti l'impiego delle persone anziane da parte delle amministrazioni locali per lo svolgimento di lavori di utilità sociale.**

**C. 2549 Reguzzoni, C. 2753 Fucci, C. 4046 Binetti e C. 4090 Pedoto.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4158 Miotto).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 marzo 2011.

Gero GRASSI, *presidente*, avverte che, in data 4 aprile 2011, è stata assegnata alla Commissione, in sede referente, la proposta di legge n. 4158 Miotto: « Disposizioni concernenti la promozione e la valorizzazione dell'invecchiamento attivo della popolazione attraverso l'impiego delle persone anziane in attività di utilità sociale ». Poiché la suddetta proposta di legge verte su materia identica a quella delle proposte di legge in esame, la presidenza ne ha disposto l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Laura MOLTENI (LNP), *relatore*, dopo aver brevemente ricordato i contenuti delle proposte di legge n. 2549 Reguzzoni e n. 2753 Fucci, illustrate rispettivamente nelle sedute del 20 gennaio e del 2 febbraio 2011, passa a illustrare la proposta di legge n. 4158 Miotto, testé abbinata, ricordando che tale proposta, all'articolo 1, stabilisce il principio del riconoscimento del ruolo e della funzione della persona anziana nella società da parte dello Stato, delle regioni e degli enti locali, nel rispetto del riparto di competenze di cui al Titolo V della parte seconda della Costituzione, nonché dei principi di cooperazione e di integrazione tra i vari livelli di governo del territorio e di valorizzazione della volontarietà dell'apporto individuale e collettivo delle persone anziane. Viene, altresì, adottato il metodo della concertazione con le forze sociali per individuare le politiche pubbliche prioritarie in favore delle persone anziane, qualificate come coloro che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età. L'articolo 2, dopo aver definito attività volontarie quelle prestate dalle persone anziane in modo personale, spontaneo e gratuito, rimette agli enti competenti il compito di assicurare le strutture e i mezzi per realizzare le citate attività e di provvedere alle garanzie assicurative contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi. Tale articolo prevede, inoltre, che le disposizioni previste dalla proposta di legge in esame si applichino anche alle attività volontarie svolte tramite le organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991.

L'articolo 3 disciplina la facoltà dei comuni di istituire e organizzare un servizio civile volontario delle persone anziane per lo svolgimento di una serie di attività di sorveglianza, assistenza e compagnia, elencate alle lettere da *a)* a *i)* del comma 2, fatto salvo il coordinamento e la direzione di tali attività da parte degli uffici competenti. Sulla base del tempo offerto alla comunità con il servizio civile volontario, le persone anziane che partecipano a tale servizio possono essere destinatarie di attività ricreative o formative offerte dal comune, da altre amministrazioni o da soggetti privati convenzionati. L'articolo 4 promuove una sperimentazione di tre anni, a decorrere dall'anno 2011, per sostenere l'attivazione di iniziative da parte di persone anziane, al fine di realizzare progetti per l'invecchiamento attivo; le modalità di presentazione di tali progetti sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni. Per il finanziamento dei progetti è istituito, presso la Presidenza del Consiglio, un apposito fondo, pari a 120 milioni di euro per il triennio dal 2011 al 2013. L'articolo 5 dispone, infine, sulla copertura finanziaria del provvedimento, elevando l'aliquota delle imposte sui giochi.

Passa, quindi, a illustrare la proposta di legge n. 4046 Binetti, che presenta contenuti assai simili a quelli della proposta di legge n. 2549 Reguzzoni, e la proposta di legge n. 4090 Pedoto. In particolare, l'articolo 1 della proposta di legge n. 4046 Binetti prevede la facoltà, per le amministrazioni locali, di impiegare le persone anziane nelle attività lavorative di utilità sociale, di cui al successivo articolo 5, anche mediante il loro impiego presso cooperative sociali, organizzazioni di volontariato e associazioni senza scopo di lucro operanti nel campo sociale e culturale. L'articolo 1 della proposta di legge n. 4090 Pedoto prevede, invece, l'adozione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza delle regioni e sentita l'Agenzia per le organizzazioni non luca-

tive di utilità sociale, di un Piano nazionale per lo sviluppo di programmi di utilità sociale per le persone anziane, volto al sostegno delle attività di utilità sociale promosse direttamente dai comuni o da imprese sociali, organizzazioni di volontariato e associazioni senza scopo di lucro operanti nel campo sociale e culturale, delegate dai comuni medesimi. Lo stesso articolo precisa che sono considerate persone anziane quelle che hanno superato il sessantacinquesimo anno di età e che non svolgono attività di lavoro dipendente, autonomo o professionale. L'articolo 2 della proposta di legge n. 4046 Binetti prevede che lo svolgimento delle attività lavorative di cui all'articolo 1 avvenga mediante la stipulazione di un contratto di diritto privato, che comporta l'instaurazione di un rapporto di collaborazione e non di lavoro subordinato, ferma restando la compatibilità di tali attività con le condizioni di salute, le esperienze di vita e di lavoro e le attitudini della persona anziana; al riguardo, segnala che l'articolo 3, comma 3, della proposta di legge n. 4090 Pedoto fa riferimento alle condizioni psico-fisiche della persona. Segnala, altresì, che l'articolo 2 della proposta di legge n. 4046 stabilisce che il contratto preveda specifici momenti di formazione e di aggiornamento. Fa presente, quindi, che l'articolo 4 della proposta di legge n. 4046 Binetti e l'articolo 3, comma 4, della proposta di legge n. 4090 Pedoto prevedono l'obbligo, per le amministrazioni locali che ricorrono all'impiego di persone anziane, di stipulare una polizza contro i rischi di infortunio e di responsabilità civile nei confronti dei terzi a causa dell'attività svolta. L'articolo 5 della proposta di legge n. 4046 Binetti e l'articolo 2 della proposta di legge n. 4090 Pedoto recano la definizione dei lavori di utilità sociale. In particolare, il citato articolo 5 stabilisce che sono tali i lavori: di carattere sociale, consistenti in attività socio-assistenziali e socio-sanitarie; di carattere civile, consistenti in attività per la sicurezza degli studenti presso gli istituti scolastici, per la vigilanza sul decoro urbano e per la prevenzione di atti vandalici; di carattere

culturale, consistenti in attività per la tutela, la valorizzazione, la promozione e lo sviluppo della cultura e del patrimonio storico, artistico e ambientale, ivi compresa la vigilanza nei musei e nelle biblioteche comunali. L'articolo 2 della proposta di legge n. 4090 Pedoto prevede, invece, che siano attività di utilità sociale: la collaborazione a programmi territoriali educativi, sociali, socio-sanitari e di integrazione socio-culturale; le attività per la tutela dell'ambiente e del territorio e per il miglioramento della qualità della vita; la promozione culturale e la tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e ambientale; l'animazione ricreativa, turistica e sportiva. L'articolo 6 della proposta di legge n. 4046 Binetti dispone che l'affidamento dei lavori di utilità sociale alle persone anziane avvenga mediante delibera dell'amministrazione locale, secondo criteri preventivamente stabiliti dalla stessa amministrazione e resi noti mediante pubblici avvisi nell'albo pretorio del comune in cui l'attività è svolta. Il finanziamento di tali lavori è a carico delle amministrazioni locali, che sono tenute a provvedervi con le disponibilità esistenti negli appositi capitoli di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'articolo 7 della medesima proposta di legge prevede, infine, l'obbligo, per i soli comuni, di organizzare annualmente una conferenza volta a valutare le iniziative svolte durante l'anno e a programmare quelle per l'anno successivo, coinvolgendo i consigli circoscrizionali.

Paola BINETTI (UdC) rileva che la documentazione predisposta dagli Uffici evidenzia, tra l'altro, l'opportunità di verificare attentamente la necessità di un intervento legislativo sulla materia oggetto delle proposte di legge in esame. In proposito, ritiene che sarebbe preferibile svolgere tale approfondimento prima di proseguire nell'esame del provvedimento, dato il carattere preliminare della questione.

Laura MOLTENI (LNP), *relatore*, ricorda di avere già avuto modo di precisare, dopo l'intervento del sottosegretario

Roccella nella seduta del 16 febbraio scorso, che proprio le iniziative assunte dagli enti locali in questo settore mostrano l'esigenza di un intervento normativo di rango legislativo volto a disciplinare in modo uniforme la materia, al fine di risolvere i numerosi profili problematici riscontrati dai comuni nella gestione delle attività di utilità sociale da parte delle persone anziane. L'esigenza di un intervento legislativo è peraltro confermata, a suo avviso, dalla presentazione di proposte di legge in materia da parte della quasi totalità dei gruppi parlamentari.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) dichiara di concordare con la collega Binetti sull'opportunità di procedere, preliminarmente e in tempi rapidi, a verificare la necessità dell'intervento legislativo in esame. Ritene, altresì, che sarebbe necessario approfondire i profili di natura finanziaria relativi alla costituzione del Fondo previsto dall'articolo 4 della proposta di legge n. 4158 Miotto. Al fine di approfondire i profili richiamati, si riserva di presentare una richiesta di acquisizione di dati e informazioni al Governo, ai sensi dell'articolo 79, comma 6, del regolamento.

Gero GRASSI, *presidente*, fa osservare che i problemi sollevati dalle colleghe Binetti e Farina Coscioni sono indubbiamente rilevanti. La documentazione predisposta dagli Uffici, peraltro, appare già abbastanza chiara in ordine al profilo relativo alla necessità di un intervento legislativo. Ricorda, inoltre, che riserve al riguardo sono state espresse anche dal rappresentante del Governo. Vi è infatti, oggettivamente, il rischio che la legge statale interferisca con la normativa regionale e con gli interventi già attuati dagli enti locali. In ogni caso, fermo restando che la valutazione delle conseguenze di natura finanziaria delle proposte di legge compete alla V Commissione, eventuali richieste presentate dal prescritto numero di deputati, ai sensi dell'articolo 79, comma 6, del regolamento, saranno prese in considerazione nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.55.**

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla situazione del sistema agroalimentare, con particolare riferimento ai fenomeni di illegalità che incidono sul suo funzionamento e sul suo sviluppo.

Audizione del Capo del Corpo forestale dello Stato, ingegnere Cesare Patrone (*Svolgimento e conclusione*) ..... 103

##### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 5 aprile 2011. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.*

##### **La seduta comincia alle 14.10.**

**Sulla situazione del sistema agroalimentare, con particolare riferimento ai fenomeni di illegalità che incidono sul suo funzionamento e sul suo sviluppo.**

**Audizione del Capo del Corpo forestale dello Stato, ingegnere Cesare Patrone.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che la pubblicità dei lavori della seduta odierna è assicurata, oltre che attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

L'ingegnere Cesare PATRONE, *Capo del Corpo forestale dello Stato*, l'ingegnere Fabrizio BARDANZELLU, *capo del Servizio I (Polizia ambientale, forestale, agroalimen-*

*tare e protezione civile) del Corpo forestale dello Stato* e il dottor Giuseppe VADALÀ, *direttore della Divisione 2<sup>a</sup> (Polizia agroalimentare) del Servizio I del Corpo forestale dello Stato*, riferiscono sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono quindi i deputati Sebastiano FOGLIATO (LNP), Antonio RAZZI (IR), Mario PEPE (PD), Teresio DELFINO (UdC), Fabio RAINIERI (LNP), Giuseppina SERVODIO (PD), Giovanni DIMA (PdL), il presidente Paolo RUSSO ai quali replicano e forniscono ulteriori chiarimenti l'ingegnere Cesare PATRONE, *Capo del Corpo forestale dello Stato* e il dottor Giuseppe VADALÀ, *direttore della Divisione 2<sup>a</sup> (Polizia agroalimentare) del Servizio I del Corpo forestale dello Stato*. Dopo interventi dei deputati Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) e Corrado CALLEGARI (LNP), Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

##### **La seduta termina alle 15.15.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## per l'attuazione del federalismo fiscale

### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali. Atto n. 328 ( <i>Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	104
ALLEGATO ( <i>Relazione del relatore, sen. D'Ubaldo</i> ) .....	111
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	110

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 5 aprile 2011. — Presidenza del presidente Enrico LA LOGGIA. Intervengono il ministro per la semplificazione Roberto Calderoli, il ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, Raffaele Fitto e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Francesco Belsito.*

#### La seduta comincia alle 11.15.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali. Atto n. 328.**

*(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, comunica che, in relazione alla richiesta deliberata dalla Commissione nella seduta del 29 marzo 2011 il Presidente della Camera

dei deputati, d'intesa con il Presidente del Senato, ha disposto, sulla base di quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, della legge n. 42 del 2009, la proroga di venti giorni del termine per l'espressione del parere da parte della Commissione sullo schema in esame. Il predetto termine verrà pertanto a scadere il 23 aprile 2011.

Il deputato Anna Maria BERNINI BOVICELLI (Pdl), *relatore*, rammenta che lo schema di decreto all'esame dà attuazione alla delega contenuta nell'articolo 16 della legge n. 42 del 2009, nel quale si prevede di individuare interventi che, secondo quanto dispone l'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, siano diretti alla promozione dello sviluppo ed alla coesione economica, sociale e territoriale del Paese, al fine di rimuoverne gli squilibri. A tal fine il provvedimento – anche intervenendo allo scopo sulla disciplina del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), che viene ridenominato come « Fondo per lo sviluppo e la coesione » – delinea strumenti procedurali ed assetti organizzativi che possano risultare maggiormente idonei, rispetto a quanto attualmente previ-

sto, a creare le condizioni per rendere più efficace la politica di coesione e a promuovere le innovazioni utili, sia sul piano dei contenuti che delle regole di programmazione ed attuazione, nonché a conseguire risultati più tempestivi ed incisivi. Ciò, osserva, dovrebbe consentire un miglior utilizzo delle risorse finanziarie, aspetto questo assolutamente prioritario, come ripetutamente evidenziato nelle audizioni svolte dalla Commissione, tra cui, in particolare quella svolta con l'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea e con l'Ufficio studi della Banca d'Italia.

Rileva poi come le risorse, che devono essere aggiuntive rispetto agli interventi ordinari, derivino prioritariamente dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, le cui dotazioni sono stabilite dalla politica regionale nazionale, nonché dai finanziamenti a finalità strutturale dell'Unione europea e dai relativi cofinanziamenti nazionali, esclusivamente per la quota in conto capitale, escludendo pertanto l'utilizzo di tali risorse per le spese correnti da parte dei soggetti destinatari.

L'impiego delle risorse va effettuato sulla base del criterio della programmazione pluriennale, che, anche tenendo conto di specifiche priorità individuate dall'Unione europea, deve in ogni caso assicurare, come precisa espressamente il testo, una ripartizione del Fondo per lo sviluppo e la coesione nella quota dell'85 per cento alle regioni del Mezzogiorno e del restante 15 per cento alle regioni del Centro-Nord. La programmazione deve inoltre indirizzare alla costruzione di un sistema di indicatori di risultato, alla valutazione degli impatti e alla previsione, ove appropriato, di riserve premiali e meccanismi sanzionatori, nel rispetto dei criteri di concentrazione territoriale e finanziaria. L'individuazione delle priorità d'intervento da finanziare deve tener conto delle specificità territoriali, con particolare riguardo alle condizioni socio-economiche, al deficit infrastrutturale e ai diritti della persona, con il coinvolgimento del partenariato economico-sociale se-

condo il principio della leale collaborazione istituzionale tra lo Stato, le regioni e le autonomie locali.

Ritiene importante sottolineare come il provvedimento preveda, intervenendo sul vigente assetto organizzativo, una funzione di coordinamento affidata al Ministro delegato per la politica di coesione economica, sociale e territoriale, d'intesa con il Ministro dell'economia; il Ministro delegato è chiamato altresì ad esercitare una funzione di relazione con i competenti organi dell'Unione europea e a valutare le opportune misure di accelerazione degli interventi, al fine di garantire la tempestiva attuazione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali comunitari e l'integrale utilizzo delle risorse assegnate al Paese.

In merito alle novità introdotte con la disciplina del Fondo per lo sviluppo e la coesione, segnala in primo luogo l'assegnazione alla legge di stabilità relativa all'anno che precede l'avvio di un nuovo ciclo pluriennale di programmazione (vale a dire il 2013, atteso che il nuovo ciclo inizia dal 2014) del compito di incrementare la dotazione finanziaria del Fondo. Successivamente, ferma restando la dotazione complessiva del Fondo stesso, l'annuale legge di stabilità potrà rimodulare l'articolazione delle quote anno per anno; è prevista altresì una riprogrammazione delle risorse trascorso il primo triennio del periodo, che può essere effettuata solo previa intesa in sede di Conferenza Unificata.

Un'ulteriore innovazione è l'introduzione di un Documento di indirizzo strategico, mediante l'approvazione di una delibera del CIPE entro il mese di ottobre dell'anno che prevede l'avvio di un nuovo ciclo programmatico, con il quale vengono stabiliti gli obiettivi e i criteri di utilizzazione delle risorse, tenendo conto degli indirizzi comunitari e degli impegni assunti nel Programma Nazionale di Riforma e dei documenti relativi alla Decisione di finanza pubblica. Osserva come appaiano di particolare rilievo, nell'ambito dei criteri di ammissibilità degli interventi da finanziare, la espressa previsione di

indicatori che, come recita il testo, «soddisfino requisiti di affidabilità statistica, prossimità all'intervento, tempestività di rilevazione», nonché il riferimento a meccanismi sanzionatori, che in relazione al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto del cronoprogramma, possono ricomprendere la revoca – anche parziale – dei finanziamenti; revoca che, a proprio avviso, può costituire un ulteriore strumento volto ad una migliore concentrazione delle risorse nei settori con maggiori capacità di utilizzo.

Viene altresì previsto il nuovo strumento del «contratto istituzionale di sviluppo» che il Ministro delegato stipula con le regioni e le altre amministrazioni competenti, con la finalità di accelerare la realizzazione degli interventi ed assicurare la qualità della spesa pubblica. Con tale contratto, cui possono partecipare anche i concessionari di servizi pubblici (quali ad esempio Anas, Ferrovie dello Stato, eccetera), sono destinate le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione assegnate dal CIPE e individuati i tempi, le responsabilità e le modalità di attuazione degli interventi, prevedendo anche le condizioni di defianziamento degli stessi e l'attribuzione delle relative risorse ad altri livelli di governo. In caso di inerzia o di mancato rispetto delle scadenze da parte delle amministrazioni responsabili degli interventi, il Governo può esercitare il potere sostitutivo, mediante la nomina di un commissario straordinario.

Rammenta che, com'è noto, sul testo non è stata raggiunta l'intesa in sede di Conferenza Unificata, nel cui ambito peraltro si riscontrano, come emerso anche nell'audizione svolta, alcune posizioni non del tutto coincidenti tra le regioni e gli enti locali.

Nel rinviare alla proposta di parere per la formulazione di alcuni elementi di integrazione del testo all'esame, anche ovviamente alla luce delle indicazioni e delle esigenze che emergeranno nel corso del dibattito in Commissione, segnala fin d'ora che è in corso una riflessione da parte dei relatori – il cui intento è di giungere possibilmente ad una proposta condivisa –

in ordine ad alcune delle questioni nel frattempo emerse nelle audizioni, la prima delle quali è riferita ad una più circostanziata considerazione, tra le finalità cui è diretto il provvedimento, al tema dei diritti della persona contenuto nell'articolo 119 della Carta costituzionale; la seconda concerne la utilità di una funzione anche di sostegno tecnico, da attuarsi nell'ambito del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione, alla strategia attuativa delle nuove politiche di intervento delineate dallo schema; una terza questione, rappresentata in particolare dalla Corte dei conti, attiene alla «tracciabilità», anche e soprattutto contabile, dei flussi finanziari, anche per sostanziare maggiormente la responsabilizzazione dei soggetti sui è affidata la gestione delle risorse per la realizzazione dei programmi.

Andrebbe altresì tenuta presente, come anche segnalato da alcuni dei soggetti auditi, la necessità di un collegamento tra il presente schema ed il decreto interministeriale sulla perequazione infrastrutturale, attuativo dell'articolo 22 della legge 42, appena pubblicato – si tratta del decreto 26 novembre 2010 – che, all'articolo 1, reca un richiamo agli interventi speciali di cui all'articolo 16 della medesima legge n. 42. Si pone, osserva infine, il tema della inapplicabilità dello schema di decreto alle autonomie speciali, derivante da una prescrizione dell'articolo 1 della legge delega secondo cui, rammenta, alle autonomie speciali «si applicano, in conformità con gli statuti, esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 15, 22 e 27»; al riguardo va tuttavia considerato che i fondi Fas (ora rifusi nel nuovo Fondo per lo sviluppo e la coesione) operano su tutto il territorio nazionale, come, analogamente, avviene per il decreto interministeriale sulla perequazione infrastrutturale.

Il senatore Lucio Alessio D'UBALDO (PD), *relatore*, sottolinea l'auspicio di un'ampia collaborazione in merito al provvedimento all'esame, evidenzia il possibile raccordo tra le norme del comma quinto dell'articolo 119 della Costituzione, nella

parte inerente la rimozione di squilibri economici e sociali, ed i principi generali contenuti nella prima parte della Costituzione, con riferimento al diritto dei cittadini di vedere garantita l'erogazione dei servizi pubblici da parte dello Stato.

Nel rilevare in particolare che, a suo avviso, sarebbe un errore considerare l'esame del presente schema di decreto alla stregua di un mero passaggio protocollare — mentre con riferimento ai decreti sull'autonomia impositiva la Commissione ha compiuto una lunga ed approfondita discussione —, rimarca la necessità che ogni decreto di attuazione abbia una sua propria identità e dignità nel sistema complessivo delineato con la legge delega; in particolare, il decreto all'esame — ritiene — rappresenta un vero pilastro dell'attuazione del federalismo, se considerato nel combinato disposto con il decreto interministeriale già emanato che è volto a delineare il sistema di perequazione infrastrutturale.

Con riferimento alle esigenze connesse al provvedimento, nel considerare l'opportunità di effettuare una comparazione tra i diversi interventi a carattere straordinario con quelli effettuati mediante i fondi ordinari, ricorda come con la riforma costituzionale del Titolo V che ha cancellato i trasferimenti centrali agli enti territoriali — caso assolutamente unico nel panorama degli assetti federali —, gli stessi si siano di fatto trasformati mediante una rigenerazione della loro funzione ora impostata sull'attività perequativa e sugli interventi aggiuntivi da parte dello Stato, necessari al fine di assicurare una certa solidarietà e coesione nel sistema di governo.

Per tale motivo ritiene che l'intervento perequativo dello Stato teso a garantire l'attuazione del comma quinto dell'articolo 119 della Costituzione e dell'articolo 16 della legge delega debba in ogni caso assumere un carattere permanente e non piuttosto di emergenza, benché sia inevitabile il permanere di differenze strutturali tra Sud e Centro-Nord.

Nel convenire sul fatto che il presente decreto — per il quale ritiene debba essere

compiuto uno sforzo di raccordo tra le parti politiche che compongono la Commissione al fine di arrivare ad un accordo — costituisca il primo provvedimento di altri che dovranno essere sviluppati in materia, ne rappresenta le numerose criticità, per la cui illustrazione di dettaglio peraltro rimanda alla relazione (*vedi allegato*). In particolare riscontra l'assenza di un coordinamento con gli altri decreti legislativi e la mancata definizione dell'entità delle risorse da destinare all'attuazione delle politiche di riequilibrio economico e sociale, da cui deriva un'incertezza che si somma a quella legata ai meccanismi di contrattazione in sede europea. Inoltre non appare chiaro né con quali strumenti dovranno essere finanziate le spese infrastrutturali di regioni ed enti locali, ovvero quale sia l'esatta definizione di spesa straordinaria rispetto a quella ordinaria, né in quale esercizio finanziario troverà applicazione la nuova procedura delineata.

Un'ulteriore criticità risiede nel fatto che le norme relative alle risorse speciali non appaiono coordinate né con il decreto interministeriale relativo alla perequazione infrastrutturale, né con i meccanismi di convergenza dei livelli di finanziamento della spesa verso i fabbisogni standard.

Inoltre, considerato che i fondi presentano nuove caratteristiche, occorrerà chiarire quale sia il ruolo che le regioni dovranno assumere, tenendo tuttavia presente il ruolo dei comuni nell'attuazione delle politiche di riequilibrio economico e sociale, evitando di delimitare il rapporto tra cittadini ed enti in quello tra Stato centrale e regioni in modo preclusivo.

Nel sottolineare infine la necessità di un approfondimento sul nuovo istituto del contratto istituzionale di sviluppo, per il quale occorrerebbe verificare quali siano i soggetti e gli enti effettivamente ammessi a partecipare alla stipula dello stesso, conclude osservando come l'impianto complessivo del provvedimento possa essere positivamente rafforzato e integrato.

Il senatore Mario BALDASSARRI (Misto-FLI), nell'apprezzare l'intento manifestato dalla collega Bernini di giungere ad un parere condiviso, si chiede tuttavia, alla luce dei numerosi aspetti problematici segnalati sul provvedimento dal collega D'Ubaldo, se i due relatori intendano riferirsi ad una condivisione tra loro o se, come riterrebbe invece auspicabile, vogliono pervenire ad un parere che possa raccogliere gli apporti di tutti i gruppi che operano in Commissione. Rileva in proposito come il tema della coerenza complessiva e di sistema tra i diversi decreti legislativi attuativi della delega, segnalato da uno dei relatori, si ponga ora rispetto ai provvedimenti sul fisco municipale e regionale, — di cui da più parti si preannunciano possibili modifiche, — con la conseguenza che l'intento perequativo perseguito dallo schema in esame si riferisce ad un assetto normativo che non solo ha operato in direzione inversa, aumentando le sperequazioni, ma che è anche destinato a modificarsi.

Il deputato Antonello SORO (PD), con riferimento alla questione sollevata dal collega Baldassarri, ricorda che i due relatori hanno espresso il loro auspicio che si possa giungere ad un parere il più possibile condiviso, precisando inoltre che questa in atto costituisce una fase di prime valutazioni sul provvedimento alla quale seguirà una seconda fase di confronto in cui anche gli altri componenti della Commissione potranno avanzare le proprie proposte. Chiarisce a tale proposito che l'appartenenza del relatore di opposizione al gruppo del Partito Democratico non preclude alle altre componenti politiche la possibilità di fare pervenire proprie valutazioni e proposte.

Il deputato Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI), ricordando come più volte il presidente La Loggia abbia invitato anche gli altri gruppi dell'opposizione a indicare il relatore, auspica che le osservazioni in merito alle criticità del provvedimento rilevate dal relatore D'Ubaldo possano essere arricchite nel corso dell'esame del

provvedimento con il contributo degli altri gruppi.

Il deputato Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), *relatore*, precisa che nella propria relazione ha riportato non soltanto alcune questioni emerse dai soggetti auditi, ma anche talune delle esigenze segnalate dagli interventi effettuati dai colleghi nel corso delle audizioni, nella finalità di raccogliere il contributo di tutti i membri della Commissione.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, osserva come si sia finora sempre operato in tal senso nei lavori della Commissione.

Il deputato Marco CAUSI (PD) nell'osservare, come già emerso in alcuni interventi, che il decreto in esame non esaurisce l'attuazione dell'articolo 16 della legge n. 42, che potrà richiedere ulteriori provvedimenti, sottolinea come ci si trovi di fronte ad una opportunità storica per considerare le risorse destinate agli interventi nel loro complesso, collegando la determinazione degli stanziamenti aggiuntivi con quelli ordinari e in tal modo facendo venir meno la separatezza che determina una minore efficacia nell'utilizzo delle risorse tra le due tipologie di stanziamenti.

Ritiene inoltre che nel decreto in esame dovrebbe essere considerata anche la perequazione infrastrutturale, che invece è stata disciplinata dal decreto interministeriale del 26 novembre 2010, recentemente pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, in quanto la stessa non può essere considerata svincolata da un contesto generale di sviluppo e di politiche di coesione. Analogamente ritiene necessario che il Governo fornisca chiarimenti circa la destinazione della spesa in conto capitale delle regioni e degli enti locali dopo l'emanazione dei recenti decreti attuativi.

Auspica infine che il Governo sia disponibile ad inserire nel testo elementi di coordinamento con altri aspetti della legge n. 42, non limitandosi a disciplinare semplicemente le risorse aggiuntive.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, nel condividere quanto ora osservato circa l'importanza dello schema di decreto in esame, concorda con l'esigenza che esso possa costituire un utile strumento per mettere finalmente ordine nel tema degli interventi speciali, potendo a tal fine risultare opportuno evidenziarne il rapporto anche con la questione della perequazione infrastrutturale contenuta nell'articolo 22 della legge delega nonché, conseguentemente, con il decreto interministeriale che ne ha ora delineata una prima applicazione. Nel ritenere che il provvedimento possa essere pertanto oggetto di alcune proposte di natura integrativa da parte della Commissione, rammenta tuttavia la necessità che ciò avvenga nei tempi ristretti consentiti dal termine entro il quale deve venire espresso il parere.

Il ministro Raffaele FITTO, nel procedere ad una prima valutazione sulle questioni poste dai relatori e dagli altri componenti della Commissione, a suo avviso in parte condivisibili, ritiene utile premettere una considerazione di metodo circa la difficoltà di esaminare in questa sede tutte quelle tematiche non affrontate e discusse finora in materia di politica di sviluppo. Nel descrivere il difficile contesto di riferimento in cui si innesta il provvedimento all'esame, richiama le divergenti posizioni in merito al ruolo del sistema delle regioni, le quali giocano di fatto un parte essenziale nell'utilizzo delle risorse nazionali e comunitarie, dal momento che ricevono una quantità di finanziamenti di gran lunga superiori rispetto alle amministrazioni centrali. Sulla base di una analisi effettuata sull'utilizzo delle risorse destinate agli investimenti, segnala alcune criticità circa la capacità di spesa e gestione delle stesse da parte dei soggetti coinvolti nel processo. Con specifico riferimento alle risorse FAS 2000-2006, delle quali, essendosi registrata una percentuale di spesa molto bassa, ed in taluni casi imbarazzante, anche per effetto del ricorso ai cosiddetti progetti-sponda – ossia finanziati con risorse ulteriori rispetto a quelle del FAS – rileva la necessità di una

loro riprogrammazione secondo una logica nuova rispetto al passato. Inoltre, relativamente ai programmi operativi regionali riferiti al periodo 2007-2013, segnala la recente delibera Cipe del gennaio 2011 che è intervenuta al fine di sbloccare le risorse FAS del medesimo periodo di programmazione. Tali interventi, insieme ad altre iniziative messe in atto dal Governo, si rendono necessari, precisa, al fine di scongiurare il rischio di un definanziamento delle risorse comunitarie per il periodo 2000-2006 nella misura in cui queste non saranno assegnate entro il 31 dicembre 2011.

A questa terapia d'urgenza deve affiancarsi, a suo avviso, un intervento normativo strutturale che accresca la credibilità dell'Italia in sede comunitaria sul piano della programmazione delle risorse per le politiche di coesione non solo per gli anni 2007-2013, ma anche ai fini della trattativa che si aprirà nel giugno 2011 sulla programmazione 2014-2020.

Con lo schema di decreto in esame, in attuazione della legge n. 42, il Governo mira a delineare un nuovo quadro di riferimento che definisca processi e procedure atte, da un lato, a migliorare la capacità di spesa delle risorse e, dall'altro a rendere il sistema nel suo complesso più trasparente al fine di far emergere le responsabilità dei soggetti coinvolti nella gestione dei finanziamenti. A tale proposito reputa condivisibile, nell'ottica di definire un sistema compiuto di regole, la proposta di inserire un'apposita previsione normativa di raccordo tra lo schema in esame e il decreto interministeriale in materia di perequazione infrastrutturale del 26 novembre 2010, che dà attuazione all'articolo 22 della legge delega. Nel convenire inoltre con l'impostazione che il provvedimento all'esame rappresenti il quadro di riferimento in materia, si dichiara favorevole all'inserimento nel testo di una norma di principio che richiami il contenuto dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, che costituisce il punto di partenza per successivi interventi.

Segnalata la necessità di affrontare il tema del ruolo delle regioni e dell'esercizio

del potere sostitutivo del Governo, sottolinea come il contratto istituzionale di sviluppo costituisca un importante strumento di gestione e controllo dei processi decisionali, la cui efficacia potrà essere accresciuta, in termini di maggiore responsabilizzazione dei soggetti coinvolti, attraverso la previsione di tempi certi e sistemi sanzionatori. Precisa a tale proposito che il citato strumento può essere applicato secondo due diversi modelli: il contratto istituzionale di sviluppo tra regione e Governo, che comprenderebbe tutte le materie di intervento, e quello settoriale, che, stipulato per singolo settore, potrebbe avere in talune situazioni una maggiore organicità e consentirebbe a più regioni di cooperare per la gestione di progetti di natura interregionale.

Con particolare riguardo alla mancata definizione, nello schema di decreto, del-

l'entità delle risorse, ritiene propedeutica la definizione di un quadro normativo di riferimento chiaro e condiviso per poter operare concretamente.

Si dichiara infine disponibile a lavorare per migliorare e integrare il testo del provvedimento al fine di costruire auspicabilmente un percorso condiviso.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.20.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.20 alle 12.30.

ALLEGATO

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali.  
Atto n. 328.**

**RELAZIONE DEL RELATORE, SEN. D'UBALDO**

Onorevoli Colleghi! – Se è vero, come diceva Giorgio La Pira, che le istituzioni sono il vestito della comunità, anche le leggi ne riflettono il senso e lo sforzo che questo concetto intende rappresentare. Per questo è necessaria una visione d'insieme.

I nostri principi costituzionali poggiano sul rispetto della persona umana, il riconoscimento del suo profilo sociale, la valorizzazione della comunità e delle istituzioni che ne rappresentano la vita, i bisogni e gli interessi, la difesa del pluralismo nei diversi ambiti della realtà civile ed economica, l'articolazione flessibile e sussidiaria dei poteri che concorrono, partendo dal basso, all'esercizio della pubblica autorità. Quando perciò si esplicita a riguardo del nostro ordinamento l'assunto in sé straordinario di « Repubblica delle autonomie », si enuncia qualcosa che non arricchisce solo marginalmente l'assetto istituzionale e costituzionale dell'Italia, ma ne fonda piuttosto il grande criterio direttivo di sussistenza e operatività – secondo un disegno finalistico e solidaristico – proprio nel contesto di una moderna visione delle libertà e delle pubbliche responsabilità.

Nel processo di riordino della fiscalità regionale e locale ogni tassello riveste la sua importanza. Non si può dire che la delega conferita al governo contempra una gerarchia di provvedimenti, secondo una rigida scala di valori politicamente determinata. Abbiamo già visto nei lavori della Bicamerale quanto sia forte il nesso che tiene insieme il nuovo modello in via di realizzazione: anche quando l'accento

cade, come normalmente avviene, su un aspetto particolare ciò non consente di chiudersi nel paradigma della singola voce. A maggior ragione, di fronte a questo schema di decreto legislativo urge disporsi con lo sguardo attento all'insieme della proposta di riforma dell'ordinamento finanziario e fiscale dei governi territoriali.

Purtroppo i tempi della nostra discussione si sono improvvisamente contratti, avendo nei mesi passati proceduto a un esame puntiglioso e serrato delle altre elaborazioni presentate dal Governo. Non possiamo allora negare, preliminarmente, che lo stesso messaggio proveniente da una lettura in apparenza fugace rischia di gettare un'ombra sul significato della nuova architettura dell'autonomia finanziaria. Anche se abbiamo finora insistito sulla ricerca dei meccanismi più idonei a garantire l'attribuzione di risorse proprie, ciò nondimeno dobbiamo oggi riconoscere e inquadrare correttamente la previsione costituzionale relativa ai cosiddetti interventi speciali.

È un punto cruciale, forse il contributo più esplicito del legislatore costituzionale alla proposizione di un equilibrio reale tra autonomia e organicità di sistema. Ciò che prevede il Titolo V, così come uscito dalla revisione del 2000, non è un'assolutizzazione dell'autofinanziamento dei governi e degli enti locali. L'impostazione è più raffinata e corretta, essendo più che altro incentrata sulla esigenza di correggere distorsioni inammissibili come quelle derivanti da un processo di totale accentramento delle potestà fiscali e conseguente-

mente da una deresponsabilizzazione generalizzata nell'esercizio della spesa a livello locale. Non si passa però da un eccesso all'altro. Un'errata lettura che portasse a concepire l'insussistenza *sic et simpliciter* dei trasferimenti erariali, non sarebbe altro che un modo per consegnare la riforma dell'ordinamento alla esasperazione e alla irrazionalità delle procedure. Pertanto mentre si deve registrare il ribaltamento dell'approccio — infatti alla luce del Testo costituzionale innovato la logica dei trasferimenti non sovrasta o non subordina più l'autonomia impositiva — c'è anche da dire, a rigore, che questa autonomia non vive al di fuori di un confine rappresentato dalla funzione di raccordo e correzione della finanza pubblica nel suo complesso. Lo Stato non si riduce perciò alla fattispecie di un *Deus otiosus*, ma conserva e rafforza la sua potenza regolatrice a beneficio dell'interesse generale della nazione.

L'intervento statale, organizzato sotto le specie di un diverso e più sofisticato modello di trasferimento erariale, prende corpo attraverso la politica di perequazione, la destinazione di risorse aggiuntive e l'effettuazione d'interventi speciali. Si tratta di una prerogativa dell'amministrazione centrale in forza della quale gli obiettivi legati allo sviluppo e alla coesione sociale escono dal limbo della casualità e della frammentazione. Del resto il finalismo della Carta costituzionale si riscontra nella coerenza e nell'intreccio dei vari articoli. Nei principi fondamentali sono contenuti valori e indirizzi che si traducono passo dopo passo nelle disposizioni delle singole norme costituzionali. Nel Titolo V, all'articolo 119, si legge dunque in esteso ciò che in nuce viene detto negli articoli 3 e 5 del Testo.

L'autonomia fiscale, in questa cornice, ha il compito essenziale di procurare un più alto e consistente livello di responsabilizzazione degli amministratori locali, suscitandone lo spirito di servizio verso le rispettive comunità di appartenenza. In altri termini, non funge da volano di un « liberismo territoriale » indifferente, se non ostile, alle ragioni della solidarietà

dell'intero organismo civile e politico della nazione. Se ciò fosse, violeremmo lo spirito e la sostanza della nostra Carta. È un'autonomia invece che aiuta il Paese a crescere, non a ripiegarsi nei suoi infiniti particolarismi.

Il problema, allora, è capire in che senso e in che misura l'esercizio della delega dà vita — se vi riesce — a una « discriminante positiva » verso il riordino delle politiche di autonomia e responsabilità, sempre nell'ambito di una strategia di promozione delle aree più deboli e marginali, a cominciare da quelle del nostro Mezzogiorno. Questo è l'orizzonte di una pluralità di visioni, essendo comunque obbligata la ricerca di una prima sintesi negli indirizzi di fondo della legislazione. Se mancasse la convergenza attorno alla definizione di un elemento strategico di unità, come quello rappresentato dalla proposta derivante dall'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e dall'articolo 16 della legge di delega n. 42 del 2009, ben difficilmente si avrebbe titolo a considerare agibile il percorso di riforma che vogliamo portare avanti, come da tempo ci sforziamo di fare, sviluppando in senso più marcatamente autonomistico e pluralistico il nostro ordinamento istituzionale.

L'acquisizione del carattere unitivo e solidaristico della riforma è dunque iscritta nel cerchio di quella responsabilità, evocata più volte dal Presidente della Repubblica, che deve costituire l'impegno di tutte le parti politiche presenti nel Parlamento. Non è il punto di arrivo, ma di partenza: essere tiepidi su questo impegno fa decadere la portata di uno sforzo comune di cambiamento per dare all'Italia istituzioni più efficienti e più vicine alle istanze dei cittadini.

Entrando nel merito del provvedimento, lo schema di decreto al nostro esame, nel disciplinare le modalità di finanziamento degli interventi speciali volti a promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale e a rimuovere gli squilibri economici e sociali, non affronta adeguatamente tutti i contenuti dell'articolo 16 della legge 42 del

2009, con ciò mettendo non solo a rischio il raggiungimento degli obiettivi oggetto della delega, ma anche la piena attuazione di quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 119 della Costituzione con particolare riguardo alle tematiche della solidarietà sociale, della rimozione degli squilibri sociali e dell'effettivo esercizio dei diritti della persona.

La delega doveva essere esercitata – (vedi lettera a), comma 1 dell'articolo 16 della legge 42 del 2009) – per definire le modalità di attuazione degli interventi di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione e le modalità di finanziamento dei medesimi interventi attraverso i contributi speciali dello Stato, i finanziamenti dell'Unione europea (non sostitutivi dei contributi speciali dello Stato) e i cofinanziamenti nazionali, secondo il metodo della programmazione pluriennale. Tali risorse, secondo la delega, in ragione della necessità di garantire la più ampia partecipazione di tutti i soggetti istituzionali e non coinvolti dal quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione, sarebbero dovuti confluire in appositi fondi a destinazione vincolata attribuiti ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni (vedi lettera b), comma 1 dell'articolo 16 della legge 42 del 2009).

Gli interventi speciali oggetto della delega, inoltre, dovevano essere predisposti anche tenendo conto delle specifiche realtà territoriali, con particolare riguardo alla collocazione geografica degli enti, alla loro prossimità al confine con altri Stati o con regioni a statuto speciale, ai territori montani e alle isole minori, all'esigenza di tutela del patrimonio storico e artistico ai fini della promozione dello sviluppo economico e sociale (vedi lettera c), comma 1 dell'articolo 16 della legge 42 del 2009).

Su tali passaggi, lo schema di decreto legislativo al nostro esame è del tutto parziale, lasciando aperte e irrisolte gran parte delle problematiche che già in passato hanno impedito lo sviluppo economico delle aree sottoutilizzate, la coesione sociale e territoriale e la rimozione degli squilibri economici e sociali tra le diverse parti del Paese.

Uno degli elementi di maggiore criticità dello schema di decreto in esame, come già evidenziato, è la mancata individuazione di interventi speciali finalizzati a promuovere la solidarietà sociale e favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona (vedi lettera d), comma 1 dell'articolo 16 della legge 42 del 2009) previsti anche dal quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione.

Come è noto, infatti, il testo costituzionale prevede, per le suddette finalità, che lo Stato destini risorse aggiuntive ed effettui interventi speciali in favore di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

Questa grave lacuna getta un'ombra sull'intero provvedimento, condizionando negativamente l'intero processo di attuazione della legge n. 42 del 2009, nonché la piena attuazione del dettato dell'articolo 119 della Costituzione.

Il comma quinto di questo articolo impone allo Stato di rimuovere i fattori strutturali di divario tra le diverse parti della Repubblica. Siamo quindi su un piano diverso rispetto alle attività ordinariamente affidate agli Enti territoriali, il cui finanziamento integrale, a norma dell'articolo 119, comma 4, della Costituzione, deve essere assicurato con i tributi e le entrate propri, le compartecipazioni ai tributi erariali ed eventualmente i trasferimenti perequativi. Qui si assegna allo Stato il dovere di rimuovere i fattori strutturali e, dunque, storicamente persistenti degli squilibri economici e sociali che caratterizzano ancora oggi il nostro Paese.

A questi fini non possono bastare gli interventi relativi allo sviluppo economico e alla coesione sociale e territoriale. Per rimuovere gli squilibri e il divario ancora drammatico tra diverse aree del Paese sono indispensabili interventi che promuovano la solidarietà sociale e favoriscano l'effettivo esercizio dei diritti della persona. La norma del quinto comma dell'articolo 119 è, infatti, strettamente connessa al dettato dei due principi fondamentali della Costituzione italiana: l'articolo 2 nel quale si « richiede l'adempimento dei doveri inderoga-

bili di solidarietà politica, economica e sociale»; l'articolo 3 per il quale « è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. »

Si può pertanto senza dubbio affermare che i precetti contenuti nell'articolo 119 della Costituzione rappresentano lo svolgimento dei principi fondamentali enunciati negli articoli 2 e 3, disciplinando in concreto le modalità secondo le quali lo Stato, chiamato a svolgere la primaria funzione unificante dell'ordinamento repubblicano, agisce ed interviene.

La lacuna evidenziata si ripercuote nel procedimento individuato nel decreto per la predisposizione degli interventi. Infatti, richiamando soltanto le finalità relative allo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale e la rimozione dei relativi squilibri, il provvedimento sembra ritenere che l'attuazione del 119 della Costituzione si risolva solo in una diversa procedura per l'utilizzo degli stanziamenti del Fondo per le aree sottoutilizzate, che è appositamente « ribattezzato » Fondo per la coesione sociale. Di conseguenza il testo del decreto estromette clamorosamente il livello locale privilegiando il rapporto Stato-Regioni, proprio laddove il testo costituzionale individua invece come destinatari di risorse aggiuntive e di interventi speciali determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

Il legislatore costituzionale del 2001 ha inteso equiparare anche in relazione a tale tematica, in ossequio al principio di pari ordinazione sancito dall'articolo 114, Comuni, Città metropolitane, Province e Regioni, ed inoltre ha stabilito che gli interventi speciali e i contributi aggiuntivi devono essere destinati a singoli enti individuati, facendo intendere che non sono costituzionalmente legittimi stanziamenti indistinti a più enti o riguardanti aree del Paese.

Ciò denota una significativa discontinuità e l'esigenza di avviare modalità e regole d'intervento che segnano un salto di qualità rispetto al passato.

Va infine aggiunto che la previsione secondo cui destinatari degli interventi possono essere determinati enti rientranti nei quattro livelli di governo rappresenta il portato di un altro principio fondamentale che informa il nuovo titolo V, ossia il principio di sussidiarietà. Tale principio deve orientare l'attività del legislatore in tutte le sue scelte ed in particolare vincola nel senso di destinare funzioni, compiti e risorse al livello più vicino al cittadino. Tale principio orientativo deve trovare svolgimento anche nell'esercizio di questa fondamentale funzione da parte dello Stato tesa a rimuovere le diseguaglianze economiche, sociali, culturali e a garantire i diritti di cittadinanza.

Le disposizioni relative ai principi e ai criteri della politica di riequilibrio economico e sociale non appaiono particolarmente innovative rispetto a quelle più volte formulate in passato, pur essendo in linea con le indicazioni della Commissione europea in materia di riforma delle politiche di coesione.

In particolare, nella parte relativa alla *governance* e alle procedure, le prassi e gli schemi individuati in occasione dell'impostazione dell'ultimo ciclo di programmazione unitaria 2007-2013, sono modificati con l'obiettivo di ridurre, in via teorica, i tempi di attuazione di progetti strategici. Questi ultimi avranno per lo più natura di grandi progetti o investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi.

Tali innovazioni, tuttavia, sono una risposta del tutto parziale all'andamento non particolarmente brillante del ciclo di programmazione unitaria 2007-2013, dovuto non tanto a problematiche di *governance* quanto all'utilizzo improprio delle risorse FAS (oltre 35 miliardi di euro) da parte del Governo. Per tale ragione, a circa quattro anni dall'avvio del ciclo di programmazione unitaria 2007-2013, i programmi sulle risorse FAS, proprio in ragione della mancata addizionalità, non

sono mai partiti e le risorse sono state dirottate su interventi localistici o su obiettivi diversi da quelli originari.

Il fondo per lo sviluppo e la coesione null'altro è se non la nuova denominazione del Fondo per le aree sottoutilizzate, analogo per compiti e finalità a quello oggi esistente, con l'unica differenza di un ruolo più forte del Governo nelle decisioni riguardanti l'allocazione delle risorse. Un fattore positivo è rappresentato dalla conferma delle modalità di ripartizione delle risorse, che anche tenendo conto di specifiche priorità individuate dall'Unione europea, devono in ogni caso assicurare una ripartizione del Fondo per lo sviluppo e la coesione nella quota dell'85 per cento alle regioni del Mezzogiorno e del restante 15 per cento alle regioni del Centro-Nord. La dotazione finanziaria del Fondo verrà definita dalla legge di stabilità relativa all'anno che precede l'avvio di un nuovo ciclo pluriennale di programmazione (2014) e successivamente, ferma restando la dotazione complessiva, l'annuale legge di stabilità potrà rimodulare l'articolazione delle quote anno per anno. Trascorso il primo triennio del periodo, la riprogrammazione delle risorse potrà essere effettuata solo previa intesa in sede di Conferenza unificata.

La programmazione degli interventi si fonda sempre su un ciclo pluriennale e, tuttavia, scarse indicazioni sono previste in relazione alle priorità e al coordinamento degli interventi che interessano più regioni. Ciò appare tanto più grave, se si pensa che gran parte del fallimento delle precedenti esperienze di programmazione sono imputabili proprio all'eccessiva frammentazione degli interventi, rispondenti spesso a domande localistiche, a cui si sono aggiunte le lentezze e gli scoordinamenti nella progettazione e realizzazione degli interventi.

Gli obiettivi e i criteri di utilizzazione delle risorse, approvati con delibera CIPE, verranno inseriti nel Documento di indirizzo strategico, tenendo conto degli indirizzi comunitari e degli impegni assunti nel PNR e nella Decisione di finanza pubblica.

Un'innovazione positiva riguarda il contratto istituzionale di sviluppo, con il quale si introduce il principio di condizionalità dei fondi ad un sistema di indicatori di risultato, di valutazione e di previsione di meccanismi premiali e sanzionatori che in relazione al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto del cronoprogramma, possono ricomprendere la revoca, anche parziale, dei finanziamenti. Proprio su tale ultimo aspetto, tuttavia, emerge in tutta evidenza la previsione di sanzioni esclusivamente a carico di Regioni e amministrazioni interessate. Le recenti esperienze dimostrano che ritardi e inadempimenti sono spesso imputabili ai Ministeri competenti nei confronti dei quali non si applicano meccanismi sanzionatori. Tale aspetto riduce fortemente l'efficacia della condizionalità.

Il testo, tuttavia, nonostante gli aspetti positivi appena descritti, colpisce per quello che non dice compiutamente. In particolare, il provvedimento:

non è coordinato con gli altri decreti legislativi di attuazione del federalismo fiscale. Lo schema di decreto in esame, pur riferendosi apparentemente a un ambito di applicazione ampio che abbraccia interventi di carattere sia materiale sia immateriale, ha il suo nucleo principale esclusivamente negli interventi infrastrutturali. Sul tema della spesa in conto capitale degli enti decentrati, e in particolare delle loro spese infrastrutturali, i diversi decreti attuativi della riforma del federalismo fiscale disegnano un quadro complesso e, per molti profili, incoerente. Gli elementi costitutivi di questo quadro sono contenuti parzialmente nel decreto sugli interventi speciali al nostro esame, nel decreto ministeriale sulla perequazione infrastrutturale attuativo dell'articolo 22 della legge 42 e nei due decreti sul finanziamento « ordinario » di regioni/provincie e dei comuni. Sul finanziamento delle spese infrastrutturali degli enti decentrati contenute nei vari decreti non c'è adeguato coordinamento, con ciò mettendo a rischio la compiuta realizzazione dei medesimi interventi;

non definisce, contrariamente a quanto avvenuto per gli altri decreti discussi nella Commissione Bicamerale, l'entità delle risorse da destinare all'attuazione delle politiche di riequilibrio economico e sociale. In mancanza di indicazioni quantitative sulla dimensione degli interventi speciali, il decreto evidenzia tutta la sua inefficacia e soprattutto non fa emergere l'aggiuntività delle risorse, che non possono essere sostitutive delle spese ordinarie del bilancio dello Stato e degli enti decentrati. Tale mancata indicazione introduce nuovi elementi di incertezza in relazione all'effettiva grandezza e stabilità delle dimensioni finanziarie in gioco;

il combinato disposto dei diversi provvedimenti di attuazione delle deleghe contenute nella legge n. 42 del 2009, suscita qualche interrogativo. Non è del tutto chiaro, e lo schema di decreto al nostro esame contribuisce ampiamente in tale direzione, con quali strumenti, e secondo quali regole, saranno finanziate le spese infrastrutturali di regioni e di enti locali e soprattutto non appare del tutto chiara la distinzione tra risorse di natura straordinaria e quelle di natura ordinaria destinate a tali finalità. Si corre il rischio che in assenza di una chiara definizione e di un'adeguata copertura della spesa « ordinaria », si utilizzino le risorse per gli interventi speciali e per la rimozione degli squilibri economici e sociali, con il risultato di avere una spesa « straordinaria » sostitutiva e non aggiuntiva rispetto a quella « ordinaria »;

non è chiaro da quale esercizio finanziario troverà applicazione la nuova procedura e il più complessivo quadro normativo contenuto nel decreto;

non viene risolta, ed è per certi versi aggravata, la problematica della perequazione infrastrutturale e della convergenza dei livelli di finanziamento della spesa verso i fabbisogni standard, che rimangono tra loro non coordinati. Emerge, pertanto, sempre più forte, la necessità di una più precisa formulazione dei meccanismi perequativi di regioni ed enti locali,

in modo da collocare finanziamenti ordinari e trasferimenti speciali della perequazione infrastrutturale in una prospettiva unitaria e coerente;

molti passaggi procedurali non sono comprensibili e probabilmente produrranno proprio per tale ragione un allungamento dei tempi decisionali e una moltiplicazione di sedi di mediazione. In tal senso non appare del tutto comprensibile la scelta di affidare al CIPE compiti come l'approvazione di tutti i contratti istituzionali di sviluppo;

infine, va sottolineato il tema della inapplicabilità dello schema di decreto alle autonomie speciali. Ciò deriva dalla prescrizione dell'articolo 1 della legge n. 42 del 2009, secondo cui alle autonomie speciali: « si applicano, in conformità con gli statuti, esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 15, 22 e 27 ». Al riguardo va, tuttavia, considerato che i fondi Fas, ora Fondo per lo sviluppo e la coesione, operano su tutto il territorio nazionale, e che, inoltre, il predetto decreto sulla perequazione infrastrutturale si applica anche alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome.

Altre brevi considerazioni di carattere generale possono essere formulate in relazione all'efficacia e all'efficienza degli interventi. Dal testo emerge un forte accentramento delle procedure decisionali in capo al Governo. Ciò emerge in particolare dall'articolo 4 del provvedimento. Come già accennato in precedenza, il nuovo Fondo non prevede un'articolazione in programmi regionali e nazionali. Nell'operazione di accentramento, un ruolo particolare è assunto dal Ministro dell'economia e delle finanze. In ogni passaggio attuativo, il Ministro delegato può agire solo d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Nel testo, il ruolo delle regioni e dei Comuni, nell'attuazione delle politiche di riequilibrio economico e sociale sono fortemente compresse rispetto all'attuale situazione configurando un curioso accentramento in un decreto attuativo di una legge di decentramento.

In tale ambito sarà opportuno chiarire le modalità di collaborazione istituzionale tra Stato, regioni e autonomie locali. Il testo sembra ritenere che l'attuazione del 119, quinto comma, della Costituzione si risolva in una diversa procedura per l'utilizzo degli stanziamenti del Fondo per lo sviluppo e la coesione, nell'ambito della quale si privilegia il rapporto Stato-Regioni. Ciò determina l'estromissione del livello locale in chiaro contrasto con il dettato costituzionale ed il sostanziale mantenimento della fisionomia del vecchio fondo quanto ai soggetti destinatari, alla dimensione degli interventi e alle regole procedurali.

Per incidere con efficacia sugli squilibri economici e sociali del nostro Paese andrebbero, invece, assicurati il costante coinvolgimento delle autonomie territoriali nelle varie fasi procedurali individuate e nella destinazione degli stanziamenti speciali, al fine anche di responsabilizzare appieno tali enti sugli interventi da effettuare. Una soluzione che, ponendo tutti gli attori coinvolti sullo stesso piano, consentirebbe anche di evidenziare le responsabilità di ognuno.

L'impianto definito, pertanto, pone come centrale la questione della sussidiarietà. Infatti, gli interventi speciali delineati dal provvedimento e che devono essere adottati dallo Stato, se non meglio definiti, rischiano di costituire un limite alle competenze attribuite agli altri Enti.

Tali brevi osservazioni inducono ad affermare da subito che il giudizio sul provvedimento non è del tutto positivo. A conforto di tale posizione, le audizioni finora svolte, il giudizio degli esperti incaricati di esaminare il testo, il mancato parere rilasciato dalle regioni e la posizione assunta dall'Anci, concordano nell'affermare che così come è, il provvedimento è suscettibile di non risolvere i problemi connessi alla rimozione degli equilibri economici e sociali del Paese, ma al contrario di aggravarne l'entità.

Entrando nel merito delle singole parti del provvedimento, appare opportuno sottolineare una serie di questioni critiche e sollecitare chiarimenti ed approfondimenti

su talune tematiche sulle quali da più parti sono stati sollevati puntuali rilievi.

In relazione all'articolo 1 del provvedimento, sull'oggetto del decreto, si osserva che:

l'attuazione della delega riguarda, solo gli interventi destinati alla promozione dello sviluppo economico e della coesione sociale e territoriale e alla rimozione degli squilibri economici e sociali, senza disciplinare compiutamente gli altri interventi previsti nella delega e nello stesso quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione, nonché gli interventi rivolti a provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle funzioni di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni. Le altre tipologie di interventi speciali, secondo quanto previsto dal successivo articolo 7, recante disposizioni transitorie e finali, sono affidate all'adozione di successivi decreti integrativi.

In relazione all'articolo 2 del provvedimento, relativo ai principi ed ai criteri direttivi della politica di riequilibrio economico e sociale, si osserva che:

all'affermazione del principio dell'aggiuntività delle risorse non fa seguito l'individuazione effettiva di quali interventi considerare aggiuntivi. Infatti senza che siano individuate le attività ordinariamente affidate agli Enti territoriali, il cui finanziamento integrale, a norma dell'articolo 119, comma 4, della Costituzione, deve essere assicurato con i tributi e le entrate propri, le compartecipazioni ai tributi erariali ed eventualmente i trasferimenti perequativi, e senza che siano state stabilite le risorse rese disponibili in via ordinaria, risulta difficile stabilire gli obiettivi specifici perseguiti per mezzo delle risorse aggiuntive e degli interventi speciali di cui al decreto in esame. D'altra parte gli interventi speciali possono avere ad oggetto anche le funzioni ordinariamente affidate agli Enti territoriali, purché si traducano in maggiori livelli (aggiuntivi, rispetto agli ordinari) delle prestazioni che, allo scopo di ridurre gli squilibri economici e sociali oppure per favorire

l'effettivo esercizio dei diritti delle persone, lo Stato ritiene debbano essere assicurati; se si vuole dare una portata reale al principio dell'aggiuntività a monte dell'attivazione degli interventi in oggetto deve esservi una definizione delle funzioni ordinarie e del normale livello degli interventi ordinari;

con riferimento al Mezzogiorno l'efficacia del principio dell'aggiuntività può essere garantito solo ponendo con forza, visto l'effetto di « sostitutività » registrato in tutti questi anni, la questione della garanzia di una spesa in conto capitale ordinaria di dimensione « adeguata ».

In relazione all'articolo 4 del provvedimento, relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione, si osserva che:

in via generale, la più volte enunciata necessità di garantire il principio di addizionalità delle risorse da destinare alla politica di riequilibrio non risulta supportata dall'indicazione di parametri per la determinazione dell'entità complessiva delle risorse, legati all'andamento di variabili macroeconomiche. A tal fine, si ritiene motivo di preoccupazione il fatto che non vi sia nel decreto una disposizione in materia finanziaria, che fissi in una percentuale del PIL la dotazione finanziaria del Fondo per lo sviluppo e la coesione; una possibile proposta è quella di individuare una percentuale minima del PIL quale base di calcolo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione;

nel merito, va precisato al comma 3 che l'intervento del Fondo è finalizzato ai finanziamenti di progetti strategici di rilievo non solo nazionale, interregionale, regionale, ma anche locale.

In relazione all'articolo 5 del provvedimento, relativo alla programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, si osserva che:

in via generale:

la nuova programmazione degli interventi del Fondo non sembra risolvere la

questione – nella prospettiva del nuovo ciclo di politica di coesione europea – di una *governance* che assicuri unitarietà e strategicità della programmazione, in quanto da nessuna parte viene individuato l'« ambito di cooperazione istituzionale »;

non risulta chiaro da quale esercizio finanziario troverà applicazione la nuova procedura e il più complessivo quadro normativo contenuto nel decreto;

L'obiettivo di individuare un sistema più efficace per la realizzazione degli interventi e dei programmi finalizzati alla rimozione degli squilibri economici e sociali, eliminando le cause dei ritardi che si sono registrati nella fase attuativa, rischia di essere mancato in quanto, nello schema di decreto, non ci sono previsioni che riguardano la necessità, in primo luogo per le amministrazioni statali, di dotarsi di quelle strutture tecniche in grado di intervenire nella fase di progettazione e di realizzazione;

nello specifico:

il comma 2 prevede l'intesa in sede di Conferenza Unificata per la riprogrammazione del Fondo, ma non prevede l'intesa per l'aggiornamento dell'articolazione annuale, che parrebbe opportuna. D'altra parte al comma 3 andrebbe prefigurata una partecipazione di almeno tre rappresentanti della Conferenza unificata alle riunioni del CIPE (uno espressione dei Comuni e delle città metropolitane, uno delle province e uno delle regioni) riguardanti l'attuazione degli interventi e precisato che il documento di indirizzo strategico contenga anche l'indicazione delle risorse per i singoli interventi;

desta perplessità il richiamo agli indirizzi comunitari contenuto al comma 3 che definisce la programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione e delinea i contenuti del Documento di indirizzo strategico. Trattandosi di risorse nazionali, l'utilizzazione delle risorse dovrebbe, in linea di principio, esprimere indirizzi e scelte nazionali, e non una accettazione passiva di scelte e procedure

che rispecchiano la realtà di altri paesi dell'Unione europea; è necessario dare coerenza strategica alle due possibili fonti di sostegno allo sviluppo, interpretando gli indirizzi comunitari in modo che i medesimi risultino compatibili con i preminenti interessi nazionali e funzionali al loro conseguimento;

sempre in relazione al comma 3, l'importanza del documento di indirizzo strategico e la necessità di una sua tempestiva approvazione per consentire l'avvio, in concomitanza con il ciclo di programmazione comunitaria, delle successive fasi programmatiche ed attuative, sollecita l'opportunità di riferire l'intesa alla sola definizione dei criteri generali per il riparto delle risorse e dei presupposti e delle condizioni per il finanziamento degli interventi;

con riferimento agli aspetti più strettamente operativi, in caso di mancato raggiungimento della prevista intesa, sembra opportuno ipotizzare un percorso che, fermo restando il rispetto del principio di leale collaborazione istituzionale e previa esplicitazione dei motivi alla base del mancato accordo, consenta l'assunzione da parte dello Stato della responsabilità di ricondurre le esigenze dei singoli territori all'interno di un unitario quadro strategico e programmatico, da attuare in coerenza con gli indirizzi dell'Unione europea per l'utilizzo dei fondi strutturali.

In relazione all'articolo 6 del provvedimento, relativo al contratto istituzionale di sviluppo, si osserva che:

l'adozione di opportune misure volte a mantenere l'originaria classificazione delle risorse specificamente finalizzate alle politiche di riequilibrio, potrebbe evitare il determinarsi di una possibile confusione con quelle utilizzate per le ordinarie politiche pubbliche rispetto alle quali gli interventi previsti dall'articolo 119, comma 5, della Costituzione dovrebbero avere carattere esplicitamente aggiuntivo;

lo strumento del contratto sembra giustamente porre l'accento su una re-

sponsabilizzazione degli enti attuatori, che molto spesso hanno manifestato gravi deficienze. Nonostante l'attivazione dell'azione sussidiaria, però, i meccanismi che sovrastano l'attuazione degli interventi – in termini di controllo, monitoraggio e valutazione, ma soprattutto in termini »operativi« – non sembrano apportare significative innovazioni al meccanismo attuale;

al comma 1 sia chiaramente previsto che alla stipula del contratto istituzionale di sviluppo partecipino anche gli enti locali;

non può che destare allarme e forti dubbi di costituzionalità la previsione del comma 2 per la quale possono partecipare al contratto istituzionale di sviluppo anche i concessionari di servizi pubblici: così come è formulata la norma sembra ammettere la possibilità che tali soggetti siano essi stessi destinatari o beneficiari di interventi speciali in aperto contrasto con il dettato del quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione.

In relazione all'articolo 7, relativo alle disposizioni transitorie e finali, si osserva che:

non sono individuate con chiarezza le altre tipologie di interventi speciali che perseguono finalità diverse dal normale esercizio delle funzioni di Regioni ed enti locali di cui all'articolo 119 della Costituzione. Al riguardo si osserva che la disposizione di cui al secondo periodo andrebbe valutata alla luce dei principi di delega, atteso che essa attribuisce a successivi decreti legislativi il potere di definire istituti introdotti dal testo, benché sia da ritenere che tali decreti possano intervenire entro il 21 maggio 2011 solo per l'attuazione dell'oggetto della delega ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 42. Si osserva, inoltre, che la relazione illustrativa allo schema di decreto indica tra i contributi e interventi per finalità diverse, quelli rivolti ai territori montani e alle isole minori, benché gli stessi potrebbero rientrare tra quelli aventi il fine di « pro-

muovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale e di rimuovere gli squilibri economici e sociali del Paese», come riportato dall'articolo 1 in esame.

Sempre con riferimento alla disposizione finale, ribadendo la parzialità dell'oggetto del decreto rispetto alle molteplici finalità previste dalla disposizione costituzionale, si evidenzia l'opportunità di stabilire che i finanziamenti vigenti non rientranti nel fondo istituito dal decreto siano oggetto di ricognizione e siano accorpati in un unico fondo da ripartirsi annualmente con la legge di stabilità e previa intesa in sede di Conferenza unificata.

In conclusione, alla luce delle osservazioni formulate, si ritiene opportuno avviare una stringente fase di valutazione utile a chiarire il complesso dei problemi evidenziati, sia sotto il profilo tecnico che politico. In particolare, occorre riportare

al centro della riflessione, e conseguentemente del testo, il tema di come assicurare un'effettiva attuazione degli interventi di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione e le modalità di finanziamento dei medesimi interventi, fondata sui principi già chiaramente esplicitati nell'articolo 16 della legge n. 42 del 2009.

A tale proposito, come relatore, ricercando la convergenza con le valutazioni del relatore di maggioranza, auspico che da tutti i Gruppi e dal Governo vengano messe a disposizione della Commissione proposte modificative del testo orientate alla soluzione delle diverse problematiche evidenziate.

È evidente che per fare un lavoro compiuto, come già sottolineato in premessa, occorrono, nel rispetto delle procedure previste, tempi adeguati e il coinvolgimento di tutte le tecnostrutture competenti a disposizione della commissione.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

#### S O M M A R I O

Sull'ordine dei lavori .....	121
ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA:	
Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 15 e 16 maggio 2011 e per lo svolgimento di consultazioni referendarie nella Regione Autonoma della Sardegna e nel comune di Magliano Sabina (Rieti) – Documento n. 10 ( <i>Seguito e conclusione dell'esame – Approvazione con modificazioni</i> ) ..	122
ALLEGATO 1 ( <i>Testo approvato dalla Commissione</i> ) .....	127
ALLEGATO 2 ( <i>Testo degli emendamenti esaminati in Commissione</i> ) .....	137

*Martedì 5 aprile 2011. — Presidenza del presidente ZAVOLI. — Intervengono per la RAI il vice direttore delle Relazioni istituzionali, dottor Stefano Luppi, il dottor Luca Romano e il dottor Pier Paolo Pioli.*

#### **La seduta comincia alle 12.25.**

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

#### **Sull'ordine dei lavori.**

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 30 marzo 2011.

Il senatore BUTTI (PdL) ricorda come, successivamente alla dichiarazione di

inammissibilità da parte del Presidente, nell'ambito della maggioranza erano state esaminate varie possibilità, comprese quella di richiedere un riesame, di votare contro la delibera o di non partecipare alle votazioni, ma l'esigenza di salvaguardare l'immagine della Commissione e il senso di responsabilità hanno suggerito piuttosto di optare per la disponibilità a ritirare gli altri emendamenti, per le parti non inammissibili, previa la disponibilità da parte del relatore ad accogliere alcune delle richieste elaborate con riferimento all'articolo 8 del testo. La maggioranza non ha mai avuto l'intenzione di dilatare i tempi della discussione, anche in considerazione dei numerosi atti su cui la Commissione dovrà lavorare prossimamente. Alla disponibilità dimostrata sembra però non corrispondere analogo sensibilità da parte dell'opposizione, data la grande mole di emendamenti presentati all'Atto di indirizzo in materia di pluralismo, che lascia immaginare un intento ostruzionistico, nonostante le modifiche

apportate nel tempo al testo inizialmente presentato.

Ricordando l'importanza attribuita alla necessità di raggiungere un accordo a larghe intese, il PRESIDENTE fa presente che, in qualità di relatore, ha provveduto a riformulare l'articolo 8, tenendo conto di alcuni degli intenti contenuti nelle proposte dei colleghi e comunque emersi nel corso del dibattito.

#### ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

**Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 15 e 16 maggio 2011 e per lo svolgimento di consultazioni referendarie nella Regione Autonoma della Sardegna e nel comune di Magliano Sabina (Rieti) – Documento n. 10.**

*(Seguito e conclusione dell'esame – Approvazione con modificazioni).*

Riprende il seguito dell'esame rinviato nella seduta del 31 marzo 2011.

Si passa all'esame degli articoli.

Il PRESIDENTE, in qualità di relatore, chiede al deputato Beltrandi una riformulazione degli emendamenti 8.1 e 11.1 per renderne più facilmente individuabile il contenuto modificativo.

Il deputato BELTRANDI (PD) accoglie l'invito.

Il PRESIDENTE, *relatore*, dà preliminarmente conto del senso complessivo degli emendamenti da lui predisposti, miranti sia ad apportare correzioni formali al testo, sia a recepire, in particolare agli articoli 3 e 8, le finalità segnalate nel corso del dibattito o sottese ad alcuni emendamenti, in materia di coinvolgimento dell'ambito nazionale della diffusione e di tutela del pluralismo.

In sede di esame dell'articolo 1, il deputato BELTRANDI (PD) illustra gli emendamenti 1.2, 1.1 e 1.3.

Il PRESIDENTE, *relatore*, ricordato che l'emendamento 1.4 è inammissibile, invita il presentatore a ritirare l'emendamento 1.2, in quanto il comma 2 del provvedimento, per quanto riguarda la vigenza, si riferisce a tutti i tipi di trasmissioni, nonché l'emendamento 1.1, che contrasta con la scelta del testo di disciplinare, nel comma in esame e nell'articolo 2, le trasmissioni di comunicazione politica obbligatorie, cioè quelle regionali; peraltro, i propri emendamenti agli articoli 3 e 8 prevedono espressamente anche se in modo non prescrittivo il coinvolgimento dell'ambito nazionale. Si rimette invece alla Commissione sull'emendamento 1.3.

La Commissione respinge quindi gli emendamenti 1.2 e 1.1, mentre approva l'emendamento 1.3 e l'articolo 1, nel testo emendato.

Si passa all'esame dell'articolo 2.

Il PRESIDENTE, *relatore*, illustra gli emendamenti 2.3, di carattere formale e 2.2, che disciplina la ripartizione degli spazi relativamente alla consultazione referendaria; ricorda che dall'approvazione di tale emendamento discenderà l'esigenza di un coordinamento formale del testo. Invita il presentatore a ritirare l'emendamento 2.1.

Il deputato BELTRANDI (PD) ritira l'emendamento.

La Commissione approva quindi gli emendamenti 2.3 e 2.2, nonché l'articolo 2, nel testo emendato.

Si passa all'esame dell'articolo 3.

Il PRESIDENTE, *relatore*, illustra gli emendamenti 3.11, 3.7, 3.8, 3.12 e 3.13. Ricorda altresì che i commi 2 e 9 degli emendamenti 3.4 e 3.0.5 (già 3.5), di contenuto identico, sono inammissibili, e si dichiara contrario alle rimanenti parti dell'emendamento in quanto mirano a

coinvolgere in modo prescrittivo l'ambito nazionale delle trasmissioni. Il parere è altresì contrario all'emendamento 3.6, in quanto la dizione proposta consentirebbe la partecipazione alle specifiche trasmissioni di soggetti non coinvolti nelle consultazioni dell'ambito territoriale interessato. Invita quindi il deputato Beltrandi a ritirare l'emendamento 3.1, avendo presentato come relatore l'analogo emendamento 3.11, nonché a riformulare gli emendamenti 3.2 e 3.3 nel senso di prevedere l'alternativa tra rilevanza nazionale, regionale o provinciale anziché il cumulo dei tre requisiti.

Il deputato BELTRANDI (PD) accoglie l'invito al ritiro e presenta nuovi testi degli emendamenti 3.2 e 3.3.

Il deputato LAFFRANCO (Pdl) ritira l'emendamento 3.4, nonché il successivo 3.0.5 (già 3.5), di contenuto identico.

Il deputato DE ANGELIS (Pdl) ritira l'emendamento 3.6.

La Commissione approva quindi gli emendamenti 3.11, 3.7 e 3.8.

Il deputato BELTRANDI (PD) insiste nel chiedere l'approvazione dell'emendamento 3.2 (Nuovo testo).

Il senatore MORRI (PD) ritiene preferibile la dizione che include le forze politiche che abbiano eletto almeno due deputati al Parlamento europeo.

Il deputato BELTRANDI (PD) chiede che la votazione avvenga per parti separate.

La Commissione respinge quindi la prima parte dell'emendamento 3.2 (Nuovo testo), fino alle parole «un deputato», mentre approva la rimanente parte, dalle parole «*alla lettera d)*» fino alla fine. Risultano poi accolti gli emendamenti 3.3 (Nuovo testo), 3.12 e 3.13, nonché l'articolo 3, nel testo emendato.

Si passa all'esame dell'articolo 4.

Il deputato BELTRANDI (PD) illustra l'emendamento 4.1.

Il PRESIDENTE, *relatore*, dà conto dell'emendamento 4.2, di carattere formale, ed invita il presentatore a ritirare l'emendamento 4.1, in quanto i criteri di ponderazione hanno una motivazione tecnica di cui non si può tener conto.

Dopo votazione di controprova, è approvato l'emendamento 4.1, con conseguente preclusione dell'emendamento 4.2; viene altresì approvato l'articolo 4, nel testo emendato.

Si passa all'esame dell'articolo 5.

Il PRESIDENTE, *relatore*, invita a ritirare gli emendamenti presentati avendo presentato l'emendamento 2.2 che ne recepisce le finalità.

Il deputato BELTRANDI (PD) ritira gli emendamenti 5.1 e 5.2.

La Commissione approva quindi, senza discussione, gli articoli 5, 6 e 7.

Si passa all'esame dell'articolo 8.

Il PRESIDENTE, *relatore*, con riferimento al testo del comma 2 proposto dal deputato Beltrandi, comunica che la RAI ha già fatto sapere che è in corso di preparazione una scheda illustrativa in ambito nazionale dello svolgimento delle elezioni amministrative; illustra poi le ragioni degli emendamenti 8.4 e 8.5, tendenti ad aumentare le garanzie di rispetto del pluralismo. Dopo aver ricordato che gli emendamenti 8.3 e 8.2 sono inammissibili, invita il deputato Beltrandi a ritirare le proprie proposte, in parte avendone recepito *la ratio* nell'ambito dei suoi emendamenti, in parte considerando più opportuno recepire eventualmente il secondo periodo dei commi 2 e 5 nell'Atto di indirizzo sul pluralismo e infine considerando troppo dettagliato rispetto alla legge n. 28, già sufficientemente precisa, il contenuto del comma 6.

Il deputato BELTRANDI (PD) rappresenta la necessità di suddividere l'origina-

rio emendamento 8.1, come richiesto dal relatore per esigenze di comprensibilità del testo, in più emendamenti. Su tali formulazioni ritiene però opportuno insistere, in particolare sull'8.1a (Nuovo testo), che rappresenta a suo avviso il miglior punto di compromesso in materia di programmi di informazione, limitandosi peraltro tale emendamento ad invitare la RAI ad adottare gli idonei criteri di attuazione del pluralismo informativo.

Il deputato DE ANGELIS (PdL) chiede di poter sottoscrivere l'emendamento 8.1 (Nuovo testo), proponendo l'inserimento nel testo della completezza tra i vari criteri.

Il deputato BELTRANDI (PD) ritiene accoglibile il suggerimento.

Pur non sollevando particolari obiezioni, il senatore MORRI (PD) ritiene preferibile il testo proposto dal relatore, chiedendo peraltro quali eventuali effetti si determinerebbero sui successivi emendamenti con l'approvazione di quello in esame.

Il PRESIDENTE fa presente che, essendo emendamenti riferiti a commi diversi, non vi sarebbe alcuna preclusione.

Il senatore MORRI (PD) chiede una breve sospensione della seduta.

#### **La seduta, sospesa alle 13.05, riprende alle 13.35.**

Riprendendo i lavori, il PRESIDENTE, *relatore*, fa presente che al testo dell'emendamento in esame andrebbero comunque apportate alcune modificazioni, con la soppressione delle parole « e i candidati alla carica di Sindaco o di Presidente di Provincia », nonché dell'ultimo periodo; precisa inoltre che tutti i riferimenti al comma 2 presenti nelle rimanenti parti dell'articolo 8 riguarderebbero solo il primo periodo di questo testo.

Il deputato BELTRANDI (PD), a dimostrazione del proprio senso di responsa-

bilità, ritira tutti gli emendamenti presentati all'articolo 8, preannunciando però nel contempo il proprio voto negativo sulla delibera, dato che il testo finale, senza le sue proposte, non modifica una situazione nella quale la RAI ha sempre potuto discriminare la propria forza politica.

In qualità di firmatario, il deputato DE ANGELIS (PdL) insiste sull'emendamento 8.1a (Nuovo testo), dichiarandosi disponibile alle modifiche proposte dal Presidente.

Secondo il senatore MORRI (PD), l'emendamento può proseguire il suo *iter* solo se il primo firmatario accetta l'aggiunta della firma.

Dopo brevi interventi dei senatori D'ALIA (UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-VN-MRE) e VITA (PD), il deputato CAPARINI (LNP) chiede di aggiungere la propria firma all'emendamento.

Il deputato LUPI (PdL) ritiene che sia il deputato Beltrandi a doversi pronunciare in merito.

Su invito del PRESIDENTE, il deputato BELTRANDI (PD) fa presente che, non essendosi pronunciato sull'aggiunta di firme, è sua intenzione ribadire il ritiro dell'emendamento, non consentendone la messa in votazione.

La Commissione approva quindi gli emendamenti 8.4 e 8.5, nonché l'articolo 8, nel testo emendato; vengono successivamente approvati senza discussione gli articoli 9 e 10.

Si passa all'esame dell'articolo 11.

Il deputato BELTRANDI (PD) illustra i propri emendamenti, rispondenti alla necessità di trasmettere schede illustrative delle prossime consultazioni anche a livello nazionale.

Il senatore MORRI (PD) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo.

Vengono quindi approvati all'unanimità gli emendamenti 11.1a (Nuovo testo), 11.1b (Nuovo testo) e 11.1c (Nuovo testo), nonché l'articolo 11 nel testo emendato, e, senza discussione, gli articoli 12 e 13.

Si passa alla votazione finale.

Intervenendo in dichiarazione di voto, il deputato CAPARINI (LNP) rappresenta la profonda amarezza determinata dalla dichiarazione di inammissibilità effettuata dal Presidente. Solo per salvaguardare il ruolo istituzionale della Commissione e la sua immagine, la maggioranza ha evitato una richiesta di riesame, e voterà a favore, ma il Presidente ha assunto un'importante decisione discrezionale con un comportamento a suo avviso illiberale. Le considerazioni fatte a suo tempo, in parte ricomprese in alcune modifiche apportate all'articolo 8 dal relatore, non contenevano minimamente l'intenzione di determinare una sospensione dei programmi di approfondimento, ma solo garantire diritto di tribuna nell'approfondimento politico a tutte le forze in campo.

Ribadendo la perplessità sulla dichiarazione di inammissibilità, nonché sulle decisioni riguardanti l'emendamento 8.1a (Nuovo testo), il deputato DE ANGELIS (PdL) conferma il voto favorevole del proprio Gruppo, in quanto il senso di responsabilità deve prevalere, auspicando un comportamento altrettanto responsabile da parte dell'opposizione sui prossimi atti che saranno oggetto di esame da parte della Commissione.

Il deputato CARRA (UdC) preannuncia voto favorevole, rilevando come anche nel testo introdotto dall'emendamento 8.4 figurino aspetti equivoci e di complessa applicazione. In particolare, rimanendo in sostanza irrisolto il problema della responsabilità dei direttori, richiama la necessità di esercitare una forte vigilanza sul rispetto della delibera da parte della RAI.

Evidenziando come il provvedimento rappresenti un atto dovuto, importante anche se riferito a consultazioni elettorali

riguardanti una parte limitata dell'elettorato, il senatore MORRI (PD) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo. Ribadisce anche come fosse necessario evitare il ripetersi di quanto accaduto lo scorso anno, considerato che il vertice della RAI è rimasto invariato. Di certo occorre proseguire l'attività di vigilanza sull'applicazione della delibera, che comunque prevede un'equilibrata regolamentazione dei programmi di approfondimento. Ritiene infine che le decisioni circa l'inammissibilità si inseriscano nell'alveo di diversi precedenti già registrati in questa sede, che lo hanno anche riguardato personalmente come proponente di emendamenti.

Pur apprezzando l'impegno profuso dal relatore, il deputato BELTRANDI (PD), in dissenso dal proprio Gruppo, dichiara voto contrario alla delibera per le motivazioni già enunciate, auspicando che comunque la stessa sia applicata nel modo corretto.

La deputata PERINA (FLI) ringrazia il Presidente per il lavoro svolto e sottolinea come l'approvazione odierna sia un risultato di cui essere orgogliosi, laddove sarebbe stato molto grave in questa fase storica rischiare la sospensione dei *talk show*.

Secondo il senatore PARDI (IdV), che preannuncia voto favorevole, la delibera risponde ad una logica di equilibrio corrispondente a quella che ha guidato il Presidente nella dichiarazione di inammissibilità. Essa assicura un più ampio esercizio del pluralismo e una gestione garantita dell'informazione.

In conclusione, il PRESIDENTE ricorda l'interesse di tutti ad individuare una volontà comune nelle decisioni da prendere. Ritiene infatti che la delibera in esame rappresenti la risposta alle preoccupazioni di tutti, anche tenendo conto del lavoro di mediazione da lui svolto in qualità di relatore. La procedura seguita si configura come una regola da seguire anche in futuro da parte di un Presidente di garanzia. Stigmatizzando i giudizi espressi

dal deputato Caparini, si dichiara convinto che il lavoro svolto abbia corrisposto a criteri di legalità e di equità.

La Commissione approva quindi, con il voto contrario del deputato Beltrandi, la

delibera nel suo complesso, nel testo emendato, autorizzando il Presidente ad apportare le modifiche di coordinamento che si rendessero necessarie.

**La seduta termina alle 14.15.**

## ALLEGATO 1

**Documento n. 10 – Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 15 e 16 maggio 2011 e per lo svolgimento di consultazioni referendarie nella Regione Autonoma della Sardegna e nel comune di Magliano Sabina (Rieti).**

**TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata « Commissione »:

premessò

che sono stati indetti per i giorni 15 e 16 maggio 2011 consultazioni elettorali amministrative e un *referendum* consultivo popolare;

visti

a) quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le « Tribune », gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) quanto alla potestà di dettare prescrizioni atte a garantire l'accesso alla programmazione radiotelevisiva, in condizioni di parità, nei confronti dei candidati, e di disciplinare direttamente le rubriche di informazione elettorale, l'articolo 1, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e la legge 22 febbraio 2000, n. 28, in particolare gli articoli 2, 3, 4 e 5;

c) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne, l'articolo 3 del Testo unico della radiotelevisione, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177,

nonché gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione, in particolare, il 13 febbraio e il 30 luglio 1997, nonché l'11 marzo 2003;

d) la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante « Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario » e successive modificazioni;

e) la legislazione nazionale e regionale che disciplina le consultazioni regionali ed amministrative programmate nel 2011, e in particolare la legge 25 marzo 1993, n. 81, relativa all'elezione del Sindaco, del Presidente della provincia e dei Consigli comunali e provinciali;

f) lo Statuto e le leggi della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia 9 marzo 1995, n. 14, 21 aprile 1999, n. 10, 10 maggio 1999, n. 13, e 15 marzo 2001, n. 9, relative alle consultazioni amministrative;

g) la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, recante lo Statuto speciale della Regione Autonoma Valle d'Aosta, e successive modificazioni, e la legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta 9 febbraio 1995, n. 4, recante « *Elezione diretta del Sindaco, del Vice sindaco e del consiglio comunale* », e successive modificazioni;

h) lo Statuto della Regione Autonoma della Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e le leggi della Regione Autonoma della Sardegna 10 luglio 2008, n. 1, recante « Legge regionale

statutaria », 17 maggio 1957, n. 20, e successive modificazioni, recante norme in materia di *referendum* popolare regionale, e 17 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni, recante « Indizione delle elezioni comunali e provinciali »;

*i)* rilevato altresì, con riferimento a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 1 della delibera sulla comunicazione politica e i messaggi autogestiti nei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie approvata dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 18 dicembre 2002, che le predette elezioni interessano oltre un quarto del corpo elettorale;

consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28;

considerata la prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

dispone

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, quanto segue:

#### ART. 1.

*(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni).*

1. Le disposizioni del presente provvedimento si riferiscono alla campagna per le elezioni comunali e provinciali e per lo svolgimento di consultazioni referendarie nella Regione Autonoma della Sardegna e nel comune di Magliano Sabina (Rieti), fissate per i giorni 15 e 16 maggio 2011, nonché a quella per le relative elezioni di ballottaggio, fissate per i giorni 29 e 30 maggio 2011.

2. Le disposizioni del presente provvedimento cessano di avere efficacia alla

mezzanotte dell'ultimo giorno di votazione relativo alle consultazioni di cui al comma 1.

3. Le trasmissioni RAI relative alla tornata elettorale amministrativa e referendaria di cui al comma 1 hanno luogo esclusivamente in sede regionale. Esse sono organizzate e programmate a cura della Testata giornalistica regionale, in relazione alle rispettive consultazioni, nelle Regioni ove sia previsto il rinnovo di almeno un Consiglio provinciale, o di almeno un Consiglio di un comune capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai 40 mila abitanti, ovvero di tanti Consigli comunali da interessare complessivamente almeno un quarto della popolazione residente. Hanno altresì luogo nella Regione Autonoma della Sardegna per quanto attiene alle trasmissioni che, ai sensi e con i limiti del presente provvedimento, operano riferimenti ai temi propri del *referendum* consultivo popolare.

4. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, delle campagne delle elezioni di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali o referendarie, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.

#### ART. 2.

*(Tipologia della programmazione regionale RAI in periodo elettorale).*

1. La programmazione radiotelevisiva regionale della RAI nelle Regioni interessate alle consultazioni elettorali provinciali e comunali e nella Regione Autonoma della Sardegna ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

*a)* la comunicazione politica è effettuata mediante forme di contraddittorio, interviste e tribune elettorali, previste dagli articoli 4 e 5, nonché eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI. Queste

devono svolgersi in parità di condizioni tra i soggetti politici aventi diritto, ai sensi del successivo articolo 3;

b) la comunicazione politica relativa ai temi propri dei *referendum* consultivo popolare indetto nella Regione Autonoma della Sardegna può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il raffronto tra le diverse indicazioni di voto; gli spazi sono ripartiti in parti uguali tra i favorevoli e i contrari al quesito referendario, includendo tra questi ultimi anche coloro che si esprimono per l'astensione o per la non partecipazione al voto. Essa si realizza mediante Tribune ed eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente programmate dalla RAI;

c) sono previsti messaggi politici autogestiti, di cui agli articoli 6 e 7;

d) in tutte le altre trasmissioni, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 8, non è ammessa, a nessun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica ed elettorale, ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

### ART. 3.

*(Trasmissioni di comunicazione politica autonomamente disposte dalla RAI).*

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, e dall'articolo 2, le trasmissioni di comunicazione politica che, nel periodo di vigenza del presente provvedimento, la RAI ritenga di programmare anche in ambito nazionale si conformano ai criteri di cui al presente articolo. Per comunicazione politica radiotelevisiva, ai fini del presente provvedimento attuativo, si intende la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche. Alla comunicazione politica radiotelevisiva si applicano le disposizioni dei commi successivi. Nel periodo compreso tra la data di approvazione della presente delibera e quella del

termine di presentazione delle candidature, nelle trasmissioni di comunicazione politica è garantito l'accesso ai soggetti politici di seguito elencati, purché le trasmissioni siano riferite al Consiglio provinciale o al Consiglio del comune rappresentato:

a) alle forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nei Consigli provinciali o nei Consigli dei comuni capoluogo di provincia, o comunque con popolazione superiore ai 40 mila abitanti, da rinnovare;

b) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), che costituiscono un gruppo nel relativo Consiglio regionale;

c) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), che sono costituite in Gruppo parlamentare, anche in una sola delle due Camere; per i Gruppi parlamentari composti da forze politiche distinte, o rappresentate da sigle diverse, il Presidente del Gruppo individua, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche che di volta in volta rappresenteranno il Gruppo;

d) al Gruppo Misto della Camera dei deputati e al Gruppo Misto del Senato della Repubblica, intesi come unico soggetto, i cui Presidenti individuano, d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c), che di volta in volta rappresenteranno i due Gruppi;

e) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a), b), c) e d), che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti al Parlamento europeo;

f) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a), b), c), d) e e), che hanno eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale e che sono oggettivamente rife-

ribili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.

2. Il tempo disponibile è ripartito per il 50 per cento in proporzione alla loro consistenza e per il restante 50 per cento in modo paritario.

3. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del giorno precedente la data delle elezioni, le trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo garantiscono spazi ai soggetti politici di seguito elencati, purché questi abbiano presentato candidature negli ambiti territoriali cui le stesse sono riferite:

a) alle forze politiche che abbiano presentato con il medesimo simbolo candidature in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale regionale degli elettori chiamati alla consultazione;

b) ai candidati alla carica di Presidente della provincia o alla carica di Sindaco nei comuni capoluogo di provincia o comunque con popolazione superiore ai 40 mila abitanti;

c) alle forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione dei Consigli provinciali e dei Consigli dei comuni capoluogo di provincia o comunque con popolazione superiore ai 40 mila abitanti.

4. Nelle trasmissioni di cui al comma 3, il tempo disponibile è ripartito per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera b) e per una metà in parti uguali tra gli altri soggetti.

5. Nel periodo intercorrente tra lo svolgimento della consultazione e lo svolgimento dei turni di ballottaggio per la carica di Presidente della provincia o di Sindaco nei comuni capoluogo di provincia o comunque con popolazione superiore ai 40 mila abitanti, le trasmissioni di comunicazione politica programmate a diffusione regionale garantiscono spazi, in maniera paritaria, ai candidati ammessi ai ballottaggi.

6. Nelle trasmissioni di cui al comma 3, le coalizioni che sostengono i candidati di cui alla lettera b) dello stesso comma 3 individuano tre rappresentanti delle liste che le compongono, ai quali è affidato il compito di tenere i rapporti con la RAI che si rendono necessari. In caso di dissenso tra tali rappresentanti prevalgono le proposte formulate dalla loro maggioranza.

7. Alle trasmissioni che trattano i temi propri dei *referendum* consultivo popolare indetto nella Regione Autonoma della Sardegna possono prendere parte:

a) i Comitati promotori del quesito referendario, i quali devono essere rappresentati in ciascuna delle trasmissioni;

b) le forze politiche rappresentate nel Consiglio Regionale della Sardegna;

c) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera b), che costituiscano Gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale ovvero che abbiano eletto con proprio simbolo almeno due deputati al Parlamento europeo;

d) i Comitati, le Associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza nazionale, regionale o provinciale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), che abbiano un interesse obiettivo e specifico al quesito referendario. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle condizioni e ai limiti di cui al presente provvedimento.

8. I soggetti di cui al comma 7, lettera d), devono essersi costituiti come organismi collettivi entro i cinque giorni successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento e avere chiesto al Corecom della Regione Autonoma della Sardegna, entro il medesimo termine, di partecipare alle trasmissioni, indicando preventivamente quale indicazione di voto manifesteranno circa il quesito referendario. Entro i cinque giorni successivi il Corecom valuta la rilevanza regionale o provinciale dei richiedenti e il

loro interesse obiettivo e specifico al quesito referendario.

9. Ai soggetti di cui al comma 7 devono essere assicurate pari opportunità. In relazione al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. È altresì possibile realizzare trasmissioni di comunicazione politica anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando comunque imparzialità e pari opportunità nel confronto tra i soggetti politici.

10. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base bisettimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di condizioni nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione.

11. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte dell'ultimo giorno precedente le votazioni.

12. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-*quinquies*, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico della radiotelevisione), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44.

#### ART. 4.

##### *(Tribune elettorali).*

1. La RAI programma Tribune elettorali televisive e radiofoniche privilegiando la formula del confronto, o quella della conferenza stampa, curando di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti delle diverse coalizioni e le forze politiche e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze.

2. Alle Tribune trasmesse anteriormente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 1.

3. Alle Tribune trasmesse successivamente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 3.

4. Alle Tribune trasmesse dopo il primo turno delle elezioni e anteriormente alla votazione di ballottaggio partecipano unicamente i candidati ammessi al ballottaggio per le cariche di Presidente della provincia e di Sindaco nei comuni capoluogo di provincia o comunque con popolazione superiore ai 40 mila abitanti.

5. Le Tribune, normalmente trasmesse in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti, sono comunque registrate e trasmesse dalla relativa sede regionale della RAI. La registrazione è in ogni caso effettuata nelle ventiquattr'ore precedenti la messa in onda ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le Tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

6. La ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni, ove necessaria, ha luogo mediante sorteggio.

7. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, tenendo conto della specificità del mezzo, devono tuttavia conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive. L'orario delle trasmissioni è determinato in modo da garantire in linea di principio la medesima percentuale di ascolto delle corrispondenti televisive.

8. L'eventuale assenza o rinuncia di un soggetto politico avente diritto a partecipare alle Tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenire, anche nella stessa trasmissione, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In

tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze.

9. La ripresa o la registrazione delle Tribune da sedi diverse da quelle indicate nel presente provvedimento è possibile con il consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.

10. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alla competente Direzione della RAI, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 12.

11. Le Tribune di cui al presente articolo, nonché le trasmissioni di cui agli articoli 5, 6 e 7, non possono essere trasmesse nei giorni in cui si svolgono le votazioni di primo turno o di ballottaggio a cui si riferiscono, nonché nel giorno immediatamente precedente.

#### ART. 5.

*(Tribune referendarie nella Regione Autonoma della Sardegna).*

1. In riferimento al *referendum* consultivo popolare indetto nella Regione Autonoma della Sardegna, la RAI attraverso la Testata giornalistica regionale organizza e trasmette nella Regione tribune referendarie, televisive e radiofoniche, privilegiando la formula del confronto o quella della conferenza stampa, alle quali prendono parte i soggetti individuati all'articolo 3, comma 7, con le seguenti modalità:

a) i Comitati promotori di cui all'articolo 3, comma 7, lettera a), sono invitati dalla RAI a prendere parte alle Tribune, per illustrare le motivazioni del quesito referendario e sostenere l'indicazione di voto favorevole;

b) le forze politiche di cui all'articolo 3, comma 7, lettere b) e c), sono invitate dalla RAI a prendere parte alle Tribune; la partecipazione non può aver

luogo se non dopo che esse abbiano dichiarato la loro posizione rispetto al quesito referendario;

c) la RAI individua quali tra i Comitati di cui all'articolo 3, comma 7, lettera d), possono essere invitati a prendere parte alle Tribune, tenendo conto della rilevanza politica e sociale e della consistenza organizzativa di ciascuno, nonché degli spazi disponibili in ciascuna tribuna, anche in rapporto all'esigenza di ripartire tali spazi in parti uguali tra le diverse indicazioni di voto; gli spazi sono ripartiti in parti uguali tra i favorevoli e i contrari al quesito referendario.

2. Le Tribune di cui al presente articolo non possono essere trasmesse nei giorni di sabato 14 e domenica 15 maggio 2011.

3. Le ulteriori trasmissioni di comunicazione politica eventualmente disposte dalla RAI, diverse dalle Tribune, si conformano alle disposizioni di cui al presente articolo.

#### ART. 6.

*(Messaggi autogestiti).*

1. Dalla data di presentazione delle candidature la RAI trasmette messaggi politici autogestiti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3.

3. Entro i due giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente delibera, la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire più di una fascia oraria. La comunicazione della RAI è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 12 del presente provvedimento.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:

a) è presentata alle sedi regionali della RAI delle Regioni interessate alla consultazione elettorale entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) è sottoscritta, se il messaggio cui è riferita è richiesto da una coalizione, dal candidato all'elezione a Presidente della Provincia o a Sindaco;

c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

d) specifica se ed in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e *standard* equivalenti a quelli abituali della RAI. Messaggi prodotti con il contributo tecnico della RAI possono essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla RAI nelle sedi regionali.

5. Entro il giorno successivo al termine di cui al comma 4, lettera a), la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori.

6. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

#### ART. 7.

*(Messaggi autogestiti per la campagna referendaria nella Regione Autonoma della Sardegna).*

1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti ha luogo, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in rete regionale in appositi contenitori.

2. I messaggi di cui al comma 1 possono essere richiesti alla RAI, entro i cinque giorni dalla pubblicazione del pre-

sente provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*, dai medesimi soggetti di cui all'articolo 3, comma 7, del presente provvedimento. Tali soggetti:

a) dichiarano quale indicazione di voto intendono sostenere;

b) indicano la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

c) specificano se e in quale misura intendano avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e *standard* equivalenti a quelli abituali della RAI;

d) se rientranti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 7, lettera d), dichiarano che il Corecom ha valutato positivamente la loro rilevanza e il loro interesse obiettivo e specifico al quesito referendario.

3. Nei cinque giorni successivi al termine di cui al comma 2 la RAI determina il numero giornaliero dei contenitori e ne definisce la collocazione nel palinsesto. In rapporto al numero complessivo delle richieste pervenute, la RAI può altresì stabilire il numero massimo di presenze settimanali di ciascun soggetto. Il relativo calendario è trasmesso al competente Corecom.

4. Gli spazi disponibili in ciascun contenitore sono comunque ripartiti in parti uguali tra i favorevoli e i contrari al quesito referendario. L'individuazione dei relativi messaggi è effettuata, ove necessaria, con criteri che assicurano l'alternanza tra i soggetti che li hanno richiesti.

#### ART. 8.

*(Informazione).*

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzati dalla correlazione ai temi dell'at-

tualità e della cronaca, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-*quinquies*, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico della radiotelevisione), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44.

2. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, i notiziari diffusi dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo o di approfondimento si conformano con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della completezza, dell'obiettività e della parità di trattamento fra le diverse forze politiche.

3. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, curano, ferma restando l'autonomia editoriale e la salvaguardia della tipologia del *format* specifico, che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. Essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali. A tal fine, qualora il *format* del programma preveda la presenza di ospiti, prestano anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dai presenti, garantendo, nel corso dei dibattiti di chiara rilevanza politica, il contraddittorio in condizioni di effettiva parità di trattamento. I direttori responsabili sono tenuti settimanalmente ad acquisire i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta ed a correggere eventuali disparità di trattamento verificatesi nella settimana precedente. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai

conduttori o alla testata e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di candidati, di membri del Governo o di esponenti politici.

4. I telegiornali devono rispettare rigorosamente, con la completezza dell'informazione, la pluralità dei punti di vista. I direttori, i conduttori, i giornalisti che operano nell'azienda concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico devono orientare la loro attività al rispetto dell'imparzialità, avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini utenti il massimo di informazioni, verificate e fondate, con il massimo di chiarezza. A tal fine la RAI deve fornire alla Commissione, settimanalmente, i dati di monitoraggio del pluralismo relativi alle testate giornalistiche.

5. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento i programmi di approfondimento informativo, diffusi nell'ambito regionale e nazionale, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e di valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici nel pieno rispetto dei criteri di cui al comma 2.

6. Nella Regione Autonoma della Sardegna la RAI, in particolare nei trenta giorni precedenti la consultazione referendaria, assicura una rilevante presenza degli argomenti oggetto del *referendum* nei programmi di approfondimento, a cominciare da quelli di maggior ascolto, curando una adeguata informazione e garantendo comunque che nei programmi imperniati sull'esposizione di valutazioni e opinioni sia assicurato l'equilibrio e il contraddittorio tra i favorevoli e i contrari al quesito referendario. I responsabili dei suddetti programmi avranno particolare cura di assicurare la chiarezza e la comprensibilità dei temi in discussione, anche limitando il numero dei partecipanti al dibattito.

7. Il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, e il ripristino di eventuali squilibri accertati, è assicurato d'uf-

ficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dai Corecom/Corerat secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

## ART. 9.

*(Programmi dell'Accesso).*

1. I programmi regionali dell'Accesso nelle Regioni interessate dalle consultazioni elettorali e referendarie sono sospesi fino alla mezzanotte dell'ultimo giorno di votazione relativo alle consultazioni di cui all'articolo 1, comma 1.

## ART. 10.

*(Trasmissioni per i non udenti).*

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI cura la pubblicazione di pagine di Televideo recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale.

2. Negli ultimi trenta giorni della campagna referendaria nella Regione Autonoma della Sardegna la RAI cura altresì la pubblicazione di pagine di Televideo, redatte dai soggetti legittimati di cui all'articolo 3, recanti l'illustrazione delle argomentazioni favorevoli e di quelle contrarie al quesito referendario, nonché le principali iniziative assunte nel corso della campagna referendaria.

3. I messaggi autogestiti di cui agli articoli 6 e 7 possono essere organizzati, su richiesta della forza politica o del soggetto interessati, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

## ART. 11.

*(Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste, nonché del quesito referendario).*

1. A far luogo almeno dal quinto giorno dall'approvazione del presente provvedi-

mento, la RAI predispone e trasmette, nella programmazione nazionale e in quella delle Regioni interessate alla consultazione elettorale, una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste. Analoghe schede informative vengono pubblicate sul portale e sui siti *Internet* della RAI.

2. Nei trenta giorni precedenti il voto la RAI predispone e trasmette altresì, sia nella programmazione nazionale che in quella nelle Regioni interessate alle consultazioni, una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni comunali e provinciali delle Regioni interessate, con particolare riferimento al sistema elettorale ed alle modalità di espressione del voto, ivi comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori diversamente abili e per quelli intrasportabili.

3. Le schede o i programmi di cui al presente articolo sono trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e Tribune, prevedendo la traduzione nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.

4. La RAI cura altresì l'illustrazione del quesito referendario nella Regione Autonoma della Sardegna ed informa sulle modalità di votazione, ivi comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori diversamente abili e per quelli intrasportabili, sulla data e gli orari della consultazione. Tali programmi sono organizzati in modo da evitare ogni confusione con quelli riferiti ad altre elezioni.

## ART. 12.

*(Comunicazioni e consultazione della Commissione).*

1. I calendari delle trasmissioni e le loro modalità di svolgimento, l'esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione, qualora non sia diversamente previsto nel presente provvedimento, sono

preventivamente trasmessi alla Commissione.

2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale* la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente la messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.

3. Entro le ore 12 di ogni venerdì, sino al termine della competizione elettorale e della consultazione referendaria, la RAI comunica alla Commissione e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su supporto informatico, il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate, indicando i temi trattati, i soggetti politici invitati, la ripartizione dei tempi garantiti a ciascuna forza politica nei programmi di informazione di cui all'articolo 8.

4. Il Presidente della Commissione, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per

l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui al comma 1 e definendo le questioni specificamente menzionate dal presente provvedimento, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

#### ART. 13.

*(Responsabilità del Consiglio d'amministrazione e del Direttore generale).*

1. Il Consiglio d'amministrazione ed il Direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le Tribune essi possono essere sostituiti dal Direttore competente.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

## ALLEGATO 2

**Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 15 e 16 maggio 2011 e per lo svolgimento di consultazioni referendarie nella Regione Autonoma della Sardegna e nel comune di Magliano Sabina (Rieti).**

**TESTO DEGLI EMENDAMENTI ESAMINATI IN COMMISSIONE**

ART. 1.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

« 2. Le disposizioni del presente provvedimento:

a) quanto alla programmazione locale, cessano di avere efficacia alla mezzanotte dell'ultimo giorno di votazione necessaria all'elezione di organi che abbiano sede nel territorio della relativa Regione;

b) quanto alla programmazione nazionale, cessano di avere efficacia alla mezzanotte dell'ultimo giorno di votazione e non si applicano alle trasmissioni che non si occupano della campagna elettorale o referendaria;

c) non si applicano alla programmazione locale destinata ad essere ricevuta esclusivamente nelle Regioni o Province autonome in cui non dovesse essere prevista alcuna consultazione elettorale ».

**1. 2.** Beltrandi.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

« 3. La RAI cura che le trasmissioni a diffusione nazionale e regionale relative alla tornata elettorale amministrativa e referendaria di cui al comma 1 siano organizzate e programmate garantendo in maniera particolarmente rigorosa la presenza equilibrata di tutti i soggetti politici

aventi diritto, nel pieno rispetto delle regole proprie della comunicazione politica ».

**1. 4.** De Angelis, Lainati, Butti, Caparini, Sardelli.

*Al comma 3, sostituire le parole:*

« hanno luogo esclusivamente in sede regionale. Esse sono organizzate e programmate a cura della Testata giornalistica regionale, in relazione alle rispettive consultazioni, nelle » *con le seguenti:* « sono organizzate e programmate in relazione alle rispettive consultazioni, riferibili alle ».

**1. 1.** Beltrandi.

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

« 3-bis. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, delle campagne delle elezioni di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali o referendarie, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione ».

**1. 3.** Beltrandi.

ART. 2.

*Al comma 1, sostituire le parole:*

« 1. La programmazione radiotelevisiva regionale della RAI nelle Regioni interes-

sate alle consultazioni elettorali provinciali e comunali » con le seguenti: « 1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, la programmazione radiotelevisiva nazionale della RAI, nonché quella locale relativa alle Regioni interessate alle consultazioni elettorali provinciali, comunali ».

## 2. 1. Beltrandi.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: « condizioni di parità » con le seguenti: « parità di condizioni ».*

## 2. 3. Il Relatore.

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole:*

*« tra le diverse indicazioni di », sostituire le parole: « voto, ovvero » con le seguenti: « voto; gli spazi sono ripartiti in parti eguali ».*

## 2. 2. Il Relatore.

### ART. 3.

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

### ART. 3.

*(Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale autonomamente disposte dalla RAI).*

1. Nel periodo di vigenza del presente regolamento la RAI programma trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale. Per comunicazione politica radiotelevisiva, ai fini del presente regolamento attuativo, si intende la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche. Alla comunicazione politica radiotelevisiva si applicano le disposizioni dei commi successivi.

2. Nelle tribune politiche, nei dibattiti, nelle tavole rotonde, nelle presentazioni in contraddittorio di programmi politici, nei

confronti, nelle interviste e in ogni altra trasmissione nella quale assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche è assicurata parità di condizioni nell'esposizione di opinioni e posizioni politiche.

3. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, nelle trasmissioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, è garantito l'accesso:

a) alle forze politiche che sono costituite in Gruppo parlamentare, anche in una sola delle due Camere; per i Gruppi parlamentari composti da forze politiche distinte, o rappresentate da sigle diverse, il Presidente del Gruppo individua, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche che di volta in volta rappresenteranno il Gruppo;

b) al Gruppo Misto della Camera dei deputati e al Gruppo Misto del Senato della Repubblica, intesi come unico soggetto, i cui Presidenti individuano, d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere c), d) ed e), che di volta in volta rappresenteranno i due Gruppi;

c) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a) e b), che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti al Parlamento europeo;

d) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c), che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno un rappresentante in tanti Consigli comunali e provinciali da interessare complessivamente almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione;

e) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a), b), c) e d), che hanno eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale e che sono oggettivamente riferibili ad

una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.

4. Nel periodo compreso tra la data di approvazione della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature nelle trasmissioni di comunicazione politica il tempo disponibile è ripartito per il 50 per cento in proporzione alla consistenza dei soggetti di cui al comma 3, lettera *a*), e per il restante 50 per cento in modo paritario tra tutti i soggetti di cui al comma 3.

5. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l'accesso:

*a*) ai soggetti politici che presentano liste di candidati per il rinnovo dei Consigli comunali e provinciali che abbiano presentato candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione;

*b*) ai candidati alla carica di Presidente della Provincia e alla carica di Sindaco sostenuti da liste o da coalizioni di liste che abbiano presentato candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione, privilegiando la formula del confronto.

6. Nel periodo di cui al comma 5 il tempo deve essere ripartito per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera *a*) e per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera *b*).

7. In rapporto al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. È altresì possibile realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono

domande ai partecipanti, assicurando imparzialità e pari opportunità nel confronto tra i soggetti politici.

8. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base bisettimanale, garantendo la parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione.

9. Successivamente al decorrere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature, le Tribune politiche sono collocate negli spazi radiotelevisivi che ospitano le trasmissioni di approfondimento informativo più seguite, anche in sostituzione delle stesse, o in spazi di analogo ascolto.

10. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte del secondo giorno precedente le votazioni.

11. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223 ».

**3. 4.** Laffranco, Fasano.

*Al comma 1, alle parole:*

« Per comunicazione politica », *premettere le seguenti:* « Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, e dall'articolo 2, le trasmissioni di comunicazione politica che, nel periodo di vigenza del presente provvedimento, la RAI ritenga di programmare anche in ambito nazionale si conformano ai criteri di cui al presente articolo. ».

**3. 11.** Il Relatore.

*Al comma 1, alle parole:* « Per comunicazione politica », *premettere le seguenti:* « Le trasmissioni di comunicazione politica che, nel periodo di vigenza del presente provvedimento, la RAI ritenga di programmare in rete nazionale, ovvero in rete locale nelle Regioni interessate dalla con-

sultazione elettorale per il rinnovo dei Consigli provinciali o dei Consigli del Comune rappresentato, si conformano ai criteri di cui al presente articolo.».

### 3. 1. Beltrandi.

*Al comma 1, sopprimere le parole:*

« purché le trasmissioni siano riferite al Consiglio provinciale o al Consiglio del Comune rappresentato ».

### 3. 6. De Angelis, Lainati, Butti, Caparini, Sardelli.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:*

« *b-bis*) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere *a*) e *b*), che sono costituite in Gruppo parlamentare, anche in una sola delle due Camere; per i Gruppi parlamentari composti da forze politiche distinte, o rappresentate da sigle diverse, il Presidente del Gruppo individua, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche che di volta in volta rappresenteranno il Gruppo;

*c*) al Gruppo Misto della Camera dei deputati e al Gruppo Misto del Senato della Repubblica, intesi come unico soggetto, i cui Presidenti individuano, d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), che di volta in volta rappresenteranno i due Gruppi;

*d*) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera *a*), *b*), *c*) e *d*), che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti al Parlamento europeo;

*e*) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) e *e*), che hanno eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale e che sono oggettivamente rife-

ribili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.».

### 3. 7. Il Relatore.

*All'articolo 3, comma 2, sostituire le parole:*

« in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nei Consigli provinciali o nei Consigli comunali » *con le seguenti:* « alla loro consistenza ».

### 3. 8. Il Relatore.

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

« 7. Alle trasmissioni che trattano i temi propri del *referendum* consultivo popolare indetto nella Regione Autonoma della Sardegna possono prendere parte:

*a*) i Comitati promotori del quesito referendario, i quali devono essere rappresentati in ciascuna delle trasmissioni;

*b*) le forze politiche rappresentate nel Consiglio Regionale della Sardegna;

*c*) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera *b*), che costituiscano Gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale ovvero che abbiano eletto con proprio simbolo almeno un deputato al Parlamento europeo;

*d*) i Comitati, le Associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza nazionale, regionale e provinciale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), che abbiano un interesse obiettivo e specifico al quesito referendario e che abbiano dato un'indicazione di voto favorevole o contrario al quesito referendario, comprendendo tra i contrari anche coloro che invitano i cittadini ad astenersi dalle votazioni. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle condizioni e ai limiti di cui al presente provvedimento ».

### 3. 2. Beltrandi.

Al comma 7, alla lettera c), sostituire le parole: « due deputati » con le seguenti: « un deputato »; alla lettera d), dopo le parole: « di rilevanza », inserire le seguenti: « nazionale, regionale o ».

**3. 2.** (Nuovo testo) Beltrandi.

Al comma 8, dopo la parola: « provinciale », inserire le seguenti: « e regionale ».

**3. 3.** Beltrandi.

Al comma 8, dopo le parole: « la rilevanza », inserire le seguenti: « regionale o ».

**3. 3.** (Nuovo testo) Beltrandi.

Al comma 9, alle parole:

« In relazione al numero », premettere le seguenti: « Ai soggetti di cui al comma 7 devono essere assicurate pari opportunità. ».

**3. 12.** Il Relatore.

Al comma 10, sostituire le parole:

« parità di trattamento » con le seguenti: « parità di condizioni ».

**3. 13.** Il Relatore.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

« ART. 3-bis.

(Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale autonomamente disposte dalla RAI).

1. Nel periodo di vigenza del presente regolamento la RAI programma trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale. Per comunicazione politica radiotelevisiva, ai fini del presente regolamento attuativo, si intende la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche. Alla comunicazione politica ra-

diotelevisiva si applicano le disposizioni dei commi successivi.

2. Nelle tribune politiche, nei dibattiti, nelle tavole rotonde, nelle presentazioni in contraddittorio di programmi politici, nei confronti, nelle interviste e in ogni altra trasmissione nella quale assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche è assicurata parità di condizioni nell'esposizione di opinioni e posizioni politiche.

3. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, nelle trasmissioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, è garantito l'accesso:

a) alle forze politiche che sono costituite in Gruppo parlamentare, anche in una sola delle due Camere; per i Gruppi parlamentari composti da forze politiche distinte, o rappresentate da sigle diverse, il Presidente del Gruppo individua, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di paritetività, le forze politiche che di volta in volta rappresenteranno il Gruppo;

b) al Gruppo Misto della Camera dei deputati e al Gruppo Misto del Senato della Repubblica, intesi come unico soggetto, i cui Presidenti individuano, d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di paritetività, le forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere c), d) ed e), che di volta in volta rappresenteranno i due Gruppi;

c) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a) e b), che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti al Parlamento europeo;

d) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c), che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno un rappresentante in tanti Consigli regionali da interessare complessivamente almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione;

e) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a), b), c) e d), che

hanno eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale e che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.

4. Nel periodo compreso tra la data di approvazione della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature nelle trasmissioni di comunicazione politica il tempo disponibile è ripartito per il 50 per cento in proporzione alla consistenza dei soggetti di cui al comma 3, lettera *a*), e per il restante 50 per cento in modo paritario tra tutti i soggetti di cui al comma 3.

5. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l'accesso:

*a*) ai soggetti politici che presentano liste di candidati per il rinnovo dei Consigli comunali e provinciali che abbiano presentato candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione;

*b*) ai candidati alla carica di Presidente della Provincia e alla carica di Sindaco sostenuti da liste o da coalizioni di liste che abbiano presentato candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione, privilegiando la formula del confronto.

6. Nel periodo di cui al comma 5 il tempo deve essere ripartito per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera *a*) e per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera *b*).

7. In rapporto al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. È altresì possibile

realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando imparzialità e pari opportunità nel confronto tra i soggetti politici.

8. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base bisettimanale, garantendo la parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione.

9. Successivamente al decorrere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature, le Tribune politiche sono collocate negli spazi radiotelevisivi che ospitano le trasmissioni di approfondimento informativo più seguite, anche in sostituzione delle stesse, o in spazi di analogo ascolto.

10. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte del secondo giorno precedente le votazioni.

11. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223 ».

*Conseguentemente, sostituire il titolo dell'articolo 3 con il seguente:*

« (Trasmissioni di comunicazione politica a programmazione regionale autonomamente disposte dalla RAI) ».

**3. 0. 5.** (già 3.5) Laffranco, Fasano.

#### ART. 4.

*Al comma 6, sopprimere le parole:*

« per il quale la RAI può proporre alla Commissione criteri di ponderazione ».

**4. 1.** Beltrandi.

*Al comma 6, dopo le parole:*

« può proporre », *sopprimere le seguenti:* « alla Commissione ».

#### 4. 2. Il Relatore.

### ART. 5.

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:* « a) i Comitati promotori di cui all'articolo 3, comma 7, lettera a), sono invitati dalla RAI a prendere parte alle Tribune, per illustrare le motivazioni del quesito referendario e sostenere l'indicazione di voto favorevole, in modo da garantire ad essi parità di condizioni ed in rapporto all'esigenza di ripartire tali spazi in parti uguali tra favorevoli e contrari, comprendendo tra i contrari anche coloro che si esprimono per l'astensione o per la non partecipazione al voto; ».

#### 5. 1. Beltrandi.

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:* « b) i soggetti politici di cui all'articolo 3, comma 7, lettere b) e c), qualora ne abbiano fatto richiesta, e abbiano dichiarato la propria preferenza di voto, sono invitati dalla RAI a prendere parte alle tribune, in modo da garantire ad essi parità di condizioni ed in rapporto all'esigenza di ripartire tali spazi in parti uguali tra i favorevoli ed i contrari a ciascun quesito, includendo tra questi ultimi coloro che si esprimono per l'astensione o per la non partecipazione al voto; ».

#### 5. 2. Beltrandi.

### ART. 8.

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« ART. 8.

*(Informazione).*

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro pro-

gramma di contenuto informativo a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzati dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-*quinquies*, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico della radiotelevisione), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44.

2. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, i notiziari anche nazionali diffusi dalla RAI e comunque ricevuti nelle Regioni interessate alla consultazione elettorale, nonché i relativi programmi di approfondimento, si conformano con particolare rigore all'obiettivo di assicurare all'elettorato anche la più ampia informazione sui soggetti, sui temi e sulle modalità di svolgimento della competizione elettorale, ed ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della obiettività, dell'apertura, e della parità di trattamento fra le diverse forze politiche e i candidati alla carica di Sindaco o di Presidente di Provincia. Anche a tal fine, la Rai è altresì invitata per il periodo di vigenza del presente provvedimento ad adottare idonei criteri e linee operative atti a definire e a verificare, nel rispetto della libertà di espressione e dell'autonomia editoriale, le modalità di concreta attuazione dei principi del pluralismo informativo previsti dal T.U. n. 177 del 2005, dalla legge n. 28/2000, dal Contratto di Servizio e dal Codice Etico, nei propri programmi d'informazione e di approfondimento informativo, e le relative responsabilità aziendali, anche ispirandosi alle migliori esperienze regolatorie europee in merito. In tutte le trasmissioni che, ai sensi e con i limiti del presente provvedimento, operino riferimenti ai temi propri dei *referendum* nazionali previsti per il 12 e 13 giugno, gli spazi sono ripartiti in misura uguale fra i favorevoli ed i contrari ai relativi quesiti, includendo tra questi ultimi coloro che si esprimono per l'astensione o per la non partecipazione al voto.

3. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché

i loro conduttori e registi, osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali e referendari, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati ed esponenti politici, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. A tal fine i direttori responsabili dei notiziari sono tenuti settimanalmente ad acquisire i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta ed a correggere eventuali disparità di trattamento verificatesi nella settimana precedente. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di candidati, di membri del Governo o di esponenti politici.

4. I telegiornali devono rispettare rigorosamente, con la completezza dell'informazione, la pluralità dei punti di vista. I direttori, i conduttori, i giornalisti che operano nell'azienda concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico devono orientare la loro attività al rispetto dell'imparzialità, avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini utenti il massimo di informazioni, verificate e fondate, con il massimo di chiarezza. A tal fine la Rai deve fornire alla Commissione, settimanalmente, i dati di monitoraggio del pluralismo relativi alle testate giornalistiche.

5. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e di valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici e ai candidati. A tal fine la Rai è invitata ad

aumentare l'offerta di programmi di approfondimento informativo nel periodo elettorale.

6. La diffusione e la pubblicazione dei risultati, anche parziali, dei sondaggi per le elezioni provinciali e comunali, nei periodi consentiti dalla legge, devono essere accompagnate dalle seguenti indicazioni della cui veridicità è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

a) soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se realizzato con altri, le collaborazioni di cui si è avvalso;

b) committente ed acquirenti;

c) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;

d) domande rivolte;

e) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;

f) criteri seguiti per l'individuazione del campione;

g) date in cui è stato realizzato il sondaggio;

h) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati.

7. Nella Regione Autonoma della Sardegna la RAI, in particolare nei trenta giorni precedenti la consultazione referendaria, assicura una rilevante presenza degli argomenti oggetto del *referendum* nei programmi di approfondimento, a cominciare da quelli di maggior ascolto, curando una adeguata informazione e garantendo comunque che nei programmi imperniati sull'esposizione di valutazioni e opinioni sia assicurato l'equilibrio e il contraddittorio fra i favorevoli e i contrari ai relativi quesiti, includendo fra questi ultimi anche coloro che si esprimono per l'astensione o per la non partecipazione al voto. I responsabili dei suddetti programmi avranno particolare cura di assicurare la chiarezza e la comprensibilità dei temi in discussione, anche limitando il numero dei partecipanti al dibattito.

8. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente

articolo, e il ripristino di eventuali squilibri accertati, è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dai Corecom/Corerat secondo quanto previsto dalle norme vigenti ».

#### 8. 1. Beltrandi.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

« 2. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, i notiziari anche nazionali diffusi dalla RAI e comunque ricevuti nelle Regioni interessate alla consultazione elettorale, nonché i relativi programmi di approfondimento, si conformano con particolare rigore all'obiettivo di assicurare all'elettorato anche la più ampia informazione sui soggetti, sui temi e sulle modalità di svolgimento della competizione elettorale ed ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività, dell'apertura e della parità di trattamento fra le diverse forze politiche e i candidati alla carica di Sindaco o di Presidente di Provincia. Anche a tal fine, la RAI è altresì invitata per il periodo di vigenza del presente provvedimento ad adottare idonei criteri e linee operative atti a definire e a verificare, nel rispetto della libertà di espressione e dell'autonomia editoriale, le modalità di concreta attuazione dei principi del pluralismo informativo previsti dal T.U. n. 177 del 2005, dall'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dal Contratto di Servizio e dal Codice Etico, nei propri programmi d'informazione e di approfondimento informativo, e le relative responsabilità aziendali, anche ispirandosi alle migliori esperienze regolatorie europee in merito. In tutte le trasmissioni che, ai sensi e con i limiti del presente provvedimento, operino riferimenti ai temi propri dei referendum nazionali previsti, gli spazi sono ripartiti in misura uguale fra i favorevoli ed i contrari ai relativi quesiti, includendo tra questi ultimi coloro che si esprimono per l'astensione.

#### 8. 1a (Nuovo testo) Beltrandi.

*Al comma 3 sostituire le parole da:*

« I direttori responsabili » a: « I direttori responsabili dei notiziari » con le seguenti: « I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, curano, ferma restando l'autonomia editoriale e la salvaguardia della tipologia del *format* specifico, che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. Essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali. A tal fine, qualora il *format* del programma preveda la presenza di ospiti, prestano anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dai presenti, garantendo, nel corso dei dibattiti di chiara rilevanza politica, il contraddittorio in condizioni di effettiva parità di trattamento. I direttori responsabili ».

#### 8. 4. Il Relatore.

*Al comma 3, dopo le parole: « competitori elettorali », inserire le seguenti: « e referendari, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati ed esponenti politici, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale ».*

#### 8. 1b (Nuovo testo) Beltrandi.

*Al comma 5, dopo le parole:*

« di approfondimento informativo, », *inserire le seguenti: « diffusi nell'ambito regionale e nazionale, »; aggiungere, in fine, le seguenti parole: « nel pieno rispetto dei criteri di cui al comma 2 ».*

#### 8. 5. Il Relatore.

Al comma 5, dopo le parole: « soggetti politici », aggiungere le seguenti: « e ai candidati. A tal fine la Rai è invitata ad aumentare l'offerta di programmi di approfondimento informativo nel periodo elettorale ».

**8. 1c** (Nuovo testo) Beltrandi.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. La diffusione e la pubblicazione dei risultati, anche parziali, dei sondaggi per le elezioni provinciali e comunali, nei periodi consentiti dalla legge, devono essere accompagnate dalle seguenti indicazioni della cui veridicità è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

a) soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se realizzato con altri, le collaborazioni di cui si è avvalso;

b) committente ed acquirenti;

c) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;

d) domande rivolte;

e) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;

f) criteri seguiti per l'individuazione del campione;

g) date in cui è stato realizzato il sondaggio;

h) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati.

**8. 1d** (Nuovo testo) Beltrandi.

Sostituire il titolo con il seguente:

« (Informazione nelle trasmissioni a diffusione nazionale) ».

Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

« 2-bis. Nei programmi di informazione, ad eccezione dei telegiornali, i giornali radio e notiziari, in quelli di comunicazione politica ed in ogni altro pro-

gramma di contenuto informativo a rilevante presentazione giornalistica, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 2, nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del giorno precedente la data delle elezioni, deve essere garantita la partecipazione di tutti i candidati alla carica di sindaco e di Presidente della provincia ovvero di tutte quelle forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione dei consigli provinciali e dei consigli dei comuni capoluogo di provincia o comunque con popolazione superiore ai 40 mila abitanti, in un ambito territoriale tale da interessare almeno un quarto del totale degli elettori chiamati alle consultazioni.

2-ter. Nel periodo compreso tra la data di approvazione della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature alle medesime trasmissioni è garantito l'accesso a tutte le forze politiche che:

a) sono costituite in Gruppo parlamentare, anche in una sola delle due Camere; per i Gruppi parlamentari composti da forze politiche distinte, o rappresentate da sigle diverse, il Presidente del Gruppo individua, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche che di volta in volta rappresenteranno il Gruppo;

b) al Gruppo Misto della Camera dei deputati e al Gruppo Misto del Senato della Repubblica, intesi come unico soggetto, i cui Presidenti individuano, d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere c), d) ed e), che di volta in volta rappresenteranno i due Gruppi;

c) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a) e b), che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti al Parlamento europeo;

d) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c), che

hanno eletto, con proprio simbolo, almeno un rappresentante in tanti Consigli regionali da interessare complessivamente almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione;

*e)* alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, che hanno eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale e che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.

*2-quater.* Nel periodo intercorrente tra lo svolgimento della consultazione e lo svolgimento dei turni di ballottaggio per la carica di Presidente della provincia o di sindaco dei comuni capoluogo di provincia o comunque con popolazione superiore ai 40 mila abitanti le trasmissioni di cui al comma *2-bis* garantiscono spazi in maniera paritaria, ai candidati ammessi ai ballottaggi, anche con la formula del confronto diretto ».

**8. 3.** De Angelis, Lainati, Butti, Caparini, Sardelli.

*Sostituire il comma 3 con i seguenti:*

« 3. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa condizioni oggettive di parità di trattamento tra i seguenti soggetti:

*a)* alle forze politiche che sono costituite in Gruppo parlamentare, anche in una sola delle due Camere; per i Gruppi parlamentari composti da forze politiche distinte, o rappresentate da sigle diverse, il Presidente del Gruppo individua, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche che di volta in volta rappresenteranno il Gruppo;

*b)* al Gruppo Misto della Camera dei deputati e al Gruppo Misto del Senato della Repubblica, intesi come unico sog-

getto, i cui Presidenti individuano, d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)*, che di volta in volta rappresenteranno i due Gruppi;

*c)* alle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera *a)* e *b)*, che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti al Parlamento europeo;

*d)* alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno un rappresentante in tanti Consigli comunali e provinciali da interessare complessivamente almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione;

*e)* alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, che hanno eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale e che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482;

*3-bis.* Le condizioni oggettive di cui al comma 3 devono essere fondate sui dati del monitoraggio del pluralismo, al fine di consentire l'esposizione di opinioni e posizioni politiche, e devono assicurare ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali. A tal fine i direttori responsabili dei notiziari sono tenuti settimanalmente ad acquisire i dati di monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta ed a correggere eventuali disparità di trattamento verificatesi nella settimana precedente. Essi inoltre curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di candidati, di membri del Governo, o di esponenti politici ».

**8. 2.** Laffranco, Fasano.

## ART. 11.

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

## « ART. 11.

*(Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste, nonché del quesito referendario).*

1. A far luogo almeno dal quinto giorno dalla approvazione della presente delibera, la RAI predispone e trasmette, nella programmazione nazionale ed in quella delle Regioni ove sono programmate consultazioni elettorali, una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste. Analoghe schede informative vengono pubblicate sul portale e sui siti Internet della RAI.

2. Nei trenta giorni precedenti il voto la RAI predispone e trasmette, sia nella programmazione nazionale che in quella nelle regioni interessate alle consultazioni, altresì una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni comunali e provinciali delle Regioni interessate, con particolare riferimento al sistema elettorale ed alle modalità di espressione del voto, ivi comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori diversamente abili e per quelli intrasportabili.

3. Le schede o i programmi di cui al presente articolo saranno trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali

notiziari e Tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.

4. La RAI cura altresì l'illustrazione del quesito referendario nella Regione Autonoma della Sardegna ed informa sulle modalità di votazione, ivi comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori diversamente abili e per quelli intrasportabili, sulla data e gli orari della consultazione. Tali programmi sono organizzati in modo da evitare ogni confusione con quelli riferiti ad altre elezioni ».

**11. 1.** Beltrandi.

*Al comma 1, sostituire le parole da:*

« Almeno » fino a: « nelle Regioni » con le seguenti: « A far luogo almeno dal quinto giorno dalla approvazione del presente provvedimento, la RAI predispone e trasmette, nella programmazione nazionale ed in quella delle Regioni ».

**11. 1a** (Nuovo testo) Beltrandi.

*Al comma 2, dopo le parole: « trasmette altresì », inserire le seguenti: « , sia nella programmazione nazionale che in quella nelle Regioni interessate alle consultazioni, ».*

**11. 1b** (Nuovo testo) Beltrandi.

*Al comma 3, dopo la parola: « prevedendo », sopprimere la parola: « anche ».*

**11. 1c** (Nuovo testo) Beltrandi.

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## per l'infanzia e l'adolescenza

### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla prostituzione minorile.

Audizione del Direttore generale di *Migrantes*, Giancarlo Perego (*Svolgimento e conclusione*) .. 149

Audizione del Capo Missione dell'Organizzazione Internazionale Migranti, José Oropeza (*Svolgimento e conclusione*) ..... 149

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 150

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 5 aprile 2011. – Presidenza della presidente Alessandra MUSSOLINI.*

**La seduta comincia alle 12.30.**

**Indagine conoscitiva sulla prostituzione minorile.**

**Audizione del Direttore generale di *Migrantes*, Giancarlo Perego.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Giancarlo PEREGO, *Direttore generale di Migrantes*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni la presidente Alessandra Mussolini, le senatrici Anna Maria

SERAFINI (PD), Maria RIZZOTTI (PDL) e Giuliana CARLINO (IDV), gli onorevoli Amalia SCHIRRU (PD) e Alessandro PAGANO (PDL).

Giancarlo PEREGO, *Direttore generale di Migrantes*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

**Audizione del Capo Missione dell'Organizzazione Internazionale Migranti, José Oropeza.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

José OROPEZA, *Capo Missione dell'Organizzazione Internazionale Migranti*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 14.15.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 5 aprile 2011.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.

## INDICE GENERALE

### COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Comunicazioni del Presidente .....	3
<b>ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:</b>	
Conversione in legge del decreto-legge 26 marzo 2011, n. 27, recante misure urgenti per la corresponsione di assegni <i>una tantum</i> al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Esame C. 4220 – Governo (Parere alle Commissioni riunite I e IV) ( <i>Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni</i> ) .....	3
Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2011, n. 26, recante misure urgenti per garantire l'ordinato svolgimento delle assemblee societarie annuali. Esame C. 4219 – Governo (Parere alla Commissione VI) ( <i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni</i> ) .....	5

### COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)

#### SEDE REFERENTE:

DL 27/2011: Misure urgenti per la corresponsione di assegni <i>una tantum</i> al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. C. 4220 Governo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	8
---	---

### COMMISSIONI RIUNITE (I e VIII)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	13
---	----

### COMMISSIONI RIUNITE (V e VIII)

#### COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni. C. 54-A Realacci .....	14
---	----

### COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)

#### COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per il sostegno dello sport femminile e per la tutela della maternità delle atlete che praticano attività sportiva agonistica dilettantistica. C. 1286 Di Centa, C. 3655 Ceccacci Rubino, C. 4019 Di Centa .....	15
---	----

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	16
---	----

#### SEDE REFERENTE:

DL 5/2011: Disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011. C. 4215 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	17
ALLEGATO ( <i>Emendamenti</i> ) .....	22

Norme per la tutela della minoranza linguistica ladina della regione Veneto. C. 24 Zeller ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	17
Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte delle regioni e degli enti locali. C. 3466 Amici, C. 3528 Mosca e C. 4254 Lorenzin ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	17
<b>RISOLUZIONI:</b>	
7-00478 Zaccaria: In materia di programmazione dei flussi migratori ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	19
<b>INCONTRI CON DELEGAZIONI STRANIERE:</b>	
Incontro con una delegazione del Parlamento della Repubblica dell'Uzbekistan .....	20
<b>COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:</b>	
Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri. Emendamenti C. 3921-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	20
Legge comunitaria 2010. Emendamenti C. 4059-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	20
<b>COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:</b>	
Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni. Emendamenti C. 54-A Realacci (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	20
AVVERTENZA .....	21
<b>II Giustizia</b>	
<b>AUDIZIONI INFORMALI:</b>	
Audizione del professore Giovanni Di Rosa, ordinario di diritto privato presso l'Università di Catania, del professore Michele Costantino, ordinario di diritto privato presso l'Università di Bari e del dottor Raffaele Corona, già Presidente della II sezione civile della Corte di cassazione, in relazione all'esame della proposta di legge C. 4041, approvata dal Senato, recante modifiche alla disciplina del condominio negli edifici .....	23
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. C. 4041, approvata dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 541 Vitali, C. 2514 Galati, C. 2608 Torrisi, C. 3682 Duilio e C. 4168 Giammanco</i> ) .....	23
AVVERTENZA .....	24
ERRATA CORRIGE .....	24
<b>III Affari esteri e comunitari</b>	
<b>COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI</b>	
<b>INDAGINE CONOSCITIVA:</b>	
Indagine conoscitiva su diritti umani e democrazia.	
Audizione del portavoce dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), Laura Boldrini ( <i>Svolgimento e rinvio</i> ) .....	25
<b>V Bilancio, tesoro e programmazione</b>	
<b>COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:</b>	
Sulla missione a Bruxelles del 14 e 15 marzo 2011 .....	26

## SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2010. C. 4059-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) ....	30
ALLEGATO 1 ( <i>Parere alternativo presentato dall'onorevole Vannucci</i> ) .....	42

## SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2010. C. 4059-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, e osservazione – Parere su emendamenti</i> ) .....	39
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	44
ALLEGATO 3 ( <i>Parere alternativo presentato dall'onorevole Vannucci (Nuova formulazione)</i> ) .	47

## COMITATO DEI NOVE:

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri. C. 3921-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato .....	41
--	----

AVVERTENZA .....	41
------------------	----

ERRATA CORRIGE .....	41
----------------------	----

**VI Finanze**

## SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. C. 2364 e abb.-A (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i> ) .....	49
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere del Relatore</i> ) .....	54

Disposizioni concernenti le associazioni di interesse delle Forze armate. C. 3442 Gregorio Fontana (Parere alla IV Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i> ) .....	51
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta di parere del Relatore</i> ) .....	55

**VII Cultura, scienza e istruzione**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di soggetti interessati alla tutela del patrimonio storico e culturale delle vestigia della Prima guerra mondiale .....	56
---	----

## INTERROGAZIONI:

5-03758 De Pasquale: Avanzamento di carriera e passaggi stipendiali dei docenti .....	57
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	61
5-03900 Pedoto: Sulla facoltà di architettura dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria e sulla costituzione di una commissione interna nell'ateneo .....	57
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	63
5-03912 Rao: Sul contratto di servizio Rai – Ministero dello sviluppo economico e sul tavolo tecnico di confronto per l'adozione di un codice sulla rappresentazione delle donne in televisione .....	57
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	65
5-04105 Vannucci: Ripristino del convento di San Bernardino e restauro della chiesa Mausoleo dei Duchi di Urbino .....	58
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	67
5-04208 Goisis: Iniziative per l'inserimento del Palio di Siena nella lista del patrimonio immateriale dell'Unesco .....	58
ALLEGATO 5 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	68

5-04300 Ghizzoni: Sulla figura del « dottorato senza borsa di studio » attualmente regolata dalle disposizioni della legge n. 240 del 2010 .....	58
ALLEGATO 6 (Testo della risposta) .....	69
SEDE CONSULTIVA:	
DL 5/2011: Disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011. C. 4215 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	59

## VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Libro verde: sulla modernizzazione della politica dell'Unione europea in materia di appalti pubblici. COM(2011)15 definitivo ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	70
---	----

### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni di rappresentanti dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e di esperti nel settore degli appalti pubblici, nell'ambito dell'esame degli atti dell'Unione europea sul libro verde sulla modernizzazione della politica dell'Unione europea in materia di appalti pubblici (COM(2011)15 def.) .....	74
---	----

### SEDE REFERENTE:

Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2011, n. 327, concernenti l'espropriazione di immobili abbandonati. C. 1943 Gioacchino Alfano e C. 2063 Reguzzoni ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i> ) .....	74
Modifiche alla legge 21 novembre 2000, n. 353, per il trasferimento della competenza in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. C. 3869 Rosato ( <i>Rinvio del seguito dell'esame</i> ) .....	75
Disposizioni concernenti il trasferimento delle partecipazioni al capitale della società ANAS Spa alle regioni e la sua riorganizzazione in senso federalista, regionale e provinciale. C. 3081 Reguzzoni, C. 3673 Bragantini e C. 4164 Mariani ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	75

### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi, per la valorizzazione dell'Opera verdiana e sulla dichiarazione d'interesse nazionale della Villa Verdi in Sant'Agata di Villanova sull'Arda e della casa natale del musicista in Roncole Verdi. Nuovo testo unificato C. 1373 Motta ed abb. (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	75
--	----

## IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

### RISOLUZIONI:

7-00512 Giorgio Merlo: Disservizi conseguenti al passaggio dal sistema televisivo analogico a quello digitale nella regione Piemonte ( <i>Discussione e conclusione – Approvazione</i> ) .....	78
7-00516 Velo: Finanziamento del Piano nazionale della sicurezza stradale ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	80

### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Ferrovie dello Stato SpA nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3681 Velo recante « Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche » .....	80
--	----

## X Attività produttive, commercio e turismo

### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2793 Borghesi e C. 1938 Stefani recanti « Misure per la promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero ».	
--	--

Audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e UGL, di Confagricoltura, di Contadini del Tessile, di Coldiretti e del Ministero dello sviluppo economico ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	81
---	----

## AUDIZIONI:

Audizione del Presidente e dei componenti dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, nell'ambito dello schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, 2009/73/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, e 2008/92/CE, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i> ) .....	82
--	----

AVVERTENZA .....	83
------------------	----

**XI Lavoro pubblico e privato**

## COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione .....	84
---	----

## SEDE CONSULTIVA:

DL 5/2011 Disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011. C. 4215 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	88
--	----

## COMITATO RISTRETTO:

Norme per la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età per il pensionamento di vecchiaia. C. 2671 Cazzola, C. 3343 Santagata, C. 3549 Fedriga, C. 3582 Paladini, C. 4030 Poli .....	90
---	----

## INTERROGAZIONI:

5-04140 Bellanova: Misure per fronteggiare il lavoro nero .....	90
---	----

<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	93
--	----

5-04146 Cazzola: Problematiche occupazionali presso lo stabilimento della <i>Gambro</i> di Mirandola .....	91
--	----

<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	95
--	----

5-04240 Gnechchi: Adempimenti per la trasmissione telematica della documentazione previdenziale .....	91
---	----

<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	96
--	----

5-04478 Di Biagio: Interpretazione della normativa in tema di cumulo di indennità integrativa speciale .....	91
--	----

<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	97
--	----

**XII Affari sociali**

## COMITATO RISTRETTO:

Modifiche alla legge n. 281/1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano e Drago, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone e C. 2405 Minardo: audizione informale di rappresentanti di Federfauna, dell'Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI), del Sindacato italiano veterinari liberi professionisti (SIVELP) e della Associazione volontari canile di Porta Portese (AVCPP) .....	99
---	----

## SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti l'impiego delle persone anziane da parte delle amministrazioni locali per lo svolgimento di lavori di utilità sociale. C. 2549 Reguzzoni, C. 2753 Fucci, C. 4046 Binetti e C. 4090 Pedoto ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4158 Miotto</i> ) .....	99
--	----

**XIII Agricoltura**

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla situazione del sistema agroalimentare, con particolare riferimento ai fenomeni di illegalità che incidono sul suo funzionamento e sul suo sviluppo.

Audizione del Capo del Corpo forestale dello Stato, ingegnere Cesare Patrone (*Svolgimento e conclusione*) ..... 103

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE**

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali. Atto n. 328 (*Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) ..... 104

ALLEGATO (*Relazione del relatore, sen. D'Ubaldo*) ..... 111

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 110

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI**

Sull'ordine dei lavori ..... 121

## ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA:

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 15 e 16 maggio 2011 e per lo svolgimento di consultazioni referendarie nella Regione Autonoma della Sardegna e nel comune di Magliano Sabina (Rieti) – Documento n. 10 (*Seguito e conclusione dell'esame – Approvazione con modificazioni*) .. 122

ALLEGATO 1 (*Testo approvato dalla Commissione*) ..... 127

ALLEGATO 2 (*Testo degli emendamenti esaminati in Commissione*) ..... 137

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA**

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla prostituzione minorile.

Audizione del Direttore generale di *Migrantes*, Giancarlo Perego (*Svolgimento e conclusione*) .. 149

Audizione del Capo Missione dell'Organizzazione Internazionale Migranti, José Oropeza (*Svolgimento e conclusione*) ..... 149

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 150

PAGINA BIANCA

€ 8,60



\*16SMC0004640\*